

ANNA MARIA GIOMARO

LA PRESENZA DI PAPINIANO E PAOLO NELLA FORMAZIONE
GIURIDICA OFFERTA DALLE SCUOLE TARDO ANTICHE
E GIUSTINIANEE

SOMMARIO: 1. *Tertii insuper anni doctrina*: Papiniano – 2. *Et is erat in quartum annum omnis antiquae prudentiae finis*: Paolo – 3. Dalla *recitatio* scolastica alla *recitatio* forense – 4. I *responsa* e le altre opere di Paolo – 5. Ipotesi sulla numerosità dei *libri singulares* di Paolo – 6. Paolo, un maestro di scuola

1. *Tertii insuper anni doctrina: Papiniano*

Com'è noto Papiniano e Paolo godettero di una presenza di particolare prestigio nei programmi di insegnamento delle scuole di diritto sia nel periodo pregustiniano sia dopo la riforma del 533.

Per quanto riguarda il primo dei due sommi giuristi va ricordato come gli studi del terzo anno precedentemente alla riforma prevedessero una diretta riflessione nella scuola su otto dei diciannove libri dei *responsa* papiniani (*et ad sublimissimum Papinianum eiusque responsa iter eis aperiebatur: octo tantummodo libros accipiebant, nec eorum totum corpus eis tradebatur, sed pauca ex multis et brevissima ex amplissimis, ut adhuc sitientes ab eis recederent*): ma, come si vede, l'informazione riportataci dalla cost. *Omnem* (§1) di Giustiniano è accompagnata da una decisa nota di biasimo per la pochezza, quantitativa e qualitativa, di tale insegnamento che agli stessi studenti lasciava il gusto amaro dell'incompleto.

A questa situazione Giustiniano cerca di porre un rimedio stabilendo che nel terzo anno dovesse essere oggetto di studio una più vasta rassegna dell'opera di Papiniano, *non solum ex responsis, quae in decem et novem libros composita fuerant, sed etiam ex libris septem et triginta quaestionum et gemino volumine definitionum nec non de adulteris et paene omni eius expositione* (§4). E le parole dell'imperatore, la lode implicita che con esse egli si tributa nel confronto col passato, farebbero pensare che in tal modo la figura e la produzione del giurista avrebbe avuto una trattazione pressoché completa.

Altrove¹ si è poi cercato di ancorare concretamente alle pagine del Digesto le ulteriori parole che la *Omnem* di Giustiniano dedica al giurista: *ne autem tertii anni auditores, quos Papinianistas vocant, nomen et festivitatem eius amittere videantur, ipse iterum in tertium annum per bellissimam machinationem introductus est: librum enim hypothecariae ex primordiis plenum eiusdem maximi Papiniani fecimus lectione, ut et nomen ex eo habeant et Papinianistae vocentur et eius reminiscentes et laetificentur et festum diem, quem, cum primum leges eius accipiebant, celebrare solebant, peragant, et maneat viri sublimissimi praefectorii Papiniani et per hoc in aeternum memoria (ibidem)*. Gli studenti del terzo anno – ci informa l'imperatore – traevano il loro nome e la loro “identità di studenti” appunto proprio dal fatto che studiavano Papiniano e ne festeggiavano la grandezza con una propria particolare cerimonia: ora la *bellissima machinatio* che potrà consentire ancora agli studenti del terzo anno di chiamarsi *papinianistae* e di celebrare come prima la festa che li caratterizzava in onore del giurista severiano consistè nell'introdurre nel contesto dei libri del Digesto da studiare nel terzo anno i brani più salienti dell'opera papiniana, considerata nella sua più vasta ampiezza (completezza?), comprensiva cioè, oltre che dei *Responsa*, anche di *Quaestiones*, *Definitiones*, e delle due edizioni del *De adulteriis*, l'una come *liber singularis*, l'altra in due libri².

¹ Cfr. A.M. GIOMARO, *Sulla presenza delle scuole di diritto e la formazione giuridica nel tardoantico*, Soveria Mannelli 2011, p. 109 ss.

² A dire il vero, però, delle due c.d. edizioni del *de adulteriis*, l'una come *liber singularis*, l'altra in due libri, Giustiniano non fa parola, limitandosi a dire che saranno oggetto di studio le pagine papiniane *de adulteriis*, insieme a *responsa*, *quaestiones* e *definitiones*. La precisazione è importante per quanto poi si dirà circa i *libri singulares*. Sul rapporto fra i *libri duo* e il *liber singularis* cfr. G. CERVENCA, *Appunti sui "libri singulares de adulteriis" di Papiniano e di Paolo*, in *Studi Volterra* III, Milano 1971, p. 395 ss. L'Autore tratteggia la particolare storia che sembrerebbe potersi trarre dal confronto fra i due testi, fra loro e col diritto classico, anche alla luce delle certezze già altrimenti raggiunte: che il *liber singularis* non possa dirsi un estratto dei *libri duo* (così da ultimo G. SCHERILLO, *Note critiche su opere della giurisprudenza*, in *Iura* 1, 1950, p. 204 ss., ma già prima P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts*², München-Leipzig 1912, p. 224; F. SCHULZ, *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, Weimar 1961, p. 232; A. GUARINO, *Storia del diritto romano*³, Milano 1963, p. 389), che non possa essere un estratto dei *libri responsorum* (così G. SCHERILLO, *op. cit.*), né delle *quaestiones* (contra F. WIEACKER, *Textstufen klassiker Juristen*, Göttingen 1960, p. 420 s.). Per concludere circa il *liber singularis* che: “nulla esclude a priori che l'opera possa essere stata scritta dallo stesso Papiniano, ovvero che possa trattarsi di una raccolta di *quaestiones* e *responsa* papiniani, effettuata da persona diversa dal giurista, tuttavia pur sempre su materiale di Papiniano”, e successivamente rielaborata, come del resto sarebbe accaduto anche per *Quaestiones* e *Responsa*. Si veda ulteriormente J.A.C.J. VAN DE WOUW, *Papinians libri duo de adulteriis. Versuch einer kri-*

In particolare poi, in concreto, l'imperatore pone alla pubblica attenzione il fatto straordinario che i brani papiniani erano posti ad arte ad apertura dei vari titoli che compongono il libro del Digesto dedicato al pegno e all'ipoteca, il libro 20, il primo di quelli che avrebbero formato materia di studio specifico nell'anno. Nel terzo anno, infatti, la formazione degli studenti doveva comprendere la conclusione delle sezioni di materia già iniziate nel precedente biennio³ e, come proprio specifico e nuovo programma, altri tre libri costruiti ad hoc, una specifica *tripertita legum singularium dispositio*:

tischen Palingenesie, in TR 41 (1973) p. 320, nonché A. GUARESCHI, *Le note di Marciano ai "de adulteriis libri duo" di Papiniano*, in *Index* 21, 1993, p. 469 nt. 1. Naturalmente un costante riferimento al rapporto fra il dettato della *lex Iulia de adulteriis* e le opere *de adulteriis* di Papiniano e di Paolo si legge nei lavori di Giunio Rizzelli sul tema dell'adulterio e dell'*accusatio* relativa: cito soltanto G. RIZZELLI, *Lex Iulia. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce 1997, *passim*.

³ All'organizzazione dei programmi di studio nei vari anni di corso è funzionale la divisione dei 50 libri del Digesto nelle sette parti ricordate dalla cost. Tanta: *prota* (libri 1-4); *de iudiciis* (libri 5-11); *de rebus* (libri 12-19), *umbilicus* (libri 20-27), la quinta parte (libri 28-36); la sesta parte (libri 37-44), la settima parte (libri 45-50). E lo studio doveva essere così ripartito (cfr. GIOMARO, *op. cit.*, rispettivamente p. 72, 93, 111, 117, 146):

- nel primo anno i quattro libri delle Istituzioni di Giustiniano e i *prota*, i primi quattro libri del Digesto;

- nel secondo anno i sette libri della *pars de iudiciis* o gli otto libri della *pars de rebus* (a scelta dell'insegnante) e quattro libri successivi, il 23, il 26, il 28 ed il 30, cioè i primi delle rispettive sezioni di materia sulla dote, sulla tutela e curatela, sui testamenti e su legati e fedecommissi (le quali, nel complesso, avrebbero in realtà coperto quattordici libri);

- nel terzo anno, oltre alla *pars (de rebus o de iudiciis)* tralasciata l'anno precedente, la *tripertita legum singularium dispositio* costituita dai tre libri 20, 21 e 22;

- nel quarto anno i dieci libri che rimanevano delle sezioni (dote, tutela e curatela, testamenti, legati e fedecommissi) iniziate nel secondo anno, cioè i libri 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36;

- nel quinto anno le restanti due parti del Digesto, la sesta e la settima, libri 37-44 e 45-50, e il *novus Codex*, ma con un approccio metodologicamente diverso, non basato sulla trasmissione attraverso la lezione dei maestri, ma sull'autonoma iniziativa e capacità (... *duabus aliis partibus, id est sexta et septima nostrorum digestorum, quae in quattuordecim libros compositae sunt, eis depositis, ut possint postea eos et legere et in iudiciis ostendere. quibus si bene sese imbuerint et in quinti anni, quo prolytae nuncupantur, metas constitutionum codicem tam legere quam subtiliter intellegere studeant* ...).

Non è il caso di ripetere qui una bibliografia già percorsa. Giova, comunque, riandare alle indicazioni che Giustiniano offre nelle due costituzioni del 16 dicembre 533 attraverso la lettura di Maria Campolunghi (M. CAMPOLUNGI, *Potere imperiale e giurisprudenza in Pomponio e in Giustiniano*, II,2, Perugia 2007, in particolare il capitolo "Per un nuovo modo di apprendere", p. 371 ss.).

Omnem 4 – Tertii insuper anni doctrina talem ordinem sortiatur, ut, sive libros de iudiciis sive de rebus secundum vices legere eis sors tulerit, concurrat eis tripartita legum singularium dispositio: et in primis liber singularis ad hypothecariam formulam [...] et post eundem librum singularem alius liber similiter eis aperiatur, quem edictum aedilium et de redhibitoria actione et de evictionibus nec non duplae stipulatione composuimus. et hos tres libros cum acutissimi Papiniani lectione tradendos posuimus, quorum volumina in tertio anno studiosi recitabant, non ex omni eorum corpore, sed sparsim pauca, ex multis et in hac parte accipientes.

L'imperatore può ben dire che *librum enim hypothecariae ex primordiis plenum eiusdem maximi Papiniani fecimus lectione*. Così risulta:

- D. 20.1, *De pignoribus et hypothecis et qualiter ea contrahantur et de pactis eorum* (35 frammenti) si apre con 3 frammenti di Papiniano:
 - 1 (Pap. l. 11 *responsorum*)
 - 2 (Pap. l. 3 *responsorum*)
 - 3 (Pap. l. 20 *quaestionum*)
- D. 20.2, *In quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur* (10 frammenti) inizia con 1 frammento di Papiniano:
 - 1 (Pap. l. 10 *responsorum*)
- D. 20.3, *Quae res pignori vel hypothecae datae obligari non possunt* (5 frammenti)⁴
- D. 20.4, *Qui potiores in pignore vel hypotheca habeantur et de his qui in priorum creditorum locum succedunt* (21 frammenti) si apre con:
 - 1 (Pap. l. 8 *quaestionum*)
 - 2 (Pap. l. 3 *responsorum*)
 - 3 (Pap. l. 11 *responsorum*)
- D. 20.5, *De distractione pignorum et hypothecarum* (14 frammenti):
 - 1 (Pap. l. 26 *quaestionum*)
 - 2 (Pap. l. 2 *responsorum*)
 - 3 (Pap. l. 3 *responsorum*)
 - 4 (Pap. l. 11 *responsorum*)

⁴ È l'unico titolo, in tema di pegno e di ipoteca, che non inizia nel modo precedentemente indicato (e, addirittura, non contiene nessun passo di Papiniano: qui si presenta, come primo, un testo di Marciano, seguito da un brano di Gaio e da tre di Paolo).

- D. 20.6, *Quibus modis pignus vel hypotheca solvitur* (15 frammenti):
1 (Pap. l. 11 *responsorum*)

Questo per quanto riguarda il libro 20.

Ma poi, dopo una premessa così altisonante (*et hos tres libros cum acutissimi Papiniani lectione tradendos posuimus*), sorprende non poco che il libro 21, dedicato all'editto degli edili curuli, alla disciplina dei mercati e alle problematiche che più frequentemente vi si potevano accendere relative alla tutela dell'acquirente in ipotesi di evizione e di vizi occulti, quel secondo libro altrettanto solennemente segnalato nelle parole della *Tanta* (*et post eundem librum singularem alius liber similiter eis aperiatur*) prima di essere riunito agli altri due (*et hos tres libros*) come tutti ispirati alla lezione di Papiniano, ebbene questo libro non presenta assolutamente nessun frammento del giurista⁵.

La traccia papiniana riprende (e in un caso almeno risulta anche numericamente importante) nel libro 22.

Va detto preliminarmente della rilevanza di tale libro.

Dopo aver prescritto che alla preparazione giuridica del terzo anno *concurrat eis* < ai libri *de iudiciis* e/o *de rebus* di cui completare la lettura, fino al libro 19 del Digesto > la *tripertita legum singularium dispositio*, la cost. *Omnem* si preoccupa di spiegare i motivi che hanno consigliato quel posizionamento del libro 20 (*et in primis liber singularis ad hypothecariam formulam, quem oportuno loco in quo de hypothecis loquimur posuimus, ut, cum aemula sit pigneraticis actionibus, quae in libris de rebus positae sunt, non abhorreat eorum vicinitatem, cum circa easdem res ambabus paene idem studium est*). La collocazione della materia *de pigneraticia actione* nell'am-

⁵ Il motivo si deve forse ricercare nel fatto che, naturalmente, i tre titoli del libro 21, *De aedilicio edicto et de redhibitione et quanti minoris* (21.1), *De evictionibus et duplae stipulatione* (21.2) e *De exceptione rei venditae et traditae* (21.3), risultano tutti composti con estratti della massa editale. Una ripresa dei temi su cui si è aperto il discorso a partire dal 1820 con il *Die Ordnung der Fragmente in den Pandectentiteln. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Pandecten* del Bluhme (ora in *Labeo* 6, 1960), con l'ingente e varia letteratura prodotta al riguardo (si veda da ultimo M.A. FINO, *L'impiego della 'Appendix' nella compilazione dei πρώτα*, in *SDHI* LXVIII, 2002, p. 399 ss.), non pone dubbi sulla certezza di base ormai pacificamente riconosciuta circa la distribuzione delle opere dei giuristi e dei frammenti da esse estratti in almeno tre masse, sabiniana, editale e papiniana (con qualche perplessità relativa all'Appendix: si veda D. MANTOVANI, *Digesto e masse bluhmiane*, Milano 1987, e l'ulteriore bibliografia in FINO, cit.), che avrebbe facilitato il lavoro di raccolta del Digesto ed il conseguimento del risultato in appena tre anni.

bito della precedente trattazione *de rebus* consiglia di trattare quanto più possibile in sequenza anche delle ipoteche (e più in particolare dell'*actio hypothecaria*), *cum aemula sit*.

Le stesse considerazioni, del resto, si leggono anche nella cost. *Tanta*, a suo luogo:

<i>Omnem</i>	<i>Tanta</i>
4. Tertii insuper anni doctrina talem ordinem sortiatur, ut, sive libros de iudiciis sive de rebus secundum vices legere eis sors tulerit, concurrat eis triperita legum singularium dispositio : et in primis liber singularis ad hypothecariam formulam, quem oportuno loco in quo de hypothecis loquimur posuimus, ut, cum aemula sit pigneraticiis actionibus, quae in libris de rebus positae sunt, non abhorreat eorum vicinitatem, cum circa easdem res ambabus paene idem studium est. ...	5. Quartus autem locus, qui et totius compositionis quasi quidam invenitur umbilicus, octo libros suscepit. In quibus omnia quae ad hypothecam pertinent reposita sunt, ut non a pigneraticia actione in libris de rebus posita multum distarent: ...

La stessa costituzione *Omnem* si sofferma poi sulle motivazioni relative al libro 21 (*et post eundem librum singularem alius liber similiter eis aperitur, quem edictum aedilium et de redhibitoria actione et de evictionibus nec non duplae stipulatione composuimus : cum enim, quae pro emptionibus et venditionibus legibus cauta sunt, in libris de rebus praefulgent, hae autem omnes quas diximus definitiones in ultima parte prioris edicti fuerant positae, necessario eas in anteriorem locum transtulimus, ne a venditionibus, quarum quasi ministrae sunt, vicinitate ulterius devagentur*). Anche in questo caso l'attinenza di argomenti fra la compravendita di cui è trattazione in precedenza nell'ambito *de rebus*, e le problematiche insorgenti a margine dell'editto degli edili curuli e della disciplina dei mercati rendono appropriata tale collocazione. Un opportuno confronto con la *Tanta* aggiunge, semmai, l'informazione di una precedente organizzazione della materia (e la si deve pensare in particolare nei programmi di insegnamento delle scuole) secondo lo schema dell'editto che di tali argomenti trattava *in loca devia et multo distantia*.

<i>Tanta</i> 5. ... alio libro eodem inserto volumine, quae aedilicium edictum et redhibitoriam actionem et duplae stipulationem, quae de evictionibus proposita est, continet. Quia haec omnia titulis emptionum et venditionum consentanea sunt et praedicta actiones quasi pedisequae illarum ab initio processerunt, in vetustioris quidem edicti ordinatione in loca devia et multo distantia devagantes, per nostram autem providentiam his congregatae, cum oportuerat ea quae de eodem paene loquuntur in confinio ponere. ...	<i>Omnem</i> 4. ... et post eundem librum singularem alius liber similiter eis aperiatur, quem edictum aedilium et de redhibitoria actione et de evictionibus nec non duplae stipulatione composuimus : cum enim, quae pro emptionibus et venditionibus legibus cauta sunt, in libris de rebus praefulgent, hae autem omnes quas diximus definitiones in ultima parte prioris edicti fuerant positae, necessario eas in anteriorem locum transtulimus, ne a venditionibus, quarum quasi ministrae sunt, vicinitate ulterius devagentur. ...
--	---

Così, dunque, per i libri 20 e 21. Ma dopo tutto ciò nella cost. *Omnem* si passa immediatamente a trattare del rapporto con la lezione di Papiniano che si può instaurare attraverso questi libri (e si indicano in numero di tre: subito di seguito al *devagentur* si legge infatti *et hos tres libros cum acutissimi Papiniani lectione tradendos posuimus,...*). La presenza del libro 22, se pure è numericamente rilevata (essendo dichiaratamente uno di quelli della *tripertita legum singularium dispositio*), sembra non attirare particolare attenzione per quanto riguarda i contenuti⁶.

⁶ La rilevanza autonoma di quei temi derivava forse dalla pratica e dalla scuola, ed è merito dei compilatori giustinianeî averne preso concretamente atto. Si potrebbe pensare che si tratti di temi per i quali essi avevano a disposizione, se non una tradizione sistematica, per lo meno opere specifiche alla cui trattazione riferirsi. Ma nel titolo D. 22.1 *De usuris et fructibus et causis et omnibus accessionibus et mora*, per esempio, solo uno dei quarantanove brani risulterebbe tratto dal *liber singularis de usuris* di Paolo che negli elenchi delle opere utilizzate dai compilatori risulterebbe l'unica specifica sul tema; al contempo sono riportati brani dai commentari *ad edictum* dello stesso Paolo (dal libro 37, dal libro 50) e di Ulpiano (dal libro 15, dal 34, dal 61, dal 62), senza una particolare corrispondenza e senza continuità. In D. 22.5 il *de testibus* di Arcadio Carisio è utilizzato per tre dei venticinque frammenti, mentre per quanto riguarda D. 22.6 più della metà del titolo è coperto da un lungo brano di Paolo, dal *liber singularis de iuris et facti ignorantia*, accanto ad un altro brano paulino, D. 22.6.1, derivato dal libro 44 *ad edictum* (naturalmente non mancano posizioni critiche

Ben diverso è il rilievo che tali contenuti hanno in *Tanta* 4 dove si legge

Tanta 4. ... Alius itaque liber post duo primos nobis excogitatus est de usuris et traiectionibus pecuniis et de instrumentis et testibus et probationibus nec non praesumptionibus. Et memorati tres singulares libri iuxta compositionem de rebus positi sunt.

Questo libro 22 è stato *nobis excogitatus*, e pertanto, essendo di “creazione” propriamente compilatoria, e dovendosi porre ad arte fra i tre “libri papiniani”, si comprende che presenti un buon numero di frammenti dalle opere di Papiniano.

- D. 22.1 *De usuris et fructibus et causis et omnibus accessionibus et mora* (in totale 49 frammenti):
 - 1 (Pap. l. 2 *quaestionum*)
 - 2 (Pap. l. 6 *quaestionum*)
 - 3 (Pap. l. 20 *quaestionum*)
 - 4 (Pap. l. 27 *quaestionum*)
 - 5 (Pap. l. 28 *quaestionum*)
 - 6 (Pap. l. 29 *quaestionum*)
 - 7 (Pap. l. 2 *responsorum*)
 - 8 (Pap. l. 7 *responsorum*)
 - 9 (Pap. l. 11 *responsorum*)
- D. 22.2 *De nautico faenore* (in totale 9 frammenti):
 - 4 (Pap. l. 3 *responsorum*)
- D. 22.3 *De probationibus et praesumptionibus* (in totale 29 frammenti):
 - 1 (Pap. l. 3 *quaestionum*)
 - 3 (Pap. l. 9 *responsorum*)
 - 26 (Pap. l. 20 *quaestionum*)
- D. 22.4 *De fide instrumentorum et amissione eorum* (in totale 6 frammenti)
- D. 22.5 *De testibus* (in totale 25 frammenti)
 - 13 (Pap. l. 1 *de adulteriis*)
 - 14 (Pap. l.s. *de adulteriis*)

sull'autenticità dell'opera: cfr. per tutti M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*², Napoli 1982, p. 124 ss. e ivi bibliografia).

- D. 22.6 *De iuris et facti ignorantia* (in totale 10 frammenti):
 - 7 (Pap. l. 19 *quaestionum*)
 - 8 (Pap. l. 1 *definitionum*)
 - 10 (Pap. l. 6 *responsorum*)

Si può discutere se questa presenza di Papiniano all'interno degli studi del terzo anno fosse tale da giustificare le espressioni esaltate ed esaltanti della cost. *Tanta (et paene omni eius expositione in omni nostrorum digestorum ordinatione praefulgens propriis partibus praeclarus sui recitationem praebebit ... et maneat viri sublimissimi praefectorii Papiniani et per hoc in aeternum memoria)*, se il totale dei 592 frammenti papiniani che si leggono nel Digesto, nonché il richiamo specifico ed espresso a quelle quattro/cinque opere (*Responsa*, *Quaestiones*, *Definitiones*, *De adulteriis*) e la derivazione di quei frammenti da quelle⁷ possa giustificare tutto il discorso

⁷ Nella misura di 16 frammenti dai libri *duo de adulteriis*, 3 dall'omonimo *liber singularis*, 34 dalle *definitiones*, 268 dalle *quaestiones* e 271 dai *responsa*. Si può dire effettivamente che da queste opere e dall'insieme di questi frammenti Papiniano appaia davvero *omni eius expositione in omni nostrorum digestorum ordinatione praefulgens*? L'espressione, confrontata con la realtà numerica, lascia alquanto sconcertati e ha suggerito interpretazioni diverse: da quella restrittiva che ritiene che la pubblicazione del Digesto e le parole dell'imperatore dovessero in realtà costringere la conoscenza del giurista attraverso quelle sole citazioni, pur vantando il fatto che ai rimandi dai *responsa* già abituali nei corsi scolastici precedenti si aggiungono ora citazioni da altre opere del giurista (così in ultima analisi V. ARANGIO RUIZ, *Precedenti scolastici del Digesto*, in *Conferenze per il XIV centenario delle Pandette*, Milano 1931, p. 297 ss., ora in *Scritti di diritto romano*, II, Napoli 1974, p. 317 ss., il quale relativamente ai tre libri 20, 21 e 22 scrive «nell'intenzione di Giustiniano la lettura dei libri XX ssg. sostituiva nel terzo anno quella dei responsi di Papiniano»; ma anche G.G. ARCHI, *Giustiniano e l'insegnamento del diritto*, in *L'imperatore Giustiniano fra storia e mito*, Milano 1978, p. 97 ss., ora in *Scritti di diritto romano*, III, Milano 1981, p. 1903 ss., quando scrive; «non si può più dire che nel curriculum degli studi trovi posto l'opera del singolo giurista come tale»); a quella che intende quei frammenti come la base da cui partire per esplorare poi tutto il pensiero di Papiniano, la sua "lezione", opera per opera, dato per assodato che i suoi scritti fossero poi soltanto quelli citati (così M. BIANCHINI, *Appunti su Giustiniano e la sua compilazione*², Torino 1983, p. 145). Il problema è considerato anche in CAMPOLUNGH, *op. vol. cit.*, p. 381 ss.

Invero, considerata l'attenzione e cautela che il confronto col passato imponeva alle stesse parole usate, non mi sembra che l'espressione *omnis eius expositio* potesse impiegarsi per comprendere un ventaglio di opere che non corrispondesse quantitativamente all'effettiva produzione del giurista. Quanto alla possibilità da parte dei professori di attingere liberamente da quelle opere nel condurre il loro insegnamento, se da un lato la pochezza dei riferimenti da Papiniano potrebbe far propendere per una risposta affermativa, d'altra parte il rigore con cui Giustiniano rivendica a se stesso il ruolo di unico interprete del diritto (cfr. relativamente all'attività legislativa G. BASSANELLI SOMMARIVA, *L'imperatore*

dell'imperatore, soprattutto quando lo si confronti con analoga presenza di altri giuristi⁸.

unico creatore ed interprete delle leggi e l'autonomia del giudice nel diritto giustiniano, Milano 1983, *passim*) e impone che la *recitatio* forense sia fatta esclusivamente dai tre volumi della sua compilazione (e in particolare dal Digesto, *Tanta*, 22: *neque enim licentiam aperimus ex tali codice in iudicium aliquid recitare, qui in quacumque sua parte [...] habet malitiam*) potrebbero far concludere in senso negativo. Peraltro proprio la pochezza di quei riferimenti e le dichiarazioni imperative di Giustiniano circa la *recitatio* potrebbero suggerire una risposta all'interrogativo: ch  per dare insegnamento della materia di cui a quei pochi riferimenti i professori dovevano necessariamente attingere in vario modo ad altri luoghi dello stesso autore e anche ad altri autori (si pensi per esempio alle implicazioni di una frase brevissima come D. 20.5.4, Papinianus l. 11 *responsorum*, *Cum solvendae pecuniae dies pacto profertur, convenisse videtur, ne prius vendendi pignoris potestas exerceatur*); quando per  poi si giungeva ad assegnare agli studenti il compito di tirare le somme di quell'insegnamento, magari per affidarne la sintesi alla memoria per la futura *recitatio*, allora la prescrizione imperiale esigeva che ci si limitasse a quei frammenti.

⁸ Nel totale la presenza di Papiniano nelle fonti giuridiche antiche, vuoi come autore diretto vuoi come citazione attraverso le parole altrui,   calcolata dal Lenel in 749 voci (cfr. LENEL, *Palingenesia I* cit., coll. 803-946): ma, naturalmente, l'impegno della ricostruzione palinogenetica delle opere, con il conseguente accorpamento o smembramento di vari passi, e la valutazione delle citazioni indirette fa s  che il numero dei frammenti ascrivibili ad opere del giurista, fattane la ricognizione frammento per frammento nelle pagine del Digesto, e lasciate al margine alcune incertezze, debba essere riportato in realt  a 592. In particolare, per le *quaestiones* si contano 268 passi; ma molte, almeno una sessantina, sono le citazioni indirette, tutte dalla voce di Ulpiano (il Lenel ne riporta anche cinque giustiniane, e una costantiniana). Per i *responsa* i riferimenti diretti nel Digesto sono 271, molti i luoghi incerti; ma si devono poi contare anche pi  di una cinquantina di citazioni indirette, da Ulpiano, Marciano, Paolo e dalla legislazione imperiale. I riferimenti alle *definitiones* sono 34 (il Lenel vi aggiunge una citazione dalla *Collatio*, 2.3). Dai *libri de adulteriis*, complessivamente considerati, si leggono nel Digesto 19 frammenti (altri, vari, derivano dalla *Collatio*). A completare il quadro della produzione di Papiniano di cui si ha memoria va citato anche un passo da un'opera greca, l' στινομικ ς μον βιβλος, riprodotto in D. 43.10.1, unico testo del titolo *de via publica et si quid in ea factum esse dicatur* (su cui, dopo G. SCHERILLO, *Note critiche su opere della giurisprudenza romana*. 2. *Papiniani* 'Αστινομικ ς μον βιβλος, in *IURA* 1, 1950, p. 204 ss., ora R. MARTINI, D. 43.10.1: *ex astunomik   monob blou tou Papinian  *, in *AARC* XV, 2005, p. 243 ss.).

Un confronto con la presenza nel Digesto di altri giuristi di un qualche spessore non   cos  favorevole a Papiniano come le parole laudative di Giustiniano potrebbero far credere. Non si parla di Ulpiano, che   il giurista pi  utilizzato, ed   presente, con le rilevate incertezze, per 2456 brani, n  di Paolo la cui presenza, come anche poi si dir , sarebbe documentata da 2057 frammenti a lui ascritti; ma di Pomponio, per esempio, presente per 578 frammenti, e Gaio 533, e poi anche Giuliano 457, Modestino 344, Scevola 310, Marciano 284, Giavoleno 205, Marcello 158, Celso 141, Africano 131, Labeone (anche indirettamente attraverso la voce di Paolo e Giavoleno) 110, Ermogeniano 107, Callistrato 100; e ancora Nerazio 64, Macro ugualmente 64, Alfeno 54, Fiorentino 42, ecc.

2. Et is erat in quartum annum omnis antiquae prudentiae finis: *Paolo*

Infatti sorprendentemente ben più ampia è la conoscenza che gli studenti giustinianeî potevano avere dal Digesto relativamente all'opera di Paolo⁹. I *responsa* di Paolo erano già materia di insegnamento nelle scuole pregiustiniane, e rispetto a questa circostanza Giustiniano commentava ancora una volta in termini negativi così:

Omnem 1 - ... Pauliana responsa per semet ipsos recitabant, neque haec in solidum, sed per imperfectum et iam quodammodo male consuetum inconsequentiae cursum. et is erat in quartum annum omnis antiquae prudentiae finis.

I *responsa* di Paolo sembrano essere l'unica opera paulina presa in considerazione nel programma delle scuole pregiustiniane (come poi del resto

⁹ Per quanto riguarda la conoscenza di Paolo attraverso le fonti antiche, questa è calcolata dal Lenel in 2094 riferimenti, diretti e indiretti (Palingenesia I cit., coll. 951-1308): anche in questo caso un quadro differente emerge da una ricognizione diretta nel Digesto, condotta frammento per frammento, che enumera 2057 passi paulini (ammettendo comunque la sbavatura di qualche decina dovuta all'incertezza di certe collocazioni, come, per esempio, le epitomi dei *pithana* di Labeone, o dei *digesta* di Alfeno, o di talune *notae* a Papiniano, ecc.).

Di conseguenza, se si guarda al Digesto, e considerandone sia la funzione nel foro sia quella nelle aule degli studi, la prevalenza della *lectura* di Paolo è innegabile. Peraltro va rilevato che pur nella differenza numerica, che potrebbe determinare una conseguenza addirittura diametralmente opposta, Papiniano è ricordato e il suo pensiero segnalato e celebrato (in particolare da Ulpiano) assai più di quanto non accada per Paolo, ed è assai rilevante riguardo a lui il numero delle citazioni indirette. Laddove per Paolo, complice anche la "crisi" del pensiero giuridico che travolge il secolo dopo di lui, si calcolano soltanto dalla penna dei suoi contemporanei e successori una citazione di Macro (D. 38.12.1) e quattro di Modestino (D. 26.6.2, D. 27.1.6, D. 27.1.13, D. 29.5.18) (che potrebbero poi essere anche compilatorie).

Qualche dato numerico su Paolo può essere utile relativamente alle opere maggiori, anche per un confronto con Papiniano. I *libri ad edictum* coprono 758 brani (nel calcolo del Lenel sono 767 riferimenti fra cui si contano un riferimento indiretto, giustiniano, e tre da altra fonte); e vi si devono aggiungere una decina, poco più, di stralci *ad edictum aedilium curulium*. Dai *libri ad Sabinum* derivano 323 passi (che il Lenel ricompone in 296). Dai *libri ad Plautium* si leggono 187 citazioni (il Lenel ne valuta 177, ma in ogni caso tutte riportate nel Digesto). E ancora: le *quaestiones* sono rappresentate da 156 brani; delle *sententiae* si legge in 131 *inscriptiones*; dai *libri ad Neratium* le citazioni sono 28; i *libri decretorum* sono presenti per 23 citazioni dirette, tutte riportate nel Digesto. L'opera paulina che conta più citazioni da fonti diverse dal Digesto è l'insieme dei *libri responsorum*, 154 le voci a lui riferite nella valutazione del Lenel, fra cui una indiretta dalla mano di Modestino (D. 26.6.2.5) e 26 da altre fonti: in concreto, però, l'opera è effettivamente presente nel Digesto per 131 brani che portano nell'*inscriptio* quella intitolazione.

anche in quelle successive alla riforma): di essi erano studiati, e *per semet ipsos*¹⁰, solo 18 libri sui 23 totali, e non nella loro completezza organica, ma per stralci. Era questo – lo si legge – il programma del quarto anno. E a questo Giustiniano sostituisce e contrappone lo studio di dieci dei libri del suo Digesto.

Infatti l'imperatore aveva disposto che al secondo anno, oltre alla *pars de iudiciis* o *de rebus* che il maestro avesse prescelto a sua discrezione (cioè i libri 5-11 o, in alternativa, 12-19), dovessero essere materia di studio quattro libri del gruppo dei quattordici successivi 23-36 riguardanti la materia della dote, della tutela, del testamento e dei legati, e precisamente i primi di ciascuna sezione (23, 26, 28, 30), *ceteris decem oportuno tempore conservandis*¹¹.

È tempo, dunque, nel quarto anno, di riprendere in mano quei dieci libri.

*Omnes 5 – ... pro responsis autem prudentissimi Pauli, quae antea, ex libris viginti tribus vix in decem et octo recitabant, per iam expositam confusionem eos legentes, decem libros singulares, qui ex quattuordecim quos antea enumeravimus supersunt, studeant lectitare : multo maioris et amplioris prudentiae ex eis thesaurum consecuturi, quam quem ex Paulianis habebant responsis*¹².

¹⁰ Sul problema, che involge il metodo dell'apprendimento nella fase finale degli studi, e successivamente l'introduzione di un quinto anno, cfr. GIOMARO, *op. cit.*, p. 115 ss. e poi 145 ss. Ne hanno trattato in particolare Collinet (P. COLLINET, *Histoire de l'école de droit de Beyruth*, Parigi 1925, p. 207 ss.), particolarmente attento agli schemi dell'insegnamento, e soprattutto Scheltema (H.J. SCHELTEMA, *L'enseignement de droit des antecessors*, Leiden 1970, p. 7 ss.), preoccupato in particolare dalle difficoltà che gli studenti di lingua greca potevano incontrare nello studio di opere prodotte in lingua latina (sul problema del bilinguismo, già auspicato e promosso fin dai tempi di Quintiliano, *Inst. orat.* 1.1.12, si veda anche F. PASCHOUD, *Storia e geografia della cultura tardo antica*, in AA.VV., *Storia di Roma*, a cura di A. Schiavone, 3. *L'Età tardo antica*, II. I luoghi e le culture, Torino 1993, p. 703 ss.). In particolare anche CAMPOLUNGI, *op. vol. cit.*, p. 385 ss.

¹¹ Appunto i dieci escerpiti fra quelli, quattordici, che vanno dal 23 al 36, che non erano stati studiati nel secondo anno perché “*neque possibile est neque anni secundi tempus sufficit ad istorum quattuordecim librorum magistra voce eis tradendorum recitationem*”: in tutto costituiscono una *collectio* – come dice Giustiniano – che tratta di dote, tutela, testamento, legati e fedecommissi (“*tripertiti voluminis, quod pro dotibus composuimus, [...] ex duobus autem de tutelis et curationibus [...] et ex gemino volumine de testamentis [...] et ex septem libris de legatis et fideicommissis et quae circa ea sunt*”).

¹² È interessante ricostruire dalle parole imperiali il percorso di questo studio: “*.... iudiciis vel de rebus, adiungi in secundi anni audientiam volumus quattuor libros singulares, quos*

In questo caso la sostituzione *pro responsis prudentissimi Pauli* non è giustificata da una particolare presenza dei frammenti del giurista all'inizio dei titoli, né da una loro particolare frequenza¹³.

Infatti i brani che nel Digesto riportano a scritti paulini sarebbero nel totale 2057), derivati da un ventaglio di opere considerevole¹⁴: com'è noto Paolo è il giurista più utilizzato nella compilazione dopo Ulpiano. Se poi si considera la sua presenza in rapporto a quella di Papiniano, un confronto fra il numero di brani ascrivibili a opere dell'uno e dell'altro è oltremodo eloquente: 2057 i frammenti paulini contro 592 frammenti papiniani.

Con tutto ciò, invero, sorprende che mentre a proposito di Papiniano l'esaltazione autolaudativa di Giustiniano risulta certamente tangibile e si spinge ad elencare tutte le opere papiniane utilizzate dai compilatori (che non sono molte), lo stesso non è per Paolo.

Infatti attraverso le *inscriptiones* del Digesto si ascrivono al nome di Papiniano soltanto le quattro opere ricordate dalla costituzione *Omnem*, scandite in libri, e un solo *liber singularis*, il *liber singularis de adulteriis*, che fra l'altro si propone come strano, inutile (?), doppione rispetto ad altra opera papiniana che è costituita dai *libri tres de adulteriis*; ma non è l'unico caso di perplessità di questo genere.

ex omni compositione quattuordecim librorum excerptissimus : ex collectione quidem tripartiti voluminis, quod pro dotibus composuimus, uno libro excerpto. ex duobus autem de tutelis et curationibus uno : et ex gemino volumine de testamentis uno : et ex septem libris de legatis et fideicommissis et quae circa ea sunt simili modo uno tantum libro. hos igitur quattuor libros, qui in primordiis singularum memoratarum compositionum positi sunt, tantummodo a vobis eis tradi sancimus, ceteris decem oportuno tempore conservandis : quia neque possibile est neque anni secundi tempus sufficit ad istorum quattuordecim librorum magistra voce eis tradendorum recitationem". Praticamente dei 14 libri, dal 23 al 36, quattro sono studiati appunto nell'anno di riferimento e gli altri dieci successivamente; dei quattro è fatta la *recitatio* attraverso la voce *magistra* dei professori, gli altri dieci sono lasciati all'impegno personale autonomo e all'acquisita capacità degli studenti dell'ultimo anno.

¹³ È forse opportuno eseguire una verifica analoga a quella condotta per Papiniano, in rapporto alla presenza di brani estratti dalle opere di Paolo (in particolare dai suoi *responsa*) in ispecie in quei dieci libri. Nel totale, in tutto il Digesto, si ascrivono a Paolo, come si è detto, 2057 frammenti (poco più); in particolare nei dieci libri che Giustiniano propone *pro responsis prudentissimi Pauli* i frammenti paulini sono 321 (ovvero 478 se si conteggiano anche i quattro libri 23, 26, 28, 30 già studiati): ma risultano tratti dai *responsa* soltanto 32 brani.

¹⁴ Nel tentativo di ricostruzione delle opere originali di Paolo il Lenel ne conta nel totale 2094 (cfr. *Paligenesia Iuris Civilis*, I, Lipsia 1889, coll. 951 ss.); compresi naturalmente i passi che nel Digesto sarebbero stati accorpati o smembrati, comprese citazioni che non derivano dalla compilazione giustiniana, e fatto salvo qualche brano di incerta origine e provenienza.

opere di Papiniano in più libri	<i>Libri singulares</i> di Papiniano
<i>De adulteriis libri</i> II	<i>De adulteriis l.s.</i>
<i>Definitionum libri</i> II	
<i>Quaestionum libri</i> XXXVII	
<i>Responsorum libri</i> XIX	

Parallelamente le *inscriptiones* del Digesto riferiscono invece a Giulio Paolo una numerosa successione di opere in più *libri* (dai 23 *libri* dei *Brevia*, agli 80 *libri ad edictum*, dai 10 *libri Ad legem Iuliam et Papiam*, ai 18 *Ad Plautium*, dai 16 *Ad Sabinum*, ai 26 delle *Quaestiones*, dai 7 delle *Regulae*, ai 23 dei *responsa*, ecc., per dire soltanto delle opere più corpose per quanto riguarda il numero dei libri che le compongono), cui si aggiunge una ancor più numerosa serie di *libri singulares*, ben 61, i cui temi spaziano dal diritto matrimoniale al processo, dalla tutela al regime che oggi potremmo chiamare penitenziario, dal diritto successorio alle problematiche del diritto pubblico, ecc.

L'elenco a schema della produzione di Paolo è il seguente¹⁵:

opere in più libri	<i>libri singulares</i>
1. <i>De adulteriis libri</i> III (12 passi)	1. <i>De actionibus l.s.</i> (solo <i>Index</i>)
2. <i>Brevium (ad edictum) libri</i> XXIII (15 passi)	2. <i>De adsignatione libertorum l.s.</i> (5 passi)
3. <i>De censibus libri</i> II (1 passo)	3. <i>De adulteriis l.s.</i> (5 passi)
4. <i>Decretorum libri</i> III (25 passi)	4. <i>De appellationibus l.s.</i> (3 passi)
5. <i>περὶ δυσσποσπάστων</i> (in greco, 1 passo) ¹⁶	5. <i>De articulis liberalis causae l.s.</i> (1 passo)

¹⁵ Nell'elenco l'indicazione dei brani individuabili per ciascuna opera (e posta entro le parentesi) è fatta seguendo la ricostruzione palinogenetica del Lenel che riordina sulla base delle sue ipotesi l'originaria struttura dei testi (in particolare i più lunghi e complessi) elencando anche, nel totale, testimonianze non derivate dal Digesto.

¹⁶ Non ne abbiamo notizia dalle *inscriptiones* del Digesto, né dall'*Index*. Tuttavia ne riporta menzione il Lenel (*Palinogenesia* I cit., col. 966) desumendo la notizia dalla *glossa Labbaei v. de tigno*. Il passo, in lingua greca, espone in sintesi la disciplina giudiziaria prevista nel caso di impiego di materiali altrui nelle costruzioni, la previsione delle XII tavole circa l'*actio de tigno iuncto*, la concorrenza con l'*actio ad exhibendum* e la *reivindicatio*; e nell'ultima riga cita l'adesione di Paolo nel primo libro *περὶ δυσσποσπάστων*: Τῇ τῆς Δετίγνου προσηγορία πᾶσα ὕλη σημαίνεται, δι' ὃν οἰκοδομεῖν οἶόν τε, καὶ χώρα ταύτῃ τῇ ἀγορῇ, ὅτε ἄλλοτρίαι ὕλαι βληθῶσιν εἰς οἰκοδομήν. οὔτε γὰρ ἀφαιροῦνται οὔτε

6. <i>Ad edictum libri LXXX (ad edictum l. 78 + ad edictum aedilium curulium l. 2) (767 passi)</i>	6. <i>De centumviralibus iudiciis l.s. (3 passi)</i> ¹⁹
7. <i>Alfeni digesta a Paulo epitomata (44 sono i frammenti con inscriptio simile)</i> ¹⁷	7. <i>De cognitionibus l.s. (7 passi)</i>
8. <i>Labeonis pithana a Paulo epitomata (34 sono i frammenti con simile inscriptio)</i> ¹⁸	8. <i>De conceptione formularum l.s. (1 passo)</i>
	9. <i>De concurrentibus actionibus l.s. (2 passi)</i>
	10. <i>De donationibus inter virum et uxorem l.s. (solo Index)</i>

κδικούνται· ὁ γὰρ δυοδεκάδελτος ταύτην ἐπενόησε τὴν ἀγογὴν εἰς τὸ ἀπαιτεῖσθαι τὸ διπλοῦν τοῦ τιμήματος καὶ μὴ ἀναγκάζεσθαι τὸν κτίσαντα καταλῦσαι τὸν οἰκόν. τῆς ἑαυτῆς γὰρ προνοίας ἡξίωσεν ὁ δυοδεκάδελτος τὰς οἰκίας καὶ οὔτε τῇ ἀδεξιβένδουμ χώραν δέδωκεν οὔτε τῇ ἱρέμ <naturalmente è il translitterato dal latino *in rem*, cui qui manca la, “v”; come prima e più oltre *ad exhibendum*>, ἐφ’ ὅσον συνέστηκεν ἡ οἰκία. εἰ δὲ συμβῇ τὸ οἶκημα καταπεσεῖν ἐκ τινος αἰτίας, τότε ὁ τῆς ὕλης δεσπότης, εἰ μὴ ἔφθασε λαβεῖν τὸ διπλοῦν τίμημα διὰ τῆς Δετίγνου, δύναται κινεῖν καὶ ἱνρὲμ καὶ ἀδεξιβένδουμ καὶ τὰς ὕλας ἐνδικεῖν, εἰ καὶ πρότερον ἐκωλύετο, εἰ μήπου ἐν εἰδήσει τοῦ εἶναι ἀλλοτρίαν ὁ ταύτην ἐμβαλὼν τοῖς οἰκήμασιν ἐνέβαλεν. οὕτω γὰρ καὶ ὁ Παῦλος ἐν τῷ α’ περὶ δυσασοσπάστων βιλίῳ αὐτοῦ ἐδίδασκεν. Cosa significa questo titolo? Le cose imprescindibili? le cose di cui non si può fare a meno? da cui non ci si sa o non ci si può staccare? da cui non possiamo astenerci? Ed in che senso tutto ciò? Nel senso delle *res aureae* di Gaio? È, purtroppo, un interrogativo destinato a non avere risposta.

¹⁷ Non è chiaro dalle *inscriptiones* se il dato numerico che vi compare si riferisca al libro dell’opera commentata o alla partizione interna dell’epitome di Paolo. Poiché le *inscriptiones* documentano al massimo fino all’ottavo libro (*Alfenus libro octavo digestorum a Paulo epitomatorum*: D. 32,61 e D. 33,2,40) contro i quaranta di cui constava l’opera originaria dei *digesta* di Alfenio, si potrebbe pensare che l’epitome sia costruita come opera autonoma. Al confronto fra l’epitome anonima in 7 libri e quella paulina in almeno 8 libri con tutta la produzione alfeniana Hans-Jörg Roth ha dedicato un ampio studio da cui deduce che, mentre l’epitomatore anonimo segue la sistematica editale, Paolo preferisce rimanere più aderente alla fonte e seguire l’ordine peculiare dell’opera originale di Alfenio: ne deduce, quindi, che l’epitome di Paolo non può essere – come aveva ipotizzato certa dottrina – un estratto dell’epitome dell’anonimo, e, in particolare, deve essere ricondotta ad epoca precedente il 211 d.C. (cfr. H.-J. ROTH, *Alfeni Digesta. Eine spätrepublikanische Juristenschrift*, Berlin 1999, in part. p. 185 ss.). Da rilevare, infine, il carattere didattico dell’opera, che tale era, doveva essere, nell’originale del giurista della repubblica, e tale rimane nell’epitome del giurista dell’età dei Severi (*op. ult. cit.*, p. 102 ss. e poi 201 ss.).

¹⁸ Analoga considerazione (vedi nt. precedente) va fatta per l’epitome paulina ai *pithana* di Labeone, che doveva estendersi per almeno 8 libri (cfr. D. 49.15.30, *Labeo libro octavo pithanōn a Paulo epitomatorum*). Cfr. W. FORMIGONI, *Πιθανῶν a Paulo epitomatorum libri VIII. Sulla funzione critica del commento del giurista Julius Paulus*, Milano 1996. Molto è

9. <i>De fideicommissis libri III</i> (18 passi)	11. <i>De dotis repetitione</i> (1 passo)
10. <i>Imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum libri VI</i> (4 passi)	12. <i>De excusationibus tutelarum l.s.</i> (7 passi)
11. <i>Institutionum libri II</i> (5 passi)	13. <i>De extraordinariis criminibus l.s.</i> (solo Index)
12. <i>De iure fisci libri II</i> (1 passo)	14. <i>De forma testamenti l.s.</i> (1 passo)
13. <i>De iurisdictione tutelari (editio secunda)</i> (1 passo)	15. <i>De gradibus et adfinibus et nominibus eorum l.s.</i> (1 passo, ma molto lungo)
14. <i>Ad legem Aeliam Sentiam libri III</i> (10 passi)	16. ὑποθηκάρια μονόβιβλος (in greco, solo Index)
15. <i>Ad legem Iuliam libri II</i> (1 passo)	17. <i>De iniuriis l.s.</i> (2 passi)
16. <i>Ad legem Iuliam et Papiam libri X</i> (49 passi)	18. <i>De inofficioso testamento l.s.</i> (5 passi)
17. <i>Manualium libri III</i> (37 passi)	19. <i>De instrumenti significatione l.s.</i> (2 passi)
18. <i>Ad Neratium libri IV</i> (29 passi)	
19. <i>(Notae)</i>	

stato scritto sui *pithana* di Labeone visti attraverso la lente del giurista severiano. Ma più che valutare, con resoconto di dottrina (in part. p. 2 s. e ntt. relative), come si debba interpretare la posizione di Paolo partendo dal presupposto di una sua totale contrapposizione al predecessore augusteo, si deve forse cogliere l'interesse dello stesso Paolo nell'approfondimento di un metodo, quello della "massima", antesignana della *regula*, che nella teoria del filosofo greco Carneade "indicava il massimo grado di conoscenza possibile, ma escludeva, nel contempo, che fosse possibile esprimere verità assolute e incontestabili" (p. 161 s.). Invero, come anche rilevava Talamanca (cfr. M. TALAMANCA, I "*Pithanà*" di Labeone e la logica stoica, in *IURA* 26, 1975, p. 1 ss.), i *pithana* testimoniano consolidato un metodo di astrazione, proprio della giurisprudenza classica e che appare in tutta evidenza nelle massime labeoniane, che, ridotto il caso ai suoi elementi essenziali, vi applica una soluzione senza nessun accenno alle motivazioni sottostanti. Ma non va trascurato – obietta la Formigoni – che proprio la critica paulina e la sua ripetuta denuncia di quel metodo, ne ha messo in mostra le caratteristiche della struttura, fondamentalmente "condizionale", per cui la soluzione, in quanto rapportata al diritto individuato fino a quel momento in relazione al caso concreto, consente che possa essere sottoposta a correzione quando cambi qualcuno degli elementi presupposti. Invero, sembra un po' troppo difficile intravedere l'elemento condizionale in assiomi come *Si qua aqua nondum apparet, eius iter ductus constitui non potest* (D. 8.5.21), o *Si navem cum instrumento emisti, praestari tibi debet scapha navis* (D. 33.7.29), o ancora *Si qua poena est, multa est: si qua multa est, poena est* (D. 50.16.244). Ma certamente quel metodo e quella critica dovettero essere un ottimo banco di prova per la costruzione dei *responsa*.

¹⁹ Ovvero, secondo altra lettura, *De septemviralibus iudiciis l.s.*

20. <i>De officio proconsulis libri II</i> (5 passi)	20. <i>De intercessionibus feminarum l.s.</i> (1 passo)
21. <i>Ad Plautium libri XVIII</i> (177 passi)	21. <i>De iure codicillorum l.s.</i> (5 passi)
22. <i>Quaestionum libri XXVI</i> (155 passi)	22. <i>De iure libellorum l.s.</i> (1 passo)
23. <i>Regularum libri VII</i> (11 passi)	23. <i>De iure patronatus l.s.</i> (3 passi)
24. <i>Responsorum libri XXIII</i> (154 passi)	24. <i>De iure patronatus, quod ex lege Iulia et Papia venit l.s.</i> (solo Index)
25. <i>Ad Masurium Sabinum libri XVI</i> (296 passi)	25. <i>De iure singularis l.s.</i> (3 passi)
26. <i>Sententiarum ad filium libri V</i> (141 passi)	26. <i>De iuris et facti ignorantia l.s.</i> (1 passo lungo)
27. <i>Ad Vitellium libri IV</i> (30 passi)	27. <i>Ad legem Cinciam l.s.</i> (1 passo)
	28. <i>Ad legem Falcidiam l.s.</i> (4 passi)
	29. <i>Ad legem Fufiam Caniniam l.s.</i> (2 passi)
	30. <i>Ad legem Vellaeam l.s.</i> (solo Index)
	31. <i>De legibus l.s.</i> (solo Index)
	32. <i>De legitimis hereditatibus l.s.</i> (solo Index)
	33. <i>De liberali causa l.s.</i> (1 passo)
	34. <i>De libertatibus dandis l.s.</i> (3 passi)
	35. <i>Ad municipalem l.s.</i> (2 passi)
	36. <i>De officio adsectorum l.s.</i> (4 passi)
	37. <i>De officio praefecti urbis l.s.</i> (1 passo)
	38. <i>De officio praefecti vigilum l.s.</i> (5 passi)
	39. <i>De officio praetoris tutelaris l.s.</i> (2 passi)
	40. <i>Ad orationem divorum Marci Antonini et Commodi l.s.</i> (2 passi) ²⁰

²⁰ Il Lenel (Palingenesia I cit., 1145 e 1147) propone di correggere in *Ad orationem divi Severi et Commodi l.s.*

41. *Ad orationem divi Severi l.s.* (3 passi)
42. *De poenis militum l.s.* (5 passi)
43. *De poenis omnium legum l.s.* (3 passi)
44. *De poenis paganorum* (6 passi)
45. *De portionibus quae liberis damnatorum conceduntur l.s.* (2 passi)
46. *De publicis iudiciis l.s.* (5 passi)
47. *Ad regulam Catonianam l.s.* (1 passo)
48. *Regularum l.s.* (8 passi)
49. *De secundis tabulis l.s.* (3 passi)
50. *De senatusconsultis l.s.* (1 passo)
51. *Ad senatusconsultum Claudianum l.s.* (1 passo)
52. *Ad senatusconsultum Libonianum l.s.* (1 lungo passo)
53. *Ad senatusconsultum Orfitianum l.s.* (2 passi)
54. *Ad senatusconsultum Silanianum l.s.* (3 passi)
55. *Ad senatusconsultum Tertullianum l.s.* (5 passi)
56. *Ad senatusconsultum Tertulianum et Orphitianum l.s.* (1 passo)
57. *Ad senatusconsultum Turpillianum l.s.* (3 passi)
58. *Ad senatusconsultum Vellaeianum l.s.* (1 passo)
59. *De tacitis fideicommissis l.s.* (2 passi)
60. *De testamentis l.s.* (1 passo)
61. *De usuris l.s.* (1 passo lungo)
62. *Variarum lectionum l.s.* (3 passi)

L'insieme di tutte queste opere scandite in libri costituisce una produzione di grande livello. Forse troppo grande per un uomo di palazzo.

Come è possibile che un funzionario imperiale, la cui attività pubblica e politica si estende senza interruzione dalla corte di Settimio Severo (146-211 d.C.) a quella di Alessandro (208-235), attraversando le vicissitudini del regno di Eliogabalo (203-222) e l'esilio da lui subito²¹, possa aver avuto il tempo e la serenità necessari per dedicarsi a simile produzione letteraria? così varia e così numerosamente cospicua?

Eppure di tutta questa varietà di opere pauline nella costituzione *Omniem* non si fa parola e la produzione di Paolo rimane rappresentata dai soli 23 libri dei *responsa*.

Una circostanza, questa, su cui è opportuno soffermare il pensiero.

3. *Recitatio* scolastica e *recitatio* forense

È forse opportuna a questo punto una breve riflessione (e nello specifico una rassegna) relativamente alla terminologia utilizzata nelle fonti per esprimere l'atto dell'esposizione del pensiero, quando, attraverso tale esposizione, il pensiero stesso debba assumere una certa rilevanza e quando si voglia o si debba conseguire un determinato fine: è quanto si ripropone l'insegnante nel compimento del suo ufficio. Va da sé che mentre consideriamo la diversa utilizzazione terminologica pertinente all'esposizione, parallelamente verrà in evidenza anche la varietà delle espressioni usuali e del lessico relativi all'atto di recezione del pensiero stesso, e come questo poteva essere variamente rappresentato, considerazione di particolare rilevanza nell'esame del rapporto docente-discente.

Si tratta chiaramente di un problema retorico che può dirsi, addirittura, collegato alla tripartizione dei generi del discorso, deliberativo, epidittico e giudiziario, ma spazia anche al di là di quella, quando quella classificazione dei *genera dicendi*²² la si intenda in senso limitato, troppo rigidamente e

²¹ Circa le vicende della vita di Giulio Paolo si veda R. ORESTANO, v. "Paolo (*Julius Paulus*)", in *NNDI* XII, p. 362 ss. Un più circostanziato discorso, con l'ulteriore bibliografia, in H. TAPANI KLAMI, *Julius Paulus. Comments on a Roman Lawyer's Career in the III Century*, in *Sodalitas* 4, Napoli 1984, p. 1829 ss., che ripercorre in sintesi le linee di una ricerca già pubblicata nel 1969: si lamenta il fatto che "a monograph on Paul is lacking", e, citando Honoré (A.M. HONORÉ, *The Severian Lawyers*, in *SDHI* XXVIII, 1962, p. 162, p. 222, p. 226), che "Paul remains a rather shadowy figure".

²² Richard Bauman parla del genere come di "stile di discorso concepito in vista della

retoricamente indirizzata alla disciplina dei “grandi” discorsi. Il linguaggio e il modo di porgere le idee hanno un’importanza basilare anche in contesti meno “magniloquenti”²³, com’è quello finalizzato all’insegnamento, e in particolare all’insegnamento del diritto²⁴.

produzione e ricezione di un particolare tipo di testo” (Cfr. R. BAUMAN, *Genere del discorso*, in A. Duranti (a cura di), *Culture e discorso. Un lessico per le scienze umane*, Roma 2002, p. 127 ss., in part. p. 127).

²³ Già in ambito giuridico non forense la dottrina ha avuto modo di trattare della differenza di sfumatura fra la *dictio*, il semplice dire, e, per esempio, la *editio*, che nella procedura formulare sottolinea particolari momenti processuali in cui l’attore dà al convenuto comunicazione ufficiale dell’azione che intende intraprendere contro di lui, una comunicazione che in tale forma assume via via la necessaria pubblicità (cfr. A. BISCARDI, *Lezioni sul processo romano antico e classico*, Torino 1968, p. 129 ss.), talchè, unita all’atto contrapposto di recezione del convenuto (l’*accipere* o *suscipere iudicium*) e con l’intervento del magistrato, produce gli effetti della *litis contestatio*: *edere est etiam copiam describendi facere: vel in libello complecti et dare: vel dictare. Eum quoque edere Labeo ait, qui producat adversarium suum ad album et demonstret quod dictaturus est vel id dicendo, quo uti velit* (D. 2.13.1.1). È appunto dalla solennità di questo *edicere* che si comprende come la radice tematica possa essere utilizzata anche per designare la voce solenne del magistrato (e poi dell’imperatore), espressa appunto nell’*edictum*. Si precisa poi in tema contrattuale come, per esempio, la semplice *dictio dotis* presenti caratteri meno intensi di una vera e propria *promissio*, che assume maggior solennità ed ha valore contrattuale. E ugualmente è istituzionalmente noto come la solennità implicita di una sola parola come il verbo *spondeo* in luogo di *stipulor* potesse significare in antico la basilare differenza che ha originato lo sviluppo della *stipulatio* (per tutti V. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*³, Napoli 1934, p. 312 ss. e p. 390 ss.).

²⁴ In termini vicini al tema che vogliamo trattare, si può rilevare la differenza che intercorre nella varia terminologia utilizzata nell’atto di emanazione (e di divulgazione e quindi recezione) di una legge o costituzione imperiale. Qui incontriamo un’interessante varietà di espressioni fra: il *data* (per es. il *Data epistula prid. k. Iul. Mediolano Constantio A. X et Iuliano C. III cons.* di C. 1.3.3, di Costantino, o anche il giustiniano *Data octavo decimo kalendas Ianuarias Constantinopoli Lampadio et Oreste viris clarissimis consulibus* di C. 1.17.1, ecc.) che si legge talora nella *subscriptio*, con il quale si suggerisce quasi un accento sull’autore della disposizione o sul tempo e luogo della stessa; il *posita* o *proposita* o *accepta* che rende l’idea dell’affissione pubblica in luogo facilmente accessibile alla pubblica notorietà (per es. il *iam a nobis lex posita est* di C. 6.58.13.1, o il *Proposita V kal. Dec., acc. XVII kal. Ian. Thamugadi Urso et Polemio cons.* di CTh. 6.22.2); il *subscripta* che compare in quasi tutta la legislazione diocleziana, e che testimonia la prassi di una attestazione della paternità del documento (come prescrivono per i rescritti Diocleziano e Massimiano in C. 1.23.3, *Sancimus, ut authentica ipsa atque originalia rescripta et nostra manu subscripta, non exempla eorum, insinuentur*, e come attesta per esempio C. 3.33.11, *Subscripta IIII k. Oct. Viminaci CC. cons.*); il *lecta* che propone l’immagine dell’assemblea pubblica radunata per prendere atto dei contenuti e delle formalità dell’emanazione della legge (un es. per tutti il *Lecta apud acta XI k. Iul. Gallicano et Symmacho cons.* di C. 3.39.4: ma si veda il problema delle ripetute acclamazioni per la pubblicazione del Codice Teodosiano in L. ATZERI, *Alcuni problemi relativi ai costituzionali*, in AARC XVI, 2007, p. 259 ss.; ID., *Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente*, Berlino, 2008, *passim*; E. DOVE-

In particolare per quanto riguarda l'insegnamento-apprendimento nella scuola già Quintiliano, nelle sue *Institutiones oratoriae*, potrebbe offrire un'ampia rassegna della terminologia appropriata²⁵.

Ma nello specifico la costituzione *Omnem* è particolarmente significativa da questo punto di vista.

Il sapere, nel caso il sapere giuridico, viene materializzato (talora è una parte delle leggi, la *prima pars legum*, la *pars de iudiciis*, la *pars de rebus*, talora addirittura il libro), e *tradere* e *accipere*, con le suggestioni concrete che suscitano, sono i termini più comuni e ripetuti ad indicare da un lato la lezione del professore e dall'altro l'ascolto dello studente: trentasei libri del Digesto – dice l'imperatore – *sufficere tam ad vestram expositionem quam ad iuventutis eruditionem iudicamus*, ma poi coniuga variamente il *tradere* per diciannove volte e l'*accipere* per nove volte; tre volte chiama *auditores* gli studenti e una volta parla della loro *audientia*; e leggiamo anche di un *imponere animis* e di un *anplectare animis*.

L'acquisizione del sapere giuridico viene considerato come una strada, che, facilitata nel suo difficile percorso iniziale dall'attività del professore (*iter eis aperiebatur*), potrà poi essere percorsa autonomamente e con facilità (*quatenus tam prudentia vestra quam ceteri antecessores, qui eandem artem in omne aevum exercere maluerint, nostris regulis observatis inclutam viam eruditionis legitimae possint ambulare*).

Termini ambivalenti, sia per l'insegnamento *a voce magistra* sia per

RE, *Epifania politica del Theodosianus. La pubblicazione romana del Codex*, in *Mélanges de l'École française de Rome, Antiquité*, 2013, pp. 125 ss.); il *recitata*, che sottolinea con maggior enfasi l'ufficialità di tale lettura (per esempio il *D. XV k. Aug. Aquileia; recitata apud Vettium Rufinum pu. in senatu non. Sept. Constantino A. V et Licinio C. cons.* del 319 in *C. 6.60.1*; o la serie dei quattordici passi di *leges* del 529 “*recitate*” *septimo miliario in novo consistorio palatii Iustiniani d. III k. Nov. Decio cons.*, su cui M. BIANCHINI, *La subscriptio delle leges giustinianee del 30 ottobre del 529*, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino 1999, p. 47 ss., ora in ID., *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino 2009, p. 115 ss.).

²⁵ Cfr. M.L. BICCARI, *Dalla narratio retorica all'intentio giudiziale*, in corso di ultimazione, in part. il capitolo secondo, e precisamente il paragrafo su “La formazione del *perfectus orator* fra tradizione retorica e sapere giuridico. L'insegnamento del *grammaticus* e l'insegnamento del *rhetor*”). Sull'importanza di Quintiliano e del suo insegnamento anche nell'ambito del diritto si veda M. BETTINAZZI, *La lex Roscia e la declamazione 302 ascritta a Quintiliano. Sull'uso delle declamazioni come documento dell'esperienza giuridica romana*, in J.L. Ferrary, *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, p. 515 ss.; ID., *La legge nelle declamazioni Quintilianee: una nuova prospettiva per lo studio della lex Voconia, della lex Iunia Norbana e della lex Iulia de adulteriis*, Saarbrücken 2014, che dà forza all'interessante figura del “declamatore” nel panorama del processo romano.

l'*audientia* degli studenti, sono il *legere* (o anche *lectitare*, quando si tratta dell'impegno richiesto in rapporto ai dieci libri da studiare *pro responsis prudentissimi Pauli*, di cui si è detto sopra, o *perlegere*, relativamente allo studio individuale dell'ultimo anno e alla formazione complessiva: *omnibus eis legitimis arcanis reseratis nihil habeant absconditum, sed omnibus perlectis*) e il *recitare*, che richiama direttamente la *recitatio* processuale (oltrechè la *recitatio* delle leggi).

Conseguentemente, considerando la valenza pregnante di concretezza che il verbo *recitare*, e derivati, assumono nella sequenza della terminologia che interessa l'esposizione orale del pensiero e la sua recezione (in particolare per quel che riguarda l'emanazione delle leggi, nonchè, attraverso la cost. *Omnem*, per quel che riguarda l'insegnamento), appare in tutta effettività il valore della *recitatio* forense, la quale, propriamente, non viene ad essere semplice citazione di nomi e di teorie, ma vera e propria adduzione di opinioni "autentiche", o quanto più possibile "autentiche". E il primo strumento che consente di riportare l'opinione altrui, e di conferirle al contempo una sembianza di autenticità, quando questa autenticità non può essere comprovata con il testo scritto, è la memoria: il testo viene letteralmente "recitato".

Relativamente al valore della "memoria" dice Quintiliano che rientra fra i compiti del *grammaticus* (e quindi ancora nel primo stadio del percorso dell'insegnamento-apprendimento scolastico) quello di sollecitare le capacità mnemoniche del giovane allievo, allenandole ed esercitandole con il mandare a mente piccoli brani, e storie, aneddoti e passi scelti, vagliando opportunamente gli autori, e privilegiando primi fra tutti oratori e storici. Con frequenza periodica, "com'è d'uso" (*ut moris est*), i giovani sono invitati a dar saggio di sé – a orgoglio dei loro padri – recitando le cose scritte da loro stessi; così, con maggior profitto, imparino a recitare gli scritti altrui: *abundabunt autem copia verborum optimorum et compositione ac figuris iam non quaesitis, sed sponte et ex reposito velut thesauro se offerentibus*. In tal modo oltre al perfezionamento della terminologia, del linguaggio in generale e delle forme sintattiche *accedit his et iucunda in sermone bene a quoque dictorum relatio et in causis utilis. Nam et plus auctoritatis adferunt ea, quae non praesentis gratia litis sunt comparata, et laudem semper maiorem*: e il giovane apprende a "ritenere i pensieri altrui più che i propri e quelli che si saranno soffermati prolungatamente in codesto più difficile genere di fatica fisseranno ormai nella mente senza fastidio le loro composizioni già diventate familiari, si abitueranno al meglio ed avranno nel loro bagaglio personale di che imi-

tare e, senza accorgersene, si esprimeranno in quello stile che già avranno assimilato”²⁶.

Lo stesso Cicerone aveva ricordato come lodevole pratica antica il fatto che le XII tavole fossero imparate a memoria dai ragazzi: *Iam cetera in XII minuendi sumptus sunt lamentationisque funebris, translata de Solonis fere legibus. ‘Hoc plus’ inquit ‘ne facito. Rogum ascea ne polito.’ discebamus enim pueri XII ut carmen necessarium, quas iam nemo discit* (de leg. 2.23.59)²⁷; questo evidentemente aveva consentito di conservarne la traccia anche lessicale nonostante la loro distruzione nell’incendio gallico del 390 a.C.; questo in una eventuale utilizzazione nel discorso (per esempio forense) poteva consentire ad un qualsiasi interlocutore di ri-conoscere e meglio comprendere la citazione.

Ma tornando a considerare il valore della *recitatio* nei secoli tardoantichi una riflessione va fatta a proposito della legge riportata in CTh. 1.4.1, la legge c.d. delle citazioni. Non per nulla, dopo aver indicato come eccellenti i nomi di Ulpiano, Paolo, Gaio, Papiniano e Modestino, relativamente agli altri la legge equipara la produzione dei codici, in cui si può aver visione e dunque certezza assoluta del dettato del singolo pensiero (*eorum quoque scientiam, quorum tractatus atque sententias praedicti omnes suis operibus miscuerunt, ratam esse censemus, ut Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli, omniumque, quos illi celebrarunt, si tamen eorum libri, propter antiquitatis incertum, codicum collatione firmentur*), alla *recitatio* dei grandi giuristi di cui in precedenza, i dettati dei quali potevano essere appresi nell’insegnamento delle scuole, nei vari anni, e dunque essere a tutti noti (*Papiniani, Pauli, Gaii, Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamus ita, ut Gatum quae Paulum, Ulpianum et cunctos comitetur auctoritas, lectionesque ex omni eius opere recitentur*)²⁸.

²⁶ Cfr. Quint., *Inst. orat.* 2.7.3-4, trad. di R. Faranda e P. Pecchiura, *L’Istituzione Oratoria di Marco Fabio Quintiliano*, vol. 1, Torino 1979, p. 255).

²⁷ Cfr. anche Plaut, *most.*, v. 126: *Item parentes fabri liberorum sunt. Hi fundamenta substruunt, expoliunt, docent litteras, iura, leges. Sed postquam adoleverunt, cernitur, quo eventus aedificatio*. Si veda poi, in particolare, quanto rileva una fonte epigrafica come Dessau, *ILS*, III, 8987 circa, per esempio, i tre livelli di conoscenza, XII tavole, editto e costituzioni imperiali, attribuiti al *rector* Dalmazio: in O. DILIBERTO, *Conoscenza e diffusione delle XII tavole nell’età del Basso Impero*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall’età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo*, Napoli 1997, in part. p. 222 ss., e nt. 54.

²⁸ Sulla scia di una dottrina tedesca (da E. WEISS, *Recitatio und responsum im römischen Provinzialprozess. Ein Beitrag zum Gerichtsgebrauch*, in *ZGR* 23, 1912, pp. 212 ss.; a F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen 1960, pp. 93 ss.) si è tradizionalmente ritenuto che la *recitatio* fosse una pratica impostasi a partire soltanto dall’epoca costantiniana.

Il rapporto fra la *recitatio* dei cinque e la produzione dei codici stabilita per gli altri è generalmente considerato unilateralmente dal punto di vista della concessione che la citazione da parte di Ulpiano, Paolo, Gaio, Papiniano e Modestino consentirebbe rispetto agli altri; ma se si valuta nella prospettiva opposta, e dal punto di vista della certezza dell'autenticità del discorso, la situazione più "debole" non apparirebbe tanto quella degli autori di cui dovevano essere presentati in giudizio i codici, quanto piuttosto proprio quella che riguarda i cinque maestri, la cui lezione era lasciata alla memoria dei recitanti, non solo per il senso generale dell'opinione citata, ma addirittura per le parole nel loro significato e valore e nelle loro connessioni.

4. I *responsa* e le altre opere di Paolo

Nel panorama delle opere di Paolo i *responsa*²⁹ meritano certamente una considerazione a sé dal momento che la costituzione *Omnem* li indica come l'unico testo fra quelli paulini adottato nei programmi delle scuole prima della riforma; ma anche in ragione del fatto che l'opera, e solo questa, è citata poi anche, sia pure per rifiutarne l'uso, relativamente al piano degli studi definiti da Giustiniano per il futuro. Sono significative, a questo proposito, le parole tranchants (anche in senso non figurato) di Giustiniano (*multo maioris et amplioris prudentiae ex eis thesaurum consecuturi, quam quem ex Paulianis habebant responsis*), confrontate con le espressioni che lo stesso imperatore dedica all'utilizzo delle opere di Papiniano (*non solum ex*

na. Una nuova ampiezza temporale (ma anche di sostanza) le conferiscono ora gli studi di V. MAROTTA, *La recitatio degli scritti giurisprudenziali tra III e IV secolo d.C.*, in Φιλία. *Scritti per Gennaro Franciosi*, III, Napoli, 2007, pp. 1643 ss., 1660 ss.; *Eclissi del pensiero giuridico e letteratura giurisprudenziale*, in *Studi Storici*, 48.4, 2007, pp. 937 in part. la nt. 44, e p. 946 ss. Per un'attenta rassegna della letteratura in tema di *recitatio*, si veda G. VIARENGO, *Sulle tracce della recitatio*, in G. Barberis, I. Lavanda, G. Rampa, B. Soro (a cura di), *La politica economica tra mercati e regole*, Soveria Mannelli, 2005, pp. 489 ss. Sul collegamento fra le esigenze della *recitatio* e l'insegnamento delle scuole J. RUGGIERO, *Il maestro delle Pauli Sententiae: storiografia romanistica e spunti ricostruttivi*, in *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischer Juristen*, Trento 2012, p. 485 ss.

²⁹ Lenel, *Palingenesia* I cit., coll. 1223-1251. Relativamente al genere "*responsa*", alle sue caratteristiche e alla sua frequenza nella produzione dei giuristi romani si veda C. ZÜLCH, *Der liber singularis responsorum des Ulpianus Marcellus*, Berlin 2001, p. 13 ss. A introduzione dell'analisi esegetica dei passi dei *responsa* di Marcello, l'autore dedica una qualche attenzione a tutti i giuristi che si sono dedicati al genere, Labeone, Sabino, Nerazio, Papirio, Scevola, Papiniano (p. 36), Paolo (p. 38), Ulpiano, Giulio Aquila e Modestino.

responsis, quae in decem et novem libros composita fuerant, sed etiam ex libris septem et triginta quaestionum et gemino volumine definitionum nec non de adulteris et paene omni eius expositione). Non stupisce di conseguenza che, con le sue 131 citazioni, non si tratti dell'opera paulina più rappresentata nel Digesto: i *libri ad edictum*, infatti, sono presenti per ben 764 frammenti, i *libri ad Sabinum* per 323, i *libri ad Plautium* per 187 (vengono subito dopo le *Quaestiones*, 156, e le *Sententiae*, 131).

Il Lenel ipotizza una suddivisione interna dei *responsa* paulini in titoli, ma la collocazione dei singoli passi al loro interno non corrisponde affatto alla collocazione che risulta poi decisa dai compilatori nel Digesto³⁰: in ogni caso si dimostra l'ampiezza di temi che sono affrontati attraverso la loro lettura.

In gran parte i frammenti dei *responsa*, che per la generalità si presentano abbastanza corposi, narrano di casi particolari ed episodi concreti, vissuti, che hanno però già attraversato un forte processo di astrazione: infatti pur essendo ricorrente il sintagma "*Paulus respondit*", a documentare quasi l'attualità del quesito e della soluzione prospettata dal giurista, poi i nomi propri dei soggetti coinvolti risultano sostituiti dai Lucio Tizio, Gaio Seio e Publio Mevio di rito, al maschile e/o al femminile secondo l'occorrenza, o dalla funzione giuridica che i singoli personaggi ricoprono (*creditor*, *debitor*, *fideiussor*, *locator*, ecc.)³¹, e la descrizione dell'episodio concreto è rastremata ed essenziale. Invero, in quasi tutti i casi l'astrazione è già pervenuta

³⁰ I titoli ipotizzati, sulla base dello schema dell'editto, sono 33 (*ad municipalem*, *de in ius vocando*, *de postulando*, *de cognitoribus et procuratoribus*, *de inofficioso testamento*, *de iudiciis omnibus*, *de rei vindicatione*, *de servitutibus*, *finium regundorum*, *familiae erciscundae*, *si certum petetur*, *de pignoribus*, *ex locato et conducto*, *de empto et vendito*, *de re uxoria*, *de tutelis*, *de bonorum possessionibus*, *de collationibus*, *de edicto Carboniano*, *de bonis libertorum*, *de testamento militis*, *de testamentis*, *de legatis et fideicommissis*, *de fideicommissis*, *de liberali causa*, *quibus ex causis in possessionem eatur*, *de stipulationibus et solutionibus*, *de exceptionibus*, *de iure fisci et populi*, *de sententiis*, *ad legem Iuliam et Papiam*, *ad legem Iuliam de adulteriis*, *de appellationibus*), ma non vi è una utilizzazione compatta dei frammenti che vi rientrerebbero nei titoli corrispondenti, o anche solo assonanti, del Digesto. E così, per es., al titolo *ad municipalem*, l'unico individuato per il libro I, sarebbero da ascrivere testi che poi meglio i compilatori collocheranno sotto il titolo *de adoptionibus* (D. 1.7.35), *de poenis* (D. 48.19.43), (D. 50.1.21), *ad municipalem et de incolis*, (D. 50.5.9), *de vacatione et excusatione munerum*, (D. 50.7.9) *de legationibus*; al titolo *de postulando*, del libro II si riferirebbero tre passi che avranno spazio nel Digesto sotto i titoli (D. 3.2.21), *de his qui notantur infamia*, (D. 5.1.48), *de iudiciis: ubi quisque agere vel conveniri debeat*, (D. 48.16.5), *ad senatusconsultum Turpillianum et de abolizione criminum*, ecc.

³¹ In casi rarissimi sfugge qualche nome assai più concreto, come il Blaesio Severo della lettera riportata in D. 17.1.59.5, o il Trofimato di altra lettera in D. 16.3.26.2, o l'Otacilius

ad estrapolare la regola generalizzante espressa con frasi infinitive rette da quel “*respondit*”, in cui il caso reale da cui la riflessione è derivata viene sintetizzato in proposizioni relative (*eum qui*)³² o condizionali (*si quis*)³³ o narrative (espresse col *cum* e il congiuntivo)³⁴.

Si prenda per esempio D. 21.2.73, *Paulus libro septimo responsorum*

D. 21.2.73 (Paulus l. 7 *resp.*) Seia fundos Maevianum et Seianum et ceteros doti dedit: eos fundos vir Titius viva Seia sine controversia possedit: post mortem deinde Seiae Sempronia heres Seiae quaestionem pro praedii proprietate facere instituit: quaero, cum Sempronia ipsa sit heres Seiae, an iure controversiam facere possit. Paulus respondit iure quidem proprio, non hereditario Semproniam, quae Seiae de qua quaeritur heres exstitit, controversiam fundorum facere posse, sed evictis praediis eandem Semproniam heredem Seiae conveniri posse: vel exceptione doli mali summoverti posse.

Seia, Tizio, Sempronia sono i nomi astratti attraverso i quali si tracciano le linee del caso concreto: anche i fondi vengono ad assumere astrattezza dalla nomenclatura, e dai soggetti traggono essi stessi il nome di *Maevianum*, di *Seianum*: solo le circostanze giuridiche possono ancorare quel caso alla realtà. Poi, rigoroso, il quesito: “*quaero ... an*”³⁵ in prima persona. E al

(D. 24.3.49 pr.) che ha promesso a Mevia una somma di denaro *cum nuptum ire coepisset*, ecc.

³² Per es. D. 23.3.72 pr. (Paul. l. 8 *resp.*) ... *Paulus respondit eum quidem, qui tota ex repromissione dotis bona mulieris retinuit, a creditoribus conveniri eius non posse, sed non plus esse in promissione bonorum quam quod superest deducto aere alieno.* O anche D. 48.5.41.1 (Paul. 19 *resp.*) *Paulus respondit eum, qui post crimen adulteri intentatum eandem uxorem reduxit, destitisse videri et ideo ex eadem lege postea accusandi ei ius non superesse.*

³³ Per es. 22.3.5.1 (Paul. l. 9 *resp.*) *Idem respondit, si quis negat emancipationem recte factam, probationem ipsum praestare debere.* Ovvero D. 46.2.30 (Paul. l. 5 *resp.*) *Paulus respondit, si creditor a Sempronio novandi animo stipulatus esset ita, ut a prima obligatione in universum discederetur, rursus easdem res a posteriore debitore sine consensu prioris obligari non posse.*

³⁴ Per es. D. 10.2.38 (Paul. l. 3 *resp.*) ... *Idem respondit, cum ex decretis alimentis a praetore amplius fratrem accepisse diceretur quam sororem, non tamen ultra partem dimidiam.* O anche D. 45.1.134.2 (Paul. l. 15 *resp.*) *Idem respondit, cum Septicius litteris suis praestaturum se caverit pecuniam et usuras eius semisses, quae apud Sempronium depositae sint: si inter praesentes actum est, intellegendum etiam a parte Lucii Titii praecessisse verba stipulationis.*

³⁵ In questo caso arricchito dall'indicazione, con frase narrativa, della circostanza che,

quesito segue, sintetico, il responso: *Paulus respondit* ... riportato in terza persona, pur sotto l'*inscriptio* che lo attribuisce ai *responsa* di Paolo.

A seguire quel "*respondit*", il responso vero e proprio è breve, conciso, assiomatico, facile all'apprendimento, facile alla *recitatio* forense perché, nella sua stringatezza, si presenta come una regola³⁶. È proposto in forma tale da non tollerare opposizioni, da non consentire dubbi, assolutamente efficace sia per la comprensione e la consapevolezza scolastica, sia per la perorazione e la persuasione in giudizio. Certamente non c'è molto spazio per le motivazioni (o per lo meno per un percorso argomentativo), ma l'implicito richiamo a principi generali di assoluta ovvietà e il collegamento così stringente con il caso concreto consente che se ne possa fare a meno.

Le *regulae* dei *responsa* di Paolo rispondevano perfettamente alle esigenze di facilità e di certezza della *recitatio*.

inserendosi nella descrizione del fatto, ha dato vita al dilemma: *quaero, cum Sempronia ipsa sit heres Seiae, an ...*

³⁶ Nello stile di Paolo il responso segue il "*respondit*", e si coordina con una frase, poco più, che precede o che segue e che pone gli elementi essenziali del problema: senza cadere stilisticamente negli eccessi tanto cari per esempio a Scevola, in cui il "*respondit*" è seguito da un semplice infinito (*respondit posse* ; *respondit teneri* ; *respondit proponi abstentum* ; *respondit danda* ; ecc.) e la regola deve essere ricavata leggendo all'indietro la descrizione del caso. E la *regula* ha certamente un particolare significato sia in ambito forense che scolastico.

A partire dagli studi dello Schmidlin (B. SCHMIDLIN, *Die römischen Rechtsregeln. Versuch einer Typologie*, Köln-Wien 1970, *passim*: una bibliografia di base in A. CENDERELLI, *Ricerche su Sesto Pedio*, ora in *Scritti romanistici*, Milano 2011, p. 179 ss. e in part. p. 224 nt. 141), e proprio sulla base di un passo di Paolo (in part. D. 50.17.1, Paulus, l. 16 *ad Plautium*) le *regulae* del diritto classico, nate da quei *pitbana* di Labeone che lo stesso Paolo aveva epitomato, sono considerate nel loro valore metodologico, come rielaborazione assolutamente innovativa delle *regulae iuris*, astratte, normative, della giurisprudenza repubblicana: ora, nel momento in cui i giuristi classici compongono i *libri regularum*, sono da valutarsi come *regulae* casistiche.

Dice Paolo (*loc. cit.*): *Regula est, quae rem quae est breviter enarrat. non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat. per regulam igitur brevis rerum narratio traditur, et, ut ait Sabinus, quasi causae coniectio est, quae simul cum in aliquo vitata est, perdit officium suum*. La *regula* casistica è cioè una "sintesi del caso (*brevis rerum narratio*), paragonabile (e già paragonata da Sabino) alla *causae coniectio*, con il conseguente limite (assai rilevante, ma nel contempo tale da conferirle duttilità) che la regola è utile finché tutti i presupposti casistici di essa siano esatti, poiché diversamente essa *perdit officium suum*" (CENDERELLI, *op. cit.*, p. 227): e con questo prende le distanze dall'antecedente tardorepubblicano. Per ripetere l'efficace definizione che ne dà il Cannata (C.A. CANNATA, *rec. a Schmidlin, Die römischen Rechtsregeln*, in IURA 22, 1971, p. 189 s.), le *regulae* "si presentano come concisi assiomi condizionali, in cui una fattispecie estremamente semplificata è espressa in forma ipotetica e collegata con una conseguenza giuridica". Se ne vede perfettamente l'espressione nei *responsa* di Paolo.

Talora il passo inizia proprio con il “*respondit*” cui segue l’esposizione stringata della regola: così, per esempio, i passi che il Lenel legge dai *Fragmenta Vaticana*, Vat. 95, Vat. 97, Vat. 98, Vat. 99, ma anche D. 37.1.15, D. 29.2.90, ecc. Talora, nei brani più ampi e corposi, il testo si costruisce come un seguito di “*respondit*”, praticamente un seguito di regole.

Emblematico, perché presenta al suo interno ben sette “*respondit*”, D. 50.1.21 (Paulus l. 1 *responsorum*):

Lucius Titius cum esset in patris potestate **quaeritur**, an ex ea causa teneri possit. Paulus **respondit** eum, qui iniunctum munus ... Paulus **respondit** eos qui pro aliis... Idem **respondit** heredes patris (con la generalizzazione: *hoc responsum et ad eum pertinet, qui a patre decurio factus post mortem patris munera suscepit*) Idem **respondit** eum qui decurionem adoptavit... Idem **respondit** constant matrimonio... Idem **respondit**, si per accusatorem...(con inserimento di un rescritto imperiale: *Imperatores Severus et Antoninus Augusti Septimio Zenoni*) ... Idem **respondit**, si civitas nullam suam legem habet...

Ugualmente D. 17.1.59, Paulus *libro quarto responsorum*, un lungo testo diviso in sei paragrafi, in cui si leggono sei “*respondit*” e una serie di regole, ciascuna in sé autonoma seppure collegate per argomento:

D. 17.1.59 (Paul. l. 4 *resp.*) ...³⁷ 1. Paulus **respondit** fideiussorem, qui rem 2. Paulus **respondit** die adiecto in mandato ... 3. Paulus **respondit** unum ex mandatoribus ... 4. Creditor pignus vendidit: quaero, an, si evicta sit possessio ... Paulus **respondit** ... 5. (inserimento della lettera “*Ille illi salutem*” e poi) Paulus **respondit** mandati obligationem ... 6. Paulus **respondit** non videri mandati conditioni paritum ...

Non mi pare inutile il riferimento alle “regole”. Le “*regulae*” sono, fra i generi letterari coltivati dai giuristi romani, quello più rappresentato e, forse, più rappresentativo. Scrivono dichiaratamente *libri regularum* Gaio,

³⁷ Anche il *principium*, pur senza l’incipit rituale, ha tuttavia l’andamento di un “responso”: *Si mandatu Titii Calpurnius pecuniam quam Titius credebatur stipulatus esset non donandi animo, mandati iudicio eum ab herede Titii posse conveniri, ut actiones suas praestet: idem est et si exacta est a Calpurnio pecunia.*

Licinio Rufino, Marciano, Modestino, Nerazio, Paolo, Pomponio, Scevola, Ulpiano. Scrive *regulae* anche Giustiniano, col suo D. 50.17 *de diversis regulis iuris antiqui*. La *regula* ha il tratto della concisione, della stringatezza, dell'efficacia in poche parole: si presenta come un principio assoluto, un assioma, un brocardo, la cui confutazione diventa difficile, se non impossibile. E soprattutto è di facile memorizzazione.

E un prontuario di regole, suddivise per argomenti, era quanto di meglio potesse sperare il giovane che doveva apprendere l'arte del diritto, così come il retore che doveva insegnare quell'arte, e così come l'oratore, l'avvocato, che aveva il compito di rappresentare in breve ma in modo assolutamente persuasivo le ragioni del proprio cliente nel foro.

Tali dovevano presentarsi i *responsa* di Paolo.

Si legge qua e là qualche riferimento a costituzioni imperiali, sempre lapidario e conciso, e sostanzialmente in forma diretta, come massima: in D. 48.19.43 (un rescritto dell'imperatore Antonino a Aurelio Atiliano: *praeses ultra administrationis suae tempus interdicere alicui arte sua uti non potest*, cui si aggiunge il *respondit* del giurista); in D. 50.1.21.6 (un rescritto di Severo e Caracalla a Settimio Zeno sugli oneri del decurionato: *pro infante filio, quem decurionem esse voluisti, quamquam fidem tuam in posterum adstrinxeris, tamen interim onera sustinere non cogeris, cum ad ea, quae mandari possunt, voluntatem dedisse videaris*); in D. 50.7.9 (un rescritto degli stessi Severo e Caracalla a Germano Silvano per una *vacatio* autorizzata dall'impegno amministrativo: *legatione functis biennii vacatio conceditur: nec interest, utrum legatio in urbe an in provincia agentibus nobis mandata sit*); in D. 26.5.24 (Divi Marcus et Verus Cornelio Proculo. *Si quando desint in civitate, ex qua pupilli oriundi sunt, qui idonei videantur esse tutores, officium sit magistratuum inquirere ex vicinis civitatibus honestissimum quemque et nomina praesidi provinciae mittere, non ipsos arbitrium dandi sibi vindicare*); in D. 31.87 (un'*epistula* – sembra – di Alessandro al *praefectus urbi* Claudio Giuliano: *Imperator Alexander Augustus Claudiano Iuliano praefecto urbi. "Si liquet tibi, Iuliane carissime, aviam intervertendae inofficiosi querellae patrimonium suum donationibus in nepotem factis exinanisse, ratio deposcit id, quod donatum est, pro dimidia parte revocari"*); in D. 40.12.38 (una citazione indiretta relativa alla costituzione di Marco Aurelio riguardante l'acquisto di uno schiavo/a *ut manutteretur*)³⁸. Trova spazio nei *responsa* di Paolo an-

³⁸ Da aggiungere coll. 10.9, che riproduce una costituzione, *Imp. Antoninus Iulio Agrippino*, sulla responsabilità per locazione di *horrea*.

che il testo greco di una lettera dell'imperatore Adriano riportata sotto il titolo *de iudiciis: ubi quisque agere vel conveniri debeat*:

D. 5.1.48 (Paul. l. 2 *resp.*) Pars litterarum divi Hadriani: τοὺς ἄρχοντας ἐν ᾧ ἄρχουσιν ἐνιαυτῷ μήτε εἰσιέναι δικὴν ἰδίαν μήτε διωκόντων μήτε φευγόντων, μήτε περὶ ὧν ἐπίτροποι ἢ κουράτορες εἶεν κρινέτωσαν. ἐπειδὴν δὲ ἐξήκη ἡ ἀρχή, καὶ αὐτοῖς πρὸς τοὺς φεύγοντας καὶ τοῖς φεύγουσι πρὸς αὐτοὺς εἰσαγωγίμους εἶναι τὰς δίκας³⁹

Solo due i riferimenti ad altri giuristi, in D. 5.1.49 (Scevola), e in D. 22.1.14 (Nerazio), accenno ad un confronto di opinioni diverse o conformi, ma solo un accenno⁴⁰.

Si consideri D. 5.1.49

³⁹ Per una esatta qualificazione delle lettere dell'imperatore, della funzione che potevano svolgere entro o a margine della categoria delle costituzioni imperiali, ovvero come sistema di intervento del *princeps* nel processo o come presupposto e dimostrazione di un "processo *per relationem*", si veda F. ARCARIA, *Referre ad principem. Contributo allo studio delle epistulae imperiales in età classica*, Milano 2000, in part. rispettivamente p. 29 ss., p. 61 ss., p. 161 ss. (un esempio: D. 31.87.3, Paulus l. 14 *responsorum*, in tema di *querela inofficiosi testamenti*, p. 270 s.).

⁴⁰ Già è palese nei *responsa* di Paolo (come poi si vedrà nei *responsa* di Papiniano) quella tendenza caratteristica del periodo della grande crisi della seconda metà del III secolo che coinvolge tanti aspetti della vita dell'Impero, e qui in particolare quello della letteratura giuridica, che è la tensione verso la certezza del diritto. Scrive Jolanda RUGGIERO (*Immagini di ius receptum nelle Pauli Sententiae*, in *Studi in onore di Remo Martini*, III, Milano 2009, p. 259 ss., in part. il paragrafo "Cenni su attività letteraria e cultura giuridica nella seconda metà del III secolo", p. 262 ss.): «L'esaurirsi del modello giurisprudenziale, che alcuni ascrivono alla nuova configurazione assunta dal potere imperiale, e la difficoltà – al tempo stesso tecnica e ideologica – di dominare una tradizione letteraria ormai tanto ricca da risultare opprimente contribuiscono a orientare l'esperienza giuridica tardoantica verso la prassi, ossia verso il diritto effettivamente applicato nei tribunali. In questo nuovo contesto, la crisi del *ius controversum*, una delle caratteristiche più evidenti del diritto giurisprudenziale, si manifestò visibilmente. Il valore normativo assunto dagli scritti dei *prudentes* indusse il pratico e il 'giurista funzionario' a confrontarsi con la tradizione letteraria della propria disciplina guardando in primo luogo alle esigenze di 'certezza del diritto' che emergevano contestualmente all'affermarsi della *recitatio* giudiziale. Ciò spiega la nascita di una letteratura giuridica intenta, soprattutto, a cristallizzare in regole di *ius receptum* il contenuto di opere concepite, invece, in contesti profondamente diversi». Papiniano, Paolo, Ulpiano, come poco oltre Modestino, appartengono ancora al novero dei grandi epigoni della giurisprudenza classica creatrice di diritto, ma già sentono la necessità, nel genere letterario dei *responsa* evidentemente indirizzato all'istruzione per la prassi (di *instructus* parla Ulpiano, l. 4 *ad edictum*, D. 2.13.1

D. 5.1.49 (Paulus l. 3 *resp.*) Venditor ab emptore denunciatus, ut eum evictionis nomine defenderet, dicit se privilegium habere sui iudicis: quaeritur, an possit litem ab eo iudice, apud quem res inter petitem et emptorem coepta est, ad suum iudicem revocare. Paulus respondit venditorem emptoris iudicem sequi solere.

1. Iudices a praeside dati solent etiam in tempus successorum eius durare et cogi pronuntiare easque sententias servari. In eundem sensum etiam Scaevola respondit.

Il testo è costituito in pratica da due massime giuridiche (di facile memorizzazione e di facile utilizzo forense). La prima, che si legge nel *principium* del frammento, subito dopo la concisa esposizione della situazione (*venditor ...*) e del quesito che se ne trae (*quaeritur ...*), riguarda il *privilegium fori*: la massima si identifica con lo stesso responso di Paolo, *Paulus respondit venditorem emptoris iudicem sequi solere*. La seconda, riportata nel paragrafo 1, considera la durata della missione giudicante dei giudici nominati dal *praeses*: e anche questa è un responso di Paolo (con i due verbi all'infinito, *cogi pronuntiare* e *servari*, retti dal precedente *Paulus respondit*), e a questa, lapidario, si rapporta l'assenso di Scevola, *in eundem sensum*. E si noti che ambedue, il *respondit* di Paolo come quello di Scevola, sono riportati in terza persona.

D. 22.1.14 (Paulus l. 14 *responsorum*) riguarda un fedecomesso universale in cui rientri una schiava che abbia partorito, e dunque la valutazione che deve farsi del piccolo nato:

D. 22.1.14 (Paulus l. 14 *resp.*) Respondit Paulus moram in solvendo fideicommisso factam partus quoque ancillarum restituendos. 1. Heres rogatus erat post mortem suam sine reditu hereditatem restituere: quaesitum est, an partus ancillarum etiam vivo herede nati restituendi essent propter verba testamenti, quibus de reditu solo deducendo testator sensit. Paulus respondit ante diem fideicommissi cedentem partus ancillarum editos fideicommisso non contineri. ...

L'opinione di Nerazio è poi riportata per introdurre una situazione diversa ancorchè simile ripetto a quella analizzata da Paolo:

pr.: ... *ut proinde sciat reus, utrum cedere an contendere ultra debeat, et, si contendendum putat, veniat instructus ad agendum ...*), di adeguarsi alle irrompenti esigenze di certezza.

... Neratius libro primo ita refert eum, qui similiter rogatus esset, ut mulierem restitueret, partum eius restituere cogendum non esse, nisi tunc editus esset, cum in fideicommisso restituendo moram fecisset. Neque interesse existimo, an ancilla specialiter an hereditas in fideicommisso sit.

Paolo trattava della restituzione dei *partus ancillarum* da ricomprendere o meno nell'obbligo di restituzione dell'*hereditas*, Nerazio considera in particolare il fedecommisso che avesse ad oggetto la sola schiava.

Ma va notato che mentre l'opinione dei due giuristi è in ogni caso in terza persona, la chiusa, che riguarda poi soltanto la seconda situazione (con uno sguardo lanciato verso la prima: *Neque interesse existimo, an*⁴¹ *ancilla specialiter an hereditas in fideicommisso sit*), presenta il verbo in prima persona, quasi a creare un distacco fra le due opinioni dei due giuristi e la riflessione conclusiva. Il tutto pur sotto la stessa *inscriptio* che assicura la paternità di ogni parola dai *libri responsorum* di Paolo.

D'altra parte, riflettendo anche solo superficialmente sulla produzione di Paolo considerata nel suo insieme, può forse emergere qualche dato da cui trarre spunto per cercare di comprendere le diverse prospettive.

Innanzitutto si può rilevare come nell'insieme delle 26 opere pauline elencate fra quelle composte da più libri, prevalgano nella maggioranza titoli "generalisti", attraverso i quali il giurista poteva aver trattato (ed ha trattato) qualsiasi tema e affrontato qualsiasi questione. Si considerino:

– i *libri ad edictum*, 80, e i *Brevia* (*Brevium ad edictum libri XXIII*), che naturalmente dovevano trattare di tutti i temi, quanto mai vari, che trovavano spazio negli editti⁴²;

⁴¹ Ritengo debba leggersi certamente: *aut*.

⁴² I *libri ad edictum* costituiscono la più ampia fra le opere di Paolo, costituiti come sono da 80 libri (di cui gli ultimi due dedicati all'editto degli edili curuli) che il Lenel nella ricostruzione palinogenetica compone in 767 citazioni per circa 200 ripartizioni tematiche seguendo appunto lo schema dell'editto (Lenel, *Palinogenesia I* cit., coll. 966-1098): nelle pagine del Digesto quei frammenti vanno calcolati in 764 e trovano collocazione in 247 titoli diversi (sui 430 titoli che risultano nel totale della compilazione), contribuendo alla trattazione di una assoluta varietà di temi. Per quanto riguarda i *Brevia* si tratterebbe in tutto di 15 brani brevissimi (quasi delle massime che si possono pensare estratte dagli stessi *libri ad edictum*: per es. D. 4,6,8, dieci parole, *Legatis quoque municipio rum succurritur ex principum Marci et Commodi constitutione*, o D. 42.5.26, dodici parole, *Qui in navem exstruendam vel instruendam credidit, vel etiam emendam, privilegium habet*) distribuiti nel Digesto in 13 titoli differenti (il Lenel, *Palinogenesia I* cit., coll. 955 s., ne ipotizzava la distribuzione in 10 titoli dell'opera originaria: aggiungeva poi il titolo *de legis Cinciae exceptione* per collocarvi

- le *Institutiones*, che logicamente dovevano rispondere ai criteri impliciti nel titolo e nelle finalità di opere di questo genere, indirizzate ad esporre le regole basilari delle diverse direzioni del sapere giuridico⁴³;
- i libri di commento alle opinioni di altri giuristi, *ad Neratium*, *ad Plautium*, *ad Masurium Sabinum*, *ad Vitellium*, in cui si trattavano genericamente tutti gli argomenti del *ius civile*⁴⁴;
- i *Decretorum libri*, e le *Sententiae imperiales in cognitionibus prolatae*, in cui presumibilmente il giurista discuteva i problemi giuridici e le soluzioni relative a questioni giudiziarie e liti di ogni tipo sottoposte alla cognizione della cancelleria imperiale⁴⁵;

i due brani di Vat. 310 e Vat. 311, e ciò pur avendo catalogato fra le opere di Paolo un *liber singularis* specifico, *ad legem Cinciam*).

⁴³ Delle *Institutiones* pauline si contano tre testi, D. 41.2.41, D. 8.3.4 e D. 44.7.3, collocati dal Lenel rispettivamente in tema di possesso (il titolo giustiniano sarebbe il *De adquirenda vel amittenda possessione*), servitù (*De servitutibus praediorum rusticorum*) e obbligazioni (*De obligationibus et actionibus*).

⁴⁴ A ciascuno di questi giuristi si ascrive la paternità di diverse opere, e spesso non è facile individuare il luogo specifico del loro pensiero cui Paolo oppone il suo commento, la sua “nota”. L'utilizzo del termine “nota” è qui intenzionale, quando si consideri che delle 29 citazioni elencate dal Lenel *ad Neratium* (Palingenesia I cit., coll. 1140-1143) in almeno otto casi il rapporto critico fra i due giuristi è chiaramente strutturato come una “nota”: vi compare l'*inscriptio* che riporta il nome di Nerazio, poi una frase o un periodo o un problema comunque espresso, poi il nome di Paolo, e infine un'altra frase, più o meno breve, che rappresenta il pensiero di quest'ultimo.

I brani che illustrano i *libri ad Plautium* di Paolo secondo il Lenel sarebbero 177 (Palingenesia I cit., coll. 1147-1178). Anche qui si possono sottolineare taluni casi in cui il contrasto di opinioni fra i due giuristi è espresso nella forma della “nota”, addirittura con un alternarsi di battute fra “*Plautius*” e “*Paulus*”: così D. 34.2.8, così D. 35.1.43, così D. 35.1.44, così D. 35.2.49. Quattro passi su 177 sono forse pochi per ipotizzare che il commento di Paolo a Plautio potesse essere tutto costruito come “note”, anche se questi casi, uniti ad altri potrebbero forse suggerire l'ipotesi della disponibilità, nelle mani dei commissari giustiniani (più che di autonomi testi “enciclopedici”, costituiti di separate annotazioni) di opere dei vari autori, utilizzate nelle letture della scuola, e perciò già “glossate” da Paolo ovvero col pensiero di Paolo (si veda *infra*, p. 66 ss.), nate nella scuola (dagli appunti degli studenti) e distribuite per la scuola.

Sicuramente l'opera sabiniana che raccoglie attorno a sé l'attenzione interpretativa e critica di tanti giuristi e la più famosa, i *libri tres iuris civilis*, è ben presente nella produzione di Paolo. I suoi *libri ad Sabinum*, con i 297 frammenti attraverso i quali sono documentati dal Lenel (Palingenesia I cit., coll. 1251-1293), costituiscono la più ampia presenza di Paolo, dopo i 767 frammenti dei commentari *ad edictum*.

Infine i *libri ad Vitellium* di Paolo sono documentati nel Digesto da 30 passi (Palingenesia I cit., coll. 1301-1308).

⁴⁵ Dai *libri Decretorum* sono tratti 25 frammenti che i commissari hanno collocato sotto 23 titoli diversi (mentre i titoli che il Lenel ipotizza seguendo l'ordine dell'editto

- i *libri Manualium*⁴⁶, i *libri Quaestionum*⁴⁷, i *libri Regularum*⁴⁸, i *libri Responsorum*⁴⁹, i cui frammenti hanno nella *ordinatio*⁵⁰ del Digesto le più diverse collocazioni;
- le *Notae*⁵¹;

sono 13). Per la maggior parte appaiono realmente casi di particolare difficoltà con istanze concrete, e proteste, e lamentele dei privati: ne emergono nomi propri e personaggi di carne, come Emilio Lariano, Ovinio e Claudio Telemaco con il loro problema circa la compravendita di un fondo *sub lege commissoria* (D. 4.4.38), Tiziano Primo e la sua *praepositio mutuis pecuniis dandis* (D. 14.5.8), Emilio Tolomeo e la *quaedam fisci debitorum* Moschis a lite per una locazione (D. 49.14.47), Romano Appulo e Emilio Dexter, ciascuno per suo conto coinvolto in questioni relative alla tutela (D. 26.5.28 e D. 26.7.53), Pattumeio Androstene e la sostituzione testamentaria da lui disposta (D. 4.4.38), e poi Callinico, Ermippo, Tiziana, Giuliano Severo, Giulio Mauro, Osidio, Antioco e Valeriana, Fabio, Onorata, ecc. fino a Metrodoro e Filottete per un caso di *relegatio in insulam*. Al contempo dai *libri imperialium sententiarum* di Paolo si leggono nel Digesto 4 frammenti (Palingenesia I cit., coll. 1111-1112), due dei quali propongono ugualmente ipotesi concrete descritte sotto i nomi propri dei protagonisti (Carmelia Pia ed Ermogene per una divisione dell'eredità, D. 37.14.24; Eliano coi suoi problemi fiscali a seguito dell'acquisto, *ut manumitteret*, della schiava Euemeria, D. 40.1.10), mentre gli altri due, D. 50.16.240 e D. 35.1.113, risultano più astratti.

⁴⁶ I *libri Manualium* di Paolo sono rappresentati nella Palingenesia del Lenel (Palingenesia I cit., coll. 1135-1139) da soli 37 frammenti, di cui, poi, soltanto 23 derivano da loro utilizzazione nel Digesto (gli altri si leggono nei Vaticana Fragmenta). Il Lenel stesso ritiene di poter individuare nell'opera paulina, attraverso questi frammenti, 12 titoli diversi.

⁴⁷ Ben più corposa consistenza hanno i *libri Quaestionum*, 154 frammenti circa (cui si aggiunge la citazione indiretta di C. 3.28.33.1, e considerando qualche incertezza di attribuzione: Palingenesia I cit., coll. 1181-1221) in cui si ripropone la concretezza dei casi vissuti e portati alla consulenza del giurista. A nomi reali, come Nesennio Apollinare o Claudio Felice o Eutichiana, si alternano talora i simbolici e astratti Lucio Tizio e Caio Seio; e spesso il caso è discusso con l'opinione di altro giurista.

⁴⁸ I *libri Regularum* sono elencati in 11 frammenti (ma vedi *infra*, nt. 55).

⁴⁹ Infine per i *libri Responsorum* il Lenel conta 154 frammenti (ma vedi *infra*, nel testo).

⁵⁰ *Ordinatio* è termine su cui indulge con compiacimento il Giustiniano delle costituzioni c.d. introduttive, a indicare l'insieme, la raccolta, il più delle volte con una particolare inflessione sistematica anche molto intensa (cfr. *Deo auctore 3, documentis ex nostri codicis ordinatione acceptis*; *Tanta pr., et omne studium Triboniano viro excelso magistro officiorum et ex quaestore sacri nostri palatii et ex consule credidimus eique omne ministerium huiusmodi ordinationis imposuimus*; *Tanta 5, Et memoratam ordinationem octo librorum mediam totius operis reposuimus*; ancora *Tanta 5, in vetustioris quidem edicti ordinatione*; *Omnem 1, non secundum edicti perpetui ordinationem*; *Omnem 4, in omni nostrorum digestorum ordinatione*; magari anche nella forma verbale di *Tanta 20, Ne autem incognitum vobis fiat, ex quibus veterum libris haec consummatio ordinata est*).

⁵¹ Anche se nella tradizione forense (e in quella scolastica) devono aver avuto una fortuna autonoma (come dimostra il divieto della legge delle citazioni, *notas etiam Pauli atque Ulpiani in Papiniani corpus factas, sicut dudum statutum est, praecipimus infirmari* = CTh. 1.4.3) certamente non possono essere considerati un'opera autonoma i vari "Paulus" o "Pau-

– le *Sententiae ad filium*, che, collazionate da varie raccolte antiche, dalle leggi romano-barbariche, dalla *Collatio*, dalla *Consultatio*, dai *Fragmenta Vaticana*, anche se attraverso il Digesto ci sono pervenuti soltanto 141 frammenti, costituiscono la più corposa fra le opere di Paolo; nel totale dei titoli che la dottrina ha creduto di individuare nei cinque libri (rispettivamente $21 + 43 + 10 + 14 + 37 = 125$) abbiamo, ben individuato, un vasto spettro di temi⁵².

Una seconda considerazione si può fare relativamente alla singolare “ripetitività”, che non può non saltare agli occhi, fra alcune delle opere a più libri e certi *libri singulares*⁵³, di cui fra l’altro si documenta una presenza nel Digesto davvero minima. A parte la curiosità che suscitano quei *libri*

lus notat” che si leggono talora, generalmente brevissimi e lapidari, all’interno dell’esposizione del pensiero di altro autore: di Giavoleno, di Giuliano, di Papiniano, di Scevola (o, come in precedenza si è visto, anche di Nerazio, di Plautio, di Vitellio: in particolare *supra*, nt. 44). Il Lenel (*Palingenesia I cit.*, col. 1143, ntt. 2-6) ne conta una per Giavoleno (in D. 29.2.60), sette per Giuliano (D. 4.2.11 ; D. 18.5.4 ; D. 15.3.14 ; D. 37.6.3.1 ; D. 39.6.15 ; D. 40.2.4 ; forse D. 40.9.15.1), circa venticinque per Papiniano (non sempre leggibili; nell’edizione Mommsen-Kruger del Digesto risultano soltanto in D. 1.21.1.1; D. 22.1.1.2; 45.1.116 ; D. 16.3.24 che va sotto il nome di Papiniano, ma che Lenel ritiene sia in realtà di Paolo; D. 18.1.72 ; D. 6.2.16 ; D. 38.2.42 pr.-2 ; D. 46.5.8 pr. ; D. 8.1.18 ; D. 27.9.13.1 ; D. 42.8.16 ; D. 28.4.4 ; D. 33.1.9), due per Scevola (in D. 5.2.13 ; D. 40.9.26). Del resto relativamente a queste (ed altre) *notae* non si può escludere – mi sembra – che nella prassi delle scuole e dei tribunali potessero e dovessero circolare ampiamente opere postillate e commentate (o per anticipare i tempi “glossate”) in cui il giovane si sentiva indotto ad “annotare” un commento a lato dello scritto del suo libro. Salvo quanto si dirà più oltre (*infra*, p. 66 ss. e in part. nt. 107). Non si può dar conto qui della lunga bibliografia sulle *Notae*: basti dire che inizia concretamente con le lunghe pagine di Emilio COSTA (*Papiniano. Studio di storia interna del diritto romano, I. La vita e le opere di Papiniano*, Bologna 1894, p. 329 ss.); ma un riferimento basilare più recente va fatto nei confronti di B. SANTALUCIA, *Le note pauline e ulpianee alle “Quaestiones” e ai “Responsa” di Papiniano*, in *BIDR LXVIII*, 1965, p. 49 ss. Altra bibliografia sul tema in A. GUARESCHI, *Le note di Marciano ai “de adulteriis libri duo” di Papiniano*, in *Index* 21, 1993, p. 469 nt. 1.

⁵² Per le problematiche che riguardano l’attribuzione, l’autenticità, epoca e luoghi della composizione, struttura e fortuna dell’opera rimando ora a J. RUGGIERO, *Il maestro delle Pauli Sententiae cit., passim*; Id., *Immagini di ius receptum cit.*, p. 259 ss.

⁵³ Del resto una qualche “ripetitività” potrebbe rilevarsi anche all’interno dello stesso gruppo di opere a più libri, come per esempio – e lo si è accennato – fra i *brevia* e i *libri ad edictum*, fra i *libri decretorum* e le *imperiales sententiae in cognitionibus prolatae* (cfr. *supra*, rispettivamente nt. 42 e nt. 45), come, peraltro, è attestato anche dall’*inscriptio* di D. 36.1.83: *Paulus imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum ex libris VI libro primo seu decretorum libro II*. O che dire poi dell’autonomia di ben tre *libri singulares* intitolati rispettivamente *ad senatusconsultum Orphitianum* l’uno, *ad senatusconsultum Tertullianum* l’altro e *ad senatusconsultum Tertullianum et Orphitianum* il terzo (per il solo D. 38.17.7)?

tres de adulteriis cui fa da contraltare l'omonimo *liber singularis*⁵⁴, ovvero quei sette *libri regularum* cui si contrappone un *liber singularis regularum*⁵⁵, qualche perplessità può suscitare la parziale possibile sovrapposizione di

⁵⁴ Ai *libri tres de adulteriis* le *inscripciones* del Digesto attribuiscono la provenienza di 12 frammenti; dall'omonimo *liber singularis* deriva uno solo dei cinque frammenti che il Lenel seleziona (Palingenesia I cit., coll. 953 s.: gli altri quattro derivano dalla *collatio*): nel Digesto trova collocazione sotto il titolo *de requirendis vel absentibus damnandis*, D. 48,16,16 (cfr. Palingenesia I cit., coll. 951-954). Sul rapporto fra i *libri tres* e il *liber singularis* Giuliano CERVENCA, con il conforto di ampia dottrina (*op. cit.*, p. 410 ss., in part. ntt. 58 e 59), riconosce in entrambe le opere una stessa struttura, senza sensibili differenze, che fa pensare che siano entrambe un commentario alla *lex Iulia de adulteriis*: in particolare il *liber singularis* si presenterebbe come un sunto postclassico dei *libri tres*, che peraltro ricomprende in sé taluni principi di diritto classico (per esempio relativi al rischio di calunnia in cui incorre l'estraneo che accusa una donna di adulterio) che sono assenti invece nell'opera-madre, della quale, pertanto, documentano un'alterazione successiva (si veda anche quanto detto *supra*, nt. 2, sull'analogia opera di Papiniano).

⁵⁵ Ai *libri regularum* si contrappone un *liber singularis regularum* (Palingenesia I cit., coll. 1221-1223). La prima opera è rappresentata nel Digesto da soli 11 frammenti, la seconda da 8. Certamente per quel che riguarda il *liber singularis* si tratta in genere di frammenti brevi, talora brevissimi: per esempio D. 24.1.43 è una breve frase di appena 8 parole, D. 22.1.30 contiene 11 parole, D. 49.5.3 ne contiene 12, e D. 42.5.32 ne contiene 20. Ma anche i frammenti dei *libri Regularum* sono brevi o brevissimi: D. 1.7.30 contiene 8 parole, D. 2.14.59 contiene 17 parole così come D. 43.3.10, e ancora D. 28.5.53 è formato da 18 parole, e D. 16.1.9 da 20 parole. Se si escludono D. 30.33 e D. 30.122 nonché D. 40.12.32. Lo stile è dunque in ogni caso stringato. L'imbarazzo della dottrina di fronte alle due opere dello stesso autore aventi lo stesso titolo costringe ad una presa di posizione soltanto quando necessariamente ci si trovi a doverle confrontare (occasioni che sono abbastanza rare, essendo i passi pochi e di non rilevante spessore). Comunque in dottrina si è pensato di volta in volta di intendere il *liber singularis* come un riassunto dei *libri regularum* (così F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, 1947, p. 176, che lo ritiene postclassico; così P. STEIN, *'Regulae iuris'. From Juristic Rules to Legal Maxims*, Edinburgh 1966, p. 84) o come una raccolta di massime. Ne deriva una generale diffidenza circa la paternità dell'opera (se non addirittura di entrambe: si veda R. RÖHLE, *Der 'liber singularis' des Paulus*, in *Labeo* 12, 1966, p. 218 ss., che lo definisce «ein nachklassisches Florilegium der Reskriptenpraxis»). Una breve sintesi di tutti questi dubbi si legge in M.U. SPERANDIO, *'Incip(iunt) Tituli ex corpore Ulpiani'. Il 'liber singularis regularum' pseudoulpiano e il 'codex vaticanus reginae 1128'*, in RIDA 2011, p. 357 ss., in part. p. 370: «Ora, entro il genere letterario dei *libri regularum*, il *liber singularis regularum* continua a sollevare tra gli studiosi i sospetti più ampi, che ne mettono fortemente in dubbio l'originalità e l'autenticità: molti elementi lascerebbero, infatti, ritenere che esso non provenga dall'autore cui risulta attribuito, ma costituisca piuttosto una 'crestomazia', un 'florilegio', composto da mani ignote con opere dello stesso o di più autori; per di più, nel *liber singularis regularum* sarebbero frequenti interpolazioni, aggiunte, *explanationes*, glosse». Dedicando alla «letteratura per l'insegnamento del diritto» le prime pagine di un suo lavoro (G. VIARENGO, *Studi su Erennio Modestino. Metodologie e opere per l'insegnamento*, Torino 2012, p. 1 ss.) Gloria Viarengo puntualizza le connessioni fra questo genere letterario, i *libri regularum*, la loro probabile derivazione dai *pithana* labeoniani, già prospettata da Schmidlin, e le esigenze di una produzione letteraria nata per l'apprendimento del diritto.

argomenti nei *libri tres decretorum* e nei quattro *libri imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum* a fronte del *liber singularis de appellationibus*⁵⁶, o anche del *liber singularis de cognitionibus*⁵⁷; ugualmente con qualche perplessità si può porre il *liber singularis de excusationibus tutelarum* in parallelo rispetto al *de iurisdictione tutelari (editio secunda)*⁵⁸; ugualmente ai tre libri *De fideicommissis* (18 i brani citati) si affianca, parte speciale dello stesso tema, il *liber singularis de tacitis fideicommissis* (come appare nelle *inscriptiones* dei due testi che gli sono ascritti)⁵⁹.

⁵⁶ Due brevi frammenti, D. 49.2.2 e D. 49.5.7 presentano nell'*inscriptio* il riferimento ad un *liber singularis de appellationibus* di Paolo; il Lenel vi aggiunge D. 49.4.2.3 in cui ritiene che il richiamo di Macro a Paolo nel suo *liber de appellationibus* (*Si pro eo, qui capite puniri iussus est, necessaria persona appellet, an tertia die audiri possit, Paulus dubitat*) debba intendersi come richiamo ad un omonimo *liber* paulino.

⁵⁷ Brevissime, e con l'andamento lessicale e sintattico di vere e proprie massime, sintetiche, lapidarie, le sette citazioni dal *liber singularis de cognitionibus*: D. 26.3.9; 26.5.29; D. 27.1.42; D. 27.1.46; D. 49.18.5; D. 50.16.228; D. 50.17.101.

⁵⁸ Per quanto riguarda il *liber singularis de excusationibus tutelarum* Otto Lenel (*Palinogenesia I cit.*, coll. 1098 s.) ritiene di poter leggere nel Digesto cinque riferimenti. In realtà in due/tre casi, D. 27.1.6.5 e D. 27.1.6.10, nonché D. 27.1.13.2, il pensiero di Paolo è riportato indirettamente attraverso la voce di Modestino, dai *libri excusationum* in lingua greca, senza alcun esplicita citazione dell'opera paulina. Nel caso di D. 26.3.4 e di D. 27.1.11, invece, l'*inscriptio* si riferisce esplicitamente al *liber singularis de excusationibus tutelarum*, mentre per D. 27.1.26 si parla, ed è forse una sintesi, di *liber singularis de excusationibus*. D'altra parte l'opera di *iurisdictione tutelari* è presente nella *Palinogenesi leneliana* (*Palinogenesia I cit.*, coll. 1119 s.) per un solo testo, il 247 di Paolo, che è tratto in realtà dai *Vaticana Fragmenta* dove si precisa, fra l'altro che si tratterebbe di un libro *I edizionis secundae*: vi si riferisce della disposizione imperiale, di Marco Aurelio e Lucio Vero a Claudio Erodiano, relativa all'*excusatio* dai *munera civilia* concessa a chi fosse padre di almeno tre figli, disposizione che viene estesa, variando solo il numero dei discendenti, all'Italia tutta e alle province. Il fatto che anche in questo caso si parli di *excusatio*, ma che, comunque, questa *excusatio* non riguardi in realtà la tutela può dare adito a qualche riflessione circa la congruenza fra il titolo che ci dettano i compilatori e i contenuti dell'opera, tenendo anche conto dell'utilizzo in parallelo di un'opera a intitolazione più ampia e generica qual è quella dei *libri excusationum* di Modestino (su cui T. MASIELLO, *I libri excusationum di Erennio Modestino*, Napoli 1983, *passim*).

⁵⁹ Ai tre libri di *fideicommissis* le *inscriptiones* del Digesto riferiscono 17 citazioni dirette (e una indiretta, giustiniana). Il tema dei taciti fedecommissi, o meglio della *tacita fides*, è tema così specifico (cfr. D. 49,14,49: *Cum tacitum fideicommissum is cui datum erat capere se nihil posse detulisset, in quaestionem venit, dodrantis an totius assis partem dimidiam ex beneficio divi Traiani recipere debeat. De qua re exstat rescriptum imperatoris Antonini in haec verba: 'Imperator Antoninus Iulio Rufo. Qui tacitam fidem accommodavit, ut non capienti restitueret hereditatem, si deducta parte quarta restituit, nihil retinere debet. quadrans autem qui heredi imponitur ipsius eripiat et ad fiscum transferatur. unde doranti semissem solum capit qui se detulit*) che forse più opportunamente poteva essere trattato nell'opera generale. Del resto al *liber singularis de tacitis fideicommissis* si riferi-

Le considerazioni fin qui condotte, unite al fatto che in generale le citazioni derivate dai libri *singulares* sono per ciascuno di essi veramente esigue, e che nel totale, considerando tutti i 61 *libri singulares* costituiscono soltanto poco meno del 7% delle citazioni di Paolo (in tutto 148 su 2057) potrebbero suggerire l'ipotesi che per qualche parte i c.d. *libri singulares* non siano opere autonome quanto piuttosto parti o sezioni o capitoli delle opere più importanti e più corpose, distinti dal resto dell'opera in base all'individuazione dell'argomento e come tali utilizzate dai compilatori.

Se poi si considera che a proposito dei libri 20, 21 e 22 del Digesto Giustiniano non esita a parlare di *libri singulares* (ed anzi al primo attribuisce un proprio titolo: *et in primis liber singularis ad hypothecariam formulam ...*), e ciò nel momento stesso in cui sta celebrando la grandezza organica dell'intera compilazione; se si considera ancora che viene dato il nome di *libri singulares* ai quattro libri che nel secondo anno di studi devono introdurre alle trattazioni di dote, tutela, testamento, legati e fedecommissi (*adiungi in secundi anni audientiam volumus quattuor libros singulares, quos ex omni compositione quattuordecim librorum excerpimus*), che anche ai dieci libri rimanenti, proposti in luogo dei *responsa* di Paolo, viene data la qualifica di *libri singulares* (*pro responsis autem prudentissimi Pauli ... decem libros singulares, qui ex quattuordecim quos antea enumeravimus supersunt, student lectitare*); e che, infine, i diciassette libri che costituiscono la quarta e la quinta parte del Digesto sono indicati come *libri singulares* (*et ita omnis ordo librorum singularium a nobis compositus et in decem et septem libros partitus eorum animis inponetur (quem in duabus digestorum partibus posuimus, id est quarta et quinta, secundum septem partium distributionem)*⁶⁰ l'idea che i compilatori di Giustiniano abbiano potuto indicare come *liber singularis* una parte organicamente completa di altra opera ben più ampia non è da escludere.

scono soltanto due frammenti, il citato D. 49,14,49, e un altro, D. 50,16,229, brevissimo, appena 16 parole, sotto il titolo *de verborum significatione*. Si noti che anche Gaio sarebbe autore di un *liber singularis de tacitis fideicommissis* da cui sarebbe derivato il solo D. 34,9,23 (*Si quilibet heres ex cuiuscumque testamento tacite rogatus fuerit, ut quadrantem, quem legis Falcidia beneficio retinuit, non capienti restituat, aequo locus erit senatus consulto: neque enim multum intererit inter tale fideicommissum et cum quis id, quod ad se ex hereditate pervenerit, restituere rogatus sit*), in cui ancora una volta la particolarità del caso sembrerebbe consistere in quel *tacite rogatus* che è caratteristica dei fedecommissi. Cfr. V. GIODICE SABBATELLI, *La tutela giuridica dei fedecommissi fra Augusto e Vespasiano*, Bari 1993, p. 230 s.: qui altra bibliografia.

⁶⁰ Cfr. GIOMARO, *op. cit.*, p. 121 ss.

Del resto, ritornando alla produzione letteraria di Paolo, una certa sovrapposibilità di temi, o piuttosto una singolare connessione, che potrebbe far pensare o a un titolo bivalente o a derivazione da un'unica opera (o sezione di opera), si può leggere anche all'interno della serie dei *libri singulares*.

Per esempio fra il *liber singularis ad legem Cinciam* di cui nel Digesto è riportato un solo frammento (D. 1,3,29, peraltro brevissimo)⁶¹ e il *liber singularis de donationibus inter virum et uxorem l.s.* (il cui titolo compare in questa forma soltanto nell'*Index*).

Per esempio relativamente ai tre *libri singulares de poenis* (*De poenis militum l.s.* (5 i brani citati), *De poenis omnium legum l.s.* (3 i brani citati), *De poenis paganorum l.s.* (6 i brani citati))⁶².

Per esempio tra le opere che trattano della posizione degli schiavi liberati i cui titoli in taluni casi appaiono sicuramente "ripetitivi" (*De adsignatione libertorum l.s.* (5 i brani citati), *De articulis liberalis causae l.s.* (1 brano), *De liberali causa l.s.* (1 brano), *De libertatibus dandis l.s.* (3 i brani citati), *De iure patronatus l.s.* (3 i brani citati), *De iure patronatus, quod ex lege Iulia et Papia venit l.s.*)⁶³.

Per esempio considerando i *libri singulares* dedicati alla materia testamentaria (*De forma testamenti l.s.* (1 brano), *De inofficioso testamento l.s.* (5 i brani citati), *De iure codicillorum l.s.* (5 i brani citati), *De legitimis hereditatibus l.s.*)⁶⁴, *De secundis tabulis l.s.* (3 i brani citati), *De testamentis l.s.* (1 brano), cui potrebbe aggiungersi il *De centumviralibus* (e/o *septemviralibus*) *iudiciis* (3 i brani citati))⁶⁵, se non anche i libri relativi

⁶¹ D. 1,3,29: *Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet, in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit.*

⁶² Di fronte alla scarsità e brevità dei passi relativi riportati nel Digesto (11 passi in tutto per un totale di sole 300 parole; cfr. Palingenesia I cit., coll. 1178 s.), non credo che una particolare ampiezza di trattazione potesse avere in Paolo il tema delle pene, tanto da giustificare tre opere distinte (il *de poenis militum*, 3 passi di cui solo uno con qualche corposità e 2 citazioni indirette da Macro, il *de poenis omnium legum*, 2 passi brevissimi, e il *de poenis paganorum*, 4 passi brevi, cui riterrei di dover aggiungere il *de portionibus quae liberis damnatorum conceduntur*, due passi di cui uno breve).

⁶³ È facile ipotizzare che con la dizione *De liberali causa l.s.* (1 solo testo, D. 40.12.33) e *De articulis liberalis causae l.s.* (1 solo testo sotto lo stesso titolo, D. 40.12.41) i commissari giustinianeî indichino in realtà un'opera sola (o una stessa sezione di opera); e che, ugualmente, vi sia identità fra il *De iure patronatus l.s.* di D. 25.3.9, D. 38.1.17 e D. 38.1.28 e il *De iure patronatus, quod ex lege Iulia et Papia venit l.s.* che peraltro compare solo nell'*Index* (cfr. LENEL, Palingenesia I cit., coll. 1118).

⁶⁴ Che compare solo nell'*Index* (cfr. LENEL, Palingenesia I cit., col. 1134).

⁶⁵ Per non parlare del *De tacitis fideicommissis l.s.* E si consideri che la materia testa-

alla trattazione della disciplina dei senatori interessanti la materia testamentaria, il Tertulliano e l'Orfiziano circa la successione reciproca fra madre e figlio (il riferimento al *liber singularis ad senatum consultum Tertullianum* è esplicito per 5 passi, mentre 2 sarebbero i passi estrapolati dal *liber singularis ad senatum consultum Orphitianum*), il Liboniano (dal *liber singularis ad senatum consultum Libonianum l.s.* sarebbe tratto un lungo brano, D. 48,10,22), il Silaniano (3 i brani citati: D. 29,5,7; D. 29,5,10; D. 29,5,12).

D'altra parte sorprende – ed è un ulteriore argomento di riflessione – che di fronte alla serie dei libri che risulterebbero dedicati a singoli senatori (Ad *senatum consultum Claudianum l.s.*, 1 brano; Ad *senatum consultum Libonianum l.s.*, 1 lungo brano; Ad *senatum consultum Orfitianum l.s.*, 2 brani; Ad *senatum consultum Silanianum l.s.*, 3 brani; Ad *senatum consultum Tertullianum l.s.*, 5 brani; Ad *senatum consultum Turpillianum l.s.*, 3 brani; Ad *senatum consultum Vellaeianum l.s.*, 1 brano)⁶⁶, si possa ipotizzare un *liber singularis* “generalista” come dovrebbe essere il *liber singularis de senatusconsultis*, quando poi gli si ascrive un solo breve testo, D. 36,1,27, che invero tratta nello specifico dei rapporti fra il senatusconsulto Aproniano ed il Trebelliano (*Omnibus civitatibus, quae sub imperio populi Romani sunt, restitui debere et posse hereditatem fideicommissam Apronianum senatus consultum iubet. Sed et actiones in eas placuit ex Trebelliano transferri: sed municipes ad eas admittuntur*) e nel Digesto è collocato dai commissari giustiniani sotto il titolo 36,1, *ad senatusconsultum Trebellianum*. Peraltro, per i senatori, più che ad una trattazione “enciclopedica” *de senatusconsultis* (e anche a parziale giustificazione della nutrita serie dei titoli specifici) potrebbe essere più confacente una trattazione, specifica appunto, *in sedes materiae*, così come del resto appare dalla collocazione che i singoli frammenti hanno trovato nel Digesto⁶⁷.

mentaria era la più importante e dunque la prima che veniva esposta nelle trattazioni di *ius civile*.

⁶⁶ Se non anche rispetto ai *libri ad orationem* (Ad *orationem divorum Marci Antonini et Commodi l.s.*, 2 i brani citati, Ad *orationem divi Severi l.s.*, 2 i brani citati, Ad *orationem divi Severi et Commodi l.s.*, che risulta solo nell'*Index* (cfr. LENEL, *Palingenesia I cit.*, coll. 1146 s.).

⁶⁷ Si contano nello specifico:

- un testo per il *liber singularis ad senatusconsultum Claudianum* collocato in D. 40,13,5 (titolo *Quibus ad libertatem proclamare non licet*);
- un lungo testo per il *liber singularis ad senatusconsultum Libonianum* collocato in D. 48,10,22;

Un'altra considerazione ritengo debba farsi senz'altro.

Chiamato a dare informazioni sulla vita, la moralità e la fede del patriarca di Antiochia Severo contro i suoi detrattori, Zaccaria lo Scolastico ripercorre in poche pagine gli anni giovanili vissuti insieme negli studi di grammatica e retorica e filosofia ad Alessandria, fra il 485 ed il 487, e in seguito quelli di diritto a Berito, dal 487 al 492⁶⁸. La *vita Severi* è un documento prezioso per assumere consapevolezza dell'ambiente delle scuole e delle attività che vi si svolgevano. Siamo così informati della dinamicità della lezione che accanto all'*expositio* del maestro prevedeva la *praxis* dei discenti; della frequenza giornaliera delle lezioni stesse; dell'uso di appunti presi dagli studenti, oggetto di studio nelle ore libere dopo il ritorno alle proprie case, fascicoli di carte passati di mano in mano nel procedere di anno in anno o al momento della conclusione degli studi. "Questi libri di note ed appunti – scrive il De Francisci – passavano quindi dall'uno all'altro studente e costituivano così un mezzo di diffusione dei corsi e dei commenti dei maestri", e azzarda come molto probabile l'ipotesi che "simile origine scolastica" abbiano avuto "molte

– due passi, D. 38,17,6 e D. 50,16,230, per il *liber singularis ad senatusconsultum Orfitianum*, che trovano spazio rispettivamente sub titolo *Ad senatus consultum Tertullianum et Orfitianum* e *De verborum significatione*;

– tre passi per il *liber singularis ad senatusconsultum Silanianum*, cioè il 7, il 10 e il 12 del titolo relativo, 29,5 del Digesto, *De senatus consulto Silaniano et Claudiano: quorum testamenta ne aperiantur*;

– quattro passi e una citazione indiretta per il *liber singularis ad senatusconsultum Tertullianum*, e sono D. 38,17,5 e D. 38,17,7 nel titolo *Ad senatus consultum Tertullianum et Orfitianum*, D. 50,16,231, nel titolo *De verborum significatione*, D. 32,68 nel *De legatis et fideicommissis* e C. 6,58,14 nel

– tre passi per il *liber singularis ad senatusconsultum Turpillianum*, e cioè D. 23,2,68 (tit. *De ritu nuptiarum*), D. 48,6,12 (tit. *Ad legem Iuliam de vi publica*) e D. 48,10,21 (tit. *De lege Cornelia de falsis et de senatus consulto Liboniano*);

– un solo testo infine, D. 16,1,23, tit. *Ad senatus consultum Velleianum*, per il *liber singularis* omonimo.

⁶⁸ Il Severo di cui Zaccaria delinea le vicende biografiche fu patriarca monofisita di Antiochia dal 512 al 538; in seguito fu costretto dagli avversari ortodossi a rifugiarsi in Egitto. Il testo, originariamente redatto in greco, e pervenutoci in edizione siriana, è stato oggetto di studio soprattutto per approfondimenti nella storia del pensiero filosofico e religioso (cfr. G. SFAMENI GASPARRO, *Magia e demonologia nella polemica fra cristiani e pagani fra V e VI secolo: la Vita di Severo di Zaccaria Scolastico*, in MHNH, *Revista Internacional de investigación sobre magia y astrología antiguas*, 6, 2006, p. 32 ss. (per la storia del testo, le edizioni, le traduzioni, in part. nt. 1). Ne ha fatto una bella "lettura giuridica" fin dal 1912 Pietro DE FRANCISCI (*Vita e studi a Berito tra la fine del V e gli inizi del VI secolo*, Roma 1912) sottolineandone l'importanza non trascurabile per definire l'apporto delle scuole alla tradizione del diritto. Si veda anche A.M. GIOMARO, *op. cit.*, p. 19 ss.

delle opere appartenenti al periodo posteriore alla compilazione, quali la cosiddetta parafrasi di Teofilo e il frammento di indice del Digesto contenuto nel papiro fiorentino”⁶⁹. Ora, certamente l’ambiente descritto, di Alessandria, e più di Berito, è l’ambiente studentesco del V secolo, prima ancora che del “periodo posteriore alla compilazione” di cui dice il De Francisci, e proprio qui quella stessa vivacità di scritti, di appunti, riassunti e note può suggerire una trama circa la composizione e la diffusione di tanti *libri singulares*.

5. Ipotesi sulla numerosità dei *libri singulares* di Paolo

Il prospetto della produzione letteraria di Paolo, con le sue 26/27 opere divise in più libri e i 62 *libri singulares* (anche se di taluni abbiamo poi soltanto il titolo che compare nell’Index) rappresenta una situazione unica fra quelle relative alla produzione dei giuristi utilizzati nel Digesto. Intendo qui riferirmi semplicemente al fatto che il rapporto numerico fra le opere a più libri e i *libri singulares* appare totalmente differente, opposto.

Un primo confronto è opportuno con la produzione di quei giuristi che Paolo ebbe compresenti nell’impegno della formazione dei giovani, che sia prima che dopo l’intervento riformatore della cost. *Omnem* del 533 dovevano accompagnare gli anni degli studi superiori, e cioè, in particolare, Gaio, le cui *institutiones* costituivano materia di insegnamento nel primo anno, Ulpiano, che direttamente e/o indirettamente ispirava i percorsi didattici del secondo e in parte del terzo anno, e Papiniano, il giurista celebrato per i suoi *responsa* (e non solo) nel terzo anno.

Per quanto riguarda Gaio la sua produzione di *libri singulares*, 8, pur interessante, certamente non si avvicina alla numerosità documentata per Paolo. Il rapporto fra le opere composite e i *libri singulares* che per Paolo era di 26/27 a 62, per Gaio risulta invece di 12 a 8⁷⁰, dove le opere più

⁶⁹ Cfr. DE FRANCISCI, *op. cit.*, p. 10.

⁷⁰ Gaio risulta autore di dodici opere composite a più libri, che sono: *ad edictum praetoris urbani libri* (almeno 10); *ad edictum aedilium curulium libri* II ; *ad edictum provinciale libri* XXX ; *de fideicommissis libri* II ; *institutionum libri* IV ; *ad legem XII tabularum libri* VI ; *ad legem Iuliam et Papiam libri* XV ; *de manumissionibus libri* III ; un numero imprecisato di libri ex Quinto Mucio (citati dallo stesso Gaio al plurale in Inst. 1.188) ; *regularum libri* III ; *rerum cottidianarum sive aureorum libri* VII ; *de verborum obligationibus libri* III) e otto libri *singulares* (*l.s. de casibus* ; *l.s. dotalicion* ; *l.s. de formula hypothecaria* ; *l.s. ad legem Glitiam* ;

corpose prevalgono numericamente su quelle che debbono considerarsi monografiche.

La differenza è ancora più evidente per quanto riguarda Ulpiano⁷¹. Il rapporto è 19 a 10.

Relativamente a Papiniano, come del resto si è visto, il rapporto è 4 a 1.

E quantunque il suo nome non ricorra accanto agli altri nei programmi di studio delle scuole del tempo, dopo aver considerato la produzione letteraria di Paolo e poi di Gaio, Ulpiano e Papiniano, è forse opportuno allargare il confronto anche all'ultimo giurista che con quelli risulta menzionato nella legge delle citazioni del 426. Stando alle indicazioni che ci pervengono dalle *inscriptiones* del Digesto, anche Erennio Modestino presenta una discreta produzione di *libri singulares*, tanto che il rapporto fra le opere composite e i *libri singulares* è in questo caso, sia pur di poco, a favore di questi ultimi, per 6 a 9⁷².

l.s. regularum ; *l.s. ad sc. Orfitianum* ; *l.s. ad sc. Tertullianum* ; *l.s. de tacitis fideicommissis*. Non è opportuna un'analisi, anche superficiale, delle singole opere come poi si farà invece per quelle di Paolo. Basti qui però rilevare il carattere per la maggior parte "generalista" delle opere composite contro quello più specifico dei *libri singulares* (tranne, forse, stando alle suggestioni che suscita il titolo, per il *l.s. de casibus*, e per il *l.s. regularum*); basti rilevare ancora che, come anche per Paolo, a fronte del or ora ricordato *l.s. regularum* si documenta anche un *regularum libri III*, e a fronte di un *de fideicommissis libri duo* si ponga un *l.s. de tacitis fideicommissis*.

⁷¹ [Ulpiano] Le opere costituite in più libri sono diciotto (*de appellationibus libri IV* ; *de censibus libri VI* ; *disputationum libri X* ; *ad edictum aedilium curulium libri II* ; *ad edictum praetoris libri LXXXI* ; *de fideicommissis libri VI* ; *institutionum libri II* ; *ad legem Aeliam Sentiam libri IV* ; *ad legem Iuliam de adulteriis libri V* ; *ad legem Iuliam et Papiam libri XX* ; *de officio consulis libri III* ; *de officio proconsulis libri X* ; *de omnibus tribunalibus libri X* ; *opinionum libri VI* ; i dieci libri *πανδέκτου* ; *regularum libri VII* ; *responsorum libri II* ; *ad Sabinum libri LI*). I *libri singulares* sono dieci (*l.s. de excusationibus* ; *l.s. de officio consularium* ; *l.s. de officio curatoris reipublicae* ; *l.s. de officio praefecti urbi* ; *l.s. de officio praefecti vigilum* ; *l.s. de officio praefecti tutelaris* ; *l.s. de officio quaestoris* ; *l.s. pandectarum* ; *l.s. regularum* ; *l.s. de sponsalibus*). Gli stessi rilievi fatti per la produzione di Gaio nel suo complesso devono essere ripetuti per Ulpiano: le opere composite risultano generalmente, considerandone i titoli, più vaste e poliedriche (peraltro i titoli dei *libri singulares* presentano anch'essi qualche ampiezza). Anche a proposito di Ulpiano va segnalata la contemporanea presenza di un *regularum libri VII* e di un *l.s. regularum*; ma d'altra parte si nota anche un insieme di dieci libri di pandette, in greco (*πανδέκτου βιβλία δέκα*) e un *l.s. pandectarum*. Va anche rilevato come si ascrivano ad Ulpiano delle *notae ai digesta* di Marcello e ai *responsa* di Papiniano, relativamente alle quali si può ripetere quanto osservato per le *notae* di Paolo, *supra*, nt. 44, con relativi rimandi.

⁷² [Erennio Modestino] Appartengono al gruppo delle opere composite i *differentiarum libri IX* ; i *de excusationibus libri VI* ; i *pandectarum libri XII* ; i *de poenis libri IV* ; i *regularum libri X* ; i *responsorum libri XIX* ; sono dichiarati *libri singulares*: il *de differentia dotis* ;

Degli altri giuristi la cui voce è riportata nel Digesto risulterebbero autori di *libri singulares* soltanto Arcadio Carisio, Giuliano, Marcello, Marciano, Nerazio, Pomponio, Sabino, Scevola, Servio, Tertulliano, e Venuleio Saturnino.

In particolare ad Arcadio Carisio si attribuiscono solo tre opere e per tutte tre si parla di *libri singulares* ⁷³. Il rapporto è dunque di 0 a 3.

Per Giuliano il rapporto è 3/4 a 1: alle quattro opere composite di vari libri, fra cui i novanta dei *digesta*, si contrappone un solo *liber singularis de ambiguitatibus* ⁷⁴.

Marcello si ricorda autore di un *liber singularis responsorum* a fronte, invece, di quattro (o sei) opere non “monografiche” ⁷⁵. Il rapporto è 3/4 a 1.

Ugualmente Marciano sarebbe autore di tre *libri singulares* a fronte, invece, di cinque (o sei) opere non “monografiche” ⁷⁶: il rapporto è 4 a 3.

Le citazioni relative all'autore dei 18 *libri iuris civilis*, Quinto Mucio Scevola, sono per la maggior parte indirette (il Lenel ne riporta in tutto 56); fanno eccezione sei delle sette citazioni del *liber singularis* ὁρῶν, peraltro brevissime. Il rapporto è, dunque, per quel che sappiamo, 1 a 1 ⁷⁷.

de enucleatis casibus ; *de heurematicis* ; *de inofficioso testamento* ; *de legatis et fideicommissis* ; *de manumissionibus* ; *de praescriptionibus* ; *de ritu nuptiarum* ; *de testamentis*.

⁷³ [Arcadio Carisio] E sono il *l.s. de muneribus civilibus*, il *l.s. de officio praefecti praetorio*, il *l.s. de testibus*.

⁷⁴ [Giuliano] A Giuliano si ascrivono i novanta libri dei *digesta*, i quattro *libri ad Ursetium Ferozem*, un numero imprecisato di *libri ad Minicium* (forse dieci); una sporadica citazione di *libri ad edictum* (la citazione di un “libro primo”, D. 3.2.1 Iulianus *libro primo ad edictum*, non ha poi altro riscontro, ma dovrebbe indicare – il titolo lo comporta – un’opera in più libri). A fronte si pone il citato *liber singularis de ambiguitatibus*, presente nel Digesto per tre frammenti.

⁷⁵ [Marcello] Le opere composite sono *digestorum libri XXXI* ; *ad legem Iuliam et Papiam libri VI* ; *de officio consulis libri* (LENEL, Palingenesia I cit., col. 634, rappresenta quest’opera mediante tre citazioni indirette; Marciano in D. 40.15.1.4 cita un “libro quinto”). Va anche segnalata l’*inscriptio* di D. 4.4.43, *Marcellus libro primo de officio praesidis*, e di D. 3.2.22, *Marcellus libro secundo publicorum*: ma sono informazioni che non hanno un seguito. A fronte il solo *l.s. responsorum*. Va rilevata anche in questo caso la presenza di *notae*, ai *digesta* di Giuliano, alle *regulae* di Pomponio, ai *libri ad Sabinum* dello stesso Pomponio (cfr. *supra*, nt. 44, con relativi rimandi).

⁷⁶ [Marciano] Per quanto riguarda le opere a più libri si ricordano: *de appellationibus libri II* ; *institutionum libri XVI* ; *de iudiciis publicis libri II* ; *regularum libri V*. I *libri singulares* sono il *l.s. de delatoribus*, il *l.s. ad formulam hypothecariam*, il *l.s. ad sc. Turpillianum*. Infine anche Marciano è autore di *notae*, in particolare *ad Papinianum libri de adulteriis* (risultano in D. 23.2.57 e D. 48.5.8: cfr. *supra*, nt. 44, con relativi rimandi).

⁷⁷ [Quinto Mucio Scevola] Cfr. Lenel, Palingenesia I cit., coll. 757-764.

A Nerazio si ascrive la composizione di un *liber singularis de nuptiis* a fronte, invece, di cinque opere non “monografiche”⁷⁸: il rapporto è 5 a 1.

A Pomponio si attribuiscono due soli *libri singulares* (l'*enchiridion* e il *liber singularis regularum*) contro 11 opere di maggior ampiezza⁷⁹: il rapporto è 11 a 2.

Rutilio Massimo è ricordato per un suo unico *liber singularis ad legem Falcidiam*⁸⁰.

Per Sabino il rapporto che le fonti suggeriscono fra opere più complesse e *libri singulares* è 5 a 2⁸¹.

Scevola risulta autore di due *libri singulares* e quattro opere non monografiche⁸², con rapporto, dunque, di 4 a 2.

⁷⁸ [Nerazio] Le opere di Nerazio composte da più libri sono: le *epistulae* in più libri (Ulpiano in D. 33.7.12 cita un “libro quarto”); le *membranae* in sette libri; le *regulae* in quindici libri; i *responsa* in tre libri; inoltre Ulpiano in D. 8.3.5.1 richiama dei suoi *libri ex Plautio*, al plurale. A fronte un solo *liber singularis de nuptiis*.

⁷⁹ [Pomponio] Le opere composite sono le seguenti: *ad edictum* in un numero imprecisato di libri; *enchiridii libri II*; *epistulae* in più libri (Ulpiano in D. 22.1.32pr. cita un “libro dodicesimo”); *epistularum et variarum lectionum libri XX*; *de fideicommissis libri V*; *ad Quintum Mucium libri XXXIX*; *ex Plautio libri VII*; *ad Sabinum libri XXXVI*; *de senatusconsultis libri V*; *de stipulationibus* (Ulpiano in D. 7.5.5.2 cita un “libro ottavo” *de stipulationibus*); *variarum lectionum libri* (non meno di quarantuno ne ipotizza il LENEL, Palingenesia II cit., col. 151). Peraltro nelle molte citazioni di Pomponio da parte di altri giuristi, in particolare Ulpiano, spesso non è riportata l’opera, per cui, per esempio, da D. 38.5.1.14 sappiamo di un “libro ottantatreesimo”). Va rilevato, infine, che anche a Pomponio si ascrivono delle *notae* come si evince dalla frase *ut est relatum apud Sextum Pomponium digestorum ab Aristone libro quinto* di D. 24.3.44pr. di Paolo.

⁸⁰ [Rutilio Massimo] Cfr. Lenel, Palingenesia II cit., coll. 185-186.

⁸¹ [Sabino] Le opere di Sabino, com’è noto, sono citate solo indirettamente. Si potrebbero riferire a *libri singulares* (due) la citazione di Gellio, 11.18.11-14 “*inveniet Sabini librum cui titulus est de furtis*” (da cui ipotizzare un *l.s. de furtis*) e quella di Ulpiano, D. 47.10.5.8 “*sed Sabinus in adsectorio ... ait*” (da cui ipotizzare un *l.s. de officio adsectorum*). Ma quand’anche, sarebbero due *libri singulares* contro diverse opere (cinque) più corpose: i libri *ad edictum praetoris urbani* (Paolo in D. 38.1.18 cita un “libro quinto”); i famosissimi *libri tres iuris civilis*; un numero imprecisato di libri *memorialium*; un numero imprecisato di libri *responsorum*; un numero imprecisato di libri *ad Vitellium*.

⁸² [Scevola] *Regulae* ha scritto anche Scevola: i *regularum libri IV* rientrano fra le opere più corpose, non monografiche, del giurista, insieme ai quaranta libri *digestorum*; ai venti libri *quaestionum*; ai sei libri *responsorum*. I *libri singulares* sono il *l.s. quaestionum publice tractatarum* ed il *l.s. regularum*. Ciascuno di questi ultimi, per suo conto, potrebbe intendersi come in parte “ripetitivo” rispetto ad altra opera, ovvero escerpito da quella; e ancora si potrebbe sottolineare una relazione fra i quattro *libri regularum* e il *liber singularis regularum*, come pure fra i venti libri delle *quaestiones* e il *liber singularis quaestionum publice tractatarum*.

Per Servio il rapporto è di 2 a 1⁸³.

1 a 1 è il rapporto che si riscontra per Tertulliano: a fronte di un'opera di *quaestiones* scandita in 8 libri Tertulliano è indicato come autore di un *liber singularis de castrensi peculio*.

Infine Venuleio Saturnino risulta autore di un *liber singularis de poenis paganorum* contro 7 opere di più corposa ampiezza⁸⁴: il rapporto è 7 a 1.

	opere in più libri	<i>libri singulares</i>
Paolo	26/27	62
Papiniano	4	1
Gaio	12	8
Ulpiano	19	10
Modestino	6	9
Arcadio Carisio	0	3
Giuliano	3 / 4	1
Marcello	3	1
Marciano	4	3
Quinto Mucio	1	1
Nerazio	5	1
Pomponio	11	2
Rutilio	0	1
Sabino	5	2
Scevola	4	2
Servio	2	1
Tertulliano	1	1
Venuleio Saturnino	7	1

⁸³ [Servio] A Servio si attribuisce un *liber singularis de dotibus*. Le opere più corpose sono i due *libri ad edictum (ad Brutum)*, e il *de sacris detestandis* (Gellio, 7.12.1 cita un “libro secondo”: *Servius Sulpicius iureconsultus vir aetatis suae doctissimus in libro de sacris detestandis secundo ... scripserit*). Probabilmente si devono ascrivere a *notae* i c.d. *reprehensa Scaevolae capita*.

⁸⁴ [Venuleio Saturnino] E sono: *actionum libri X*; un numero imprecisato di libri *disputationum* (l'*inscriptio* di D. 46.7.18 recita “*Venuleius libro sexto disputationum*”); un numero imprecisato di libri *ad edictum* (Ulpiano in D. 34.2.19.7 cita un “libro decimo”); *de interdictis libri VI*; *de iudiciis publicis libri III*; *de officio proconsulis libri IV*; *de stipulationibus libri XIX*.

Come può spiegarsi questa singolare e abnorme differenza di rapporti?

Invero, leggendo parallelamente la costituzione *Tanta* e la *Omnem* nella loro descrizione del Digesto, si può ritenere che la dizione ripetuta di *libri singulares* fosse lì usata per indicare una parte, una sezione dell'opera completa in cinquanta libri, una ripartizione dell'intero che poteva anche non contenere un'unica trattazione organica, ma che serviva nella pratica per una distribuzione che potremmo dire "quantitativa" del tutto⁸⁵. D'altra parte, nelle stesse costituzioni si legge per lo meno una volta che l'organica ed unitaria trattazione interna ha potuto giustificare una intitolazione specifica: è il caso del libro 20, che la *Omnem* 4 chiama *liber singularis ad hypothecariam formulam*⁸⁶. Allora forse la stessa ipotesi di pensiero può sorreggere una qualche conclusione sul punto.

Innanzitutto non mi sembra plausibile che quell'unico giurista fra tutti, Paolo, abbia prodotto così numerose opere, tenendo conto anche degli impegni di altro tipo, politici e/o professionali, che dovevano prendere gran parte del suo tempo. Certamente questi ultimi devono averlo portato ad applicare il suo sapere nelle più varie direzioni del diritto. Di qui la raccolta delle carte relative alle cause studiate, discusse e sostenute; di qui anche – è comprensibile – specifici approfondimenti che possono aver prodotto qual-

⁸⁵ Su una «ricognizione circa l'uso della terminologia 'libreria' in Giustiniano e i significati da attribuirsi di volta in volta» al sintagma "*liber singularis*" si veda GIOMARO, *op. cit.*, p. 121 ss. In particolare da p. 130 sono segnalate tutte le utilizzazioni del termine *liber*, nelle sue varie declinazioni: in particolare nella costituzione *Tanta* con riferimento alla compilazione del Digesto e alla suddivisione nelle sue sette parti, e nella costituzione *Omnem*, con riferimento ai programmi di studio nelle scuole. A questo si aggiunga la consapevolezza delle tante *inscriptiones* che fanno richiamo espresso a *libri singulares*.

⁸⁶ Non mi sembra inutile sottolineare che nelle *inscriptiones* del Digesto e nell'*Index Florentinus* la titolazione di un *liber singularis ad formulam hypothecariam* risulta sia in rapporto a Gaio che a Marciano. E del resto dei 100 frammenti che compongono il libro 20, «che la *Omnem* 4 chiama *liber singularis ad hypothecariam formulam*», i più lunghi e corposi deriverebbero dagli omonimi *libri* dei due giuristi, e precisamente 11 da Marciano e 5 da Gaio. Mentre non ci sono altri riferimenti dal *liber singularis ad formulam hypothecariam* di Gaio (tranne un D. 22.4.4 praticamente gemino rispetto a D. 20.1.4), brani dall'omonimo *liber* marciano compaiono poi anche in D. 13.7 (titolo *de pigneraticia actione vel contra*, frammenti 17, 19 e 33), D. 22.3.23 (titolo *de probationibus et praesumptionibus*), D. 27.9.12 (titolo *de rebus eorum qui sub tutela vel cura sunt sine decreto non alienandis vel supponendis*), D. 40.8.6 (titolo *qui sine manomissione ad libertatem perveniunt*), D. 41.2.37 (titolo *de adquirenda vel amitenda possessione*), D. 42.5.35 (titolo *de rebus auctoritate iudicis possidentis seu vendendis*), D. 46.3.49 (titolo *de solutionibus et liberationibus*). Va rilevato poi che nessun testo risulta nella opportuna sede specifica (né altrove) dal paulino ὑποθηκάρια μονόβιβλος, che pure i compilatori giustinianeî elencano diligentemente sotto il nome di Paolo nell'*Index Florentinus*.

che *liber singularis* sia autonomo sia anche all'interno del commento generale; di qui, fors'anche (ma lo direi con minor sicurezza)⁸⁷, la produzione di opere di commento generale, come i Commentari all'editto o quelli al *ius civile*, o (ma con dubbi ancora più gravi) come le Istituzioni.

Guardando allo stile delle sue opere si deve pensare in ogni caso ad un sistematico lavoro di revisione, di vaglio, di astrazione, compiuto a posteriori dal giurista (o da altri?) che avrebbe trascelto, stralciato, depurato, ecc., per ridurre alle linee essenziali (anche a discapito della concretezza e della pertinenza con la realtà vissuta) i diversi problemi giuridici che risaltavano da quelle sue carte.

I commissari, quindi, avrebbero spesso indicato come *liber singularis* con denominazione specifica qualcuna delle ripartizioni interne delle opere più complesse di Paolo (e penso in particolare ai *responsa*) in cui, come appare anche dai frammenti più lunghi e corposi riportati nel Digesto, i responsi stessi del giurista erano stati sistemati per affinità di contenuti⁸⁸. Avrebbero così questa spiegazione per esempio il *liber singularis de appellationibus*, o anche il *liber singularis de cognitionibus* i cui contenuti potrebbero trovarsi in parziale sovrapposizione coi *libri tres decretorum* e coi quattro *libri imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum*; potrebbe avere questa spiegazione il *liber singularis de excusationibus tutelarum* considerato in parallelo rispetto al *de iurisdictione tutelarum*, o ancora il *liber singularis de tacitis fideicommissis* che si può proporre come parte speciale dei tre libri *de fideicommissis*, ecc.⁸⁹

Ma vi può anche essere, in alternativa o in concomitanza, un'altra spiegazione. Le opere di Paolo, in particolare i suoi *responsa*, erano utilizzati nelle scuole, letti, studiati, tenuti come opere di riferimento. Non è inconcepibile che i professori che dovevano spiegare certi contenuti, o che gli studenti stessi che li dovevano imparare per poi riferirne (o ancora gli avvocati che dovevano preparare l'arringa per le loro cause) abbiano apprestato

⁸⁷ La composizione di queste opere istituzionali e generali si può forse meglio giustificare in rapporto ad un'esigenza di divulgazione che non ha chi svolge esclusivamente o prevalentemente attività politica e attività di foro. Se ne farà l'ipotesi in seguito.

⁸⁸ Credo che possa (e debba) essere letta in senso molto ampio quella precisazione dell'Orestano (ORESTANO, *loc. cit.*) relativa al fatto che "la recente tendenza critica volta a considerare numerose opere pauline come semplici edizioni separate di porzioni di lavori più ampi, porterebbe a ridurre considerevolmente il numero dei suoi scritti originali", precisazione che comprende i dubbi della dottrina che hanno sfiorato i *brevia*, le *imperiales sententiae*, i *libri decretorum*, e per certi aspetti addirittura *quaestiones* e *responsa*.

⁸⁹ Su cui *infra*, nel testo.

delle raccolte tematiche con riferimento ai vari autori (e in questo caso a Paolo) sia estrapolandone le massime (questo il rapporto fra i *brevia* e i *libri ad edictum*? fra i *libri decretorum* e le *imperiales sententiae in cognitionibus prolatae*?), sia componendo deliberatamente e con maggiore o minore libertà delle sintesi, degli estratti, dei rimandi, costruendoli poi in edifici compatti strutturati a mosaico con “tessere pauline”, cui non si poteva non attribuire il nome di Paolo, richiamandone la paternità magari col riferimento in terza persona, “respondit”.

Del resto nelle fonti si legge anche di una intensa attività libraria attorno alle scuole, si legge di “studenti i quali possedevano libri in gran copia e che facevano lavorare i copisti di Berito”. Così Pietro de Francisci, il quale nel 1912, proponendo la sua lettura di “alcuni testi siriaci editi recentemente e sfuggiti sin qui all’esame degli storici del diritto romano” scriveva: “Rilevo ancora un ultimo particolare, che non è, a mio modo di vedere, di poca importanza. Risulta dalla lettura di questi testi siriaci, che i libri erano a quel tempo posseduti in gran numero: infatti, non solo veniamo a sapere che a Costantinopoli sotto il portico (la stoà) imperiale esistevano numerosi negozi di librai, in cui facevano bella mostra le opere più recenti ma spessissimo qua e là si parla di studenti i quali possedevano libri in gran copia e che facevano lavorare i copisti di Berito, non sempre per amore agli studii giuridici. Numerosi dovevano essere i libri di diritto, che Crisaorio aveva caricato sulla nave che doveva ricondurre in patria le sue ricchezze e quelli che aveva a propria disposizione Severo, il quale aveva potuto confrontare e studiare parecchi commenti alle leggi e cioè forse parecchie opere giuridiche classiche. La nave di Crisaorio colò a picco, ma forse non a tutti i libri era riservato un così crudele destino ...”⁹⁰.

Questa ipotesi, evidentemente coinvolge in particolare i *responsa*.

Anche nei *libri quaestionum*⁹¹ compare il “respondit”, ma è apparizione

⁹⁰ Il biografo di Severo d’Antiochia (*supra*, nt. 68) racconta delle frequenti risse che scoppiavano fra gli studenti di Berito a causa della diversa appartenenza filosofica e religiosa, e ricorda, nominandoli uno per uno, un gruppo di giovani che “non solo coltivavano credenze pagane, ma erano pure dediti a studii e pratiche magiche che apprendevano da libri attribuiti a Zoroastro, a Ostanes, a Manetone”. Uno di questi studenti era Crisaorio di Tralles (insieme a Giorgio di Tessalonica, Asclepiodoto di Eliopoli, Leonzio e, con loro, un altro giovane armeno) che, coinvolto nello scandalo di un rito magico con sacrificio umano, fu costretto a lasciare in tutta fretta Berito portandosi dietro nella nave tutte le sue cose (cfr. P. DE FRANCISCI, *Vita e studi* cit., p. 12 s.).

⁹¹ Sulle *quaestiones* di Giulio Paolo cfr. lo studio, fondamentalmente esegetico, di J. SCHMIDT-OTT, *Pauli Quaestiones. Eigenart und Textgeschichte einer spätclassischen Juristen-*

sporadica, che certamente non ha quella frequenza ritmata che, caratteristica dei *responsa*, fa molto pensare, anche eventualmente ad interventi esterni, dello stesso autore o di altri⁹². I frammenti dei *libri quaestionum* hanno un andamento molto più ampio, lento, riposante. La parte narrativa vi ha uno spazio di maggior rilevanza. Ma soprattutto più ampia e coinvolgente è la parte argomentativa, che si arricchisce dell'apporto, adesivo o contrapposto, dell'opinione di altri giuristi, dove la soluzione, scaturita spesso da un "*quaero*", un "*quaesitum*", un "*quaeritur*", si dipana attraverso interpretazioni e teorie diverse nella prospettiva del "*ius controversum*"⁹³.

6. Paolo, un maestro di scuola

Le riflessioni condotte fino a questo punto possono suggerire qualche ipotesi circa la presenza di Paolo e di Papiniano nell'insegnamento delle scuole di diritto.

A me sembra di poter dire che nella costituzione *Omnem*, nelle parole in tutta sostanza negative che Giustiniano gli riferisce, Paolo stia scontando la sua fama e la sua fortuna praticamente immediate e durature, che, pur dopo un secolo dalla sua vicenda umana e politica, facevano dire a Costantino (confermato poi da Teodosio con l'inserimento nel suo Codice) che

schrift, Berlin 1993, *passim*, che affronta l'analisi dell'opera proponendo diversi modelli espositivi, per giungere a criticare la teoria di P. FREZZA, '*Responsa*' e '*Quaestiones*'. *Studio e politica del diritto dagli Antonini ai Severi*, in *SDHI* XLIII, 1977, p. ss., che parlava di Paolo come maestro socratico e della sua scuola come "vivace centro di dibattiti". Si veda anche M. TALAMANCA, *Recensione a J. SCHMIDT-OTT, Pauli Quaestiones. Eigenart und Textgeschichte einer spätclassischen Juristenschrift*, in *BIDR* XCVI-XCVII, 1983-84, p. 863 ss.

⁹² Il "*respondit*" in terza persona compare in D. 26.2.30, in D. 40.13.4, in D. 42.1.41, in D. 48.10.14 pr. Molto frequente, invece, è la forma verbale in prima persona "*respondi*", generalmente correlata al "*quaero*", "*quaeritur*", "*quaesitum est*", ecc., che la precede. Sulle origini e i caratteri del genere *quaestiones*, il modello retorico e la sua applicazione in ambito di volta in volta grammaticale, o filosofico, o naturalistico, o giuridico (a sottolineare un metodo di ricerca che ha insito in sé, nel problema stesso o nella sua interpretazione o analisi, una "controversia"), cfr. T. MASIELLO, *Le Quaestiones di Cervidio Scevola*, Bari 2000, p. 61 ss.

⁹³ Mi limito qui a citare il momento iniziale della riflessione sul *ius controversum*, l'art. di A. SCHWARTZ, *Das strittige Recht der römischen Juristen*, in *Festschrift für F. Schulz*, Weimar 1951, p. 201 ss., e a fare un cenno di semplice consapevolezza circa la vasta fioritura attuale di interessi sul tema. Un esempio per tutti: i vari contributi del convegno celebrato a Firenze nell'ottobre 2010, "*Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi*" (a cura di V. Marotta e E. Stolfi, pubblicazione Roma 2012), che a loro volta hanno spinto verso ulteriori attenzioni.

universa, quae scriptura Pauli continentur, recepta auctoritate firmanda sunt et omni veneratione celebranda. ideoque sententiarum libros plenissima luce et perfectissima elocutione et iustissima iuris ratione succinctos in iudiciis prolatos valere minime dubitatur⁹⁴.

La vita di Paolo si svolge fra la fine del II secolo d.C. e gli inizi del III. Nonostante la scarsità delle fonti, se ne seguono i passi della carriera pubblica e politica dall'assessorato svolto sotto la prefettura del pretorio di Papiniano all'impiego di *magister memoriae* sotto Pescennio Nigro, alla partecipazione al *consilium* imperiale di Settimio Severo e Antonino Caracalla⁹⁵, alla prefettura da lui stesso ricoperta insieme a Ulpiano sotto Alessandro Severo. La parallela attività di giurista con la sua produzione letteraria fa dire di lui che "fu tra i più fecondi scrittori che la storia della giurisprudenza romana ricordi. Senza contare le numerose rielaborazioni annotate di opere di altri autori, ci è giunta notizia di 86 scritti in 319 libri a lui attribuiti"⁹⁶. Le caratteristiche della sua letteratura, che da un lato lo fanno appartenere "con Ulpiano alla categoria dei grandi raccoglitori e compilatori della tradizione giuridica" e dall'altro lo raccomandano per la forte personalità e indipendenza di pensiero, per la capacità di sintesi e di astrazione, per la profondità delle argomentazioni, hanno certamente contribuito a collocarlo stabilmente, insieme con Gaio e con Ulpiano, ai primi posti nei programmi di insegnamento delle scuole di diritto del tempo, in particolare per quel che riguarda l'attività di consulenza forense, di elabo-

⁹⁴ CTh. 1.4.2, *Imp. Constantinus A. ad Maximum pp.*; *Dat. V k. Oct. Treviris Constantio et Maximo cons.* Il De Robertis l'interpreta, unitamente a CTh. 1.4.1, come il tentativo operato dalla cancelleria di Costantino di "precludere ai giuristi e massime ai giudicanti la possibilità di riadattamento o distorsione dei detti *scripta* (sc. di Papiniano, di Paolo e di Ulpiano, salvo che per le *notae*) in sede critica o applicativa e sia pure *aequitatis ratione*" (cfr. F. DE ROBERTIS, *Un precedente costantiniano alla cosiddetta 'legge delle citazioni' del 426 di Teodosio II e Valentiniano III*, in SDHI LXIV, 1998, p. 245 ss., in part. p. 251). Ma si veda J. RUGGIERO, *Immagini di ius receptum* cit., p. 290: «l'imperatore non intese sciogliere eventuali dubbi sulla paternità delle *Sententiae*, ma ribadire che esse, nei loro contenuti, costituivano oggetto di *ius receptum* e, in quanto tali, si prestavano validamente a sostituire, nella *lectio* giudiziale, le opere di più vasto impianto, in una logica di economia processuale».

⁹⁵ Qualche fondata perplessità suscita la possibile parentela ipotizzata con la prima moglie di Eliogabalo, Iulia Cornelia Paula, dalla quale l'imperatore divorziò dopo appena un anno, nel 220. Sarebbe forse questo il momento dell'esilio di Paolo? (cfr. H. TAPANI KLAMI, *op. cit.*, p. 1830).

⁹⁶ ORESTANO, *loc. cit.*

razione degli argomenti di strategia difensiva (o offensiva), e di conduzione del ragionamento giuridico.

La qualità delle sue opere, il loro stesso stile, devono aver prodotto fin da subito un grande consenso attorno all'insegnamento di Paolo, un consenso che era destinato a confermarsi e crescere.

Certamente Costantino, e poi CTh. 1.4.2, riconoscono alla sua voce una grande risonanza: è appunto quella che si è costruita a poco a poco nelle scuole, e che deve essersi poi accresciuta nel tempo anche grazie alla capacità "recitativa" del suo pensiero. Non vi è altro giurista al quale la legislazione costantiniana si inchini, e anche quando, nella circostanza della legge delle citazioni, la stessa legislazione imperiale si vide costretta a bandire l'uso delle *notae* di Paolo a Papiniano che *non tam corrigere eum, quam depravare maluerunt*⁹⁷, si preoccupava nello stesso tempo di ribadire l'assoluto valore, nella pratica del foro e, quindi, nell'insegnamento scolastico, delle sue *sententiae* (non di un'opera di Ulpiano, le cui *notae* erano travolte nel biasimo imperiale con quelle pauline, ma di una di Paolo).

Pure la stessa legge delle citazioni stabiliva che "quando poi vengono prodotte diverse opinioni, prevalga il maggior numero di autori oppure, qualora il numero sia uguale, preceda l'autorità di quella parte in cui spicca Papiniano, persona di eccezionale ingegno, che [...] prevale sui singoli". Evidentemente al tempo della legge delle citazioni la fama di Papiniano era ormai riuscita a eccellere su quella di Paolo, a conseguire cioè su di essa qualche punto di vantaggio. Pur senza oscurarla: anzi i due giuristi continuavano ad essere ambedue nelle scuole materia di insegnamento e di studio – come dimostra lo sguardo che la *Omniem* giustiniana getta sull'immediato passato –, e nei tribunali voci e opinioni di straordinaria, di determinante autorevolezza.

L'insegnamento ufficiale del diritto affiancava lo studio dei *responsa* di Paolo a quello dei *responsa* di Papiniano, secondo un programma che si era imposto nelle scuole nel grave periodo di quella "crisi" che nel III secolo

⁹⁷ CTh. 1.4.1 (*Imp. Constantinus A. ad Maximum praefectum urbi*) *Perpetuas prudentium contentiones eruere cupientes Ulpiani ac Pauli in Papinianum notas, qui, dum ingenii laudem sectantur, non tam corrigere eum, quam depravare maluerunt, aboleri praecipimus* (Dat. IIII k. Oct. Crispo et Constantino cons.). Va ricordato altresì CTh. 9.43.1 pr. (*Imp. Constantinus A. ad Maximum prf. urbi*) *In quaestione testamenti, quod deportati filius remeante patre fecisset, remotis Ulpiani atque Pauli notis, Papiniani placet valere sententiam, ut in patris sit filius potestate, cui dignitas ac bona restituta sunt* (D. XVIII k. Oct. Sirmi Crispo II et Constantino II CC cons.) (= C. 9.51.13 pr.).

coivolgeva tanti aspetti della vita dell'Impero, compreso quello della cultura giuridica⁹⁸.

Tranne che per le *definitiones*, gli stessi generi letterari coltivati da Papiniano si riscontrano anche nella produzione di Paolo: ambedue scrivono *quaestiones*, ambedue scrivono *responsa*⁹⁹. Ed è proprio dai *Responsa*, in quanto utilizzati nelle scuole del tardoantico¹⁰⁰, che si deve cogliere, se possibile, qualche dato per definire meglio la presenza del loro insegnamento.

Non vi è fra i due giuristi uno scarto temporale che possa giustificare un avvicinamento dell'uno all'altro, quasi che allo studio di Papiniano fosse di seguito subentrato Paolo¹⁰¹. Né se ne comprenderebbero i motivi.

Qualche spunto di ipotesi potrebbe forse guidare, al contrario, verso l'idea di una qual sorta di avvicinamento opposto, conclusosi poi con la fruizione complementare del pensiero di entrambi.

⁹⁸ È il periodo della "crisi" che nel III secolo ha coinvolto aspetti diversi della vita di Roma. Per limitare l'attenzione soltanto a quelli della cultura e della produzione del diritto (pur nell'ambito di una bibliografia di più ampio respiro, e sempre più ricca, che ha nomi di alto valore, quali S. MAZZARINO, *Stilicone. La crisi imperiale dopo Teodosio*, Roma 1942; L. CRACCO RUGGINI, *Il tardo antico: per una tipologia dei punti critici*, in AA.Vv., *Storia di Roma*, a cura di A. Schiavone, 3. *L'Età tardo antica*, I. Crisi e trasformazioni, Torino 1993, p. XXXIII ss.; A. GIARDINA, *Esplosione di tardo antico*, in *Studi Storici* 40, 1999, p. 157 ss.; ecc.) vanno segnalati i molti studi di Schiavone sulla storiografia del pensiero giuridico (per tutti A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005, in part. la "Parte quarta"; ma anche ID., *Dai giuristi ai codici. Letteratura giuridica e legislazione nel mondo tardo antico*, in *Storia di Roma*, vol. cit., p. 963 ss.); di F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte. II. Die Jurisprudenz from frühen Prinzipat bis zum Ausgang der Antike*, München 2006, *passim*; di L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardo antico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, *passim*; di E. STOLFI, *Pensiero epiclassico e problemi di metodo*, in *Labeo* 48, 2002, p. 418 ss. (ma anche ID., *Per uno studio del lessico e delle tecniche di citazione dei giuristi severiani: le sententiae prudentium nella scrittura di Papiniano, Paolo e Ulpiano*, in *Rivista di diritto romano* 2001; di V. MAROTTA, in part. *Eclissi cit.*, *passim*. Ne fa un'efficace sintesi Jolanda RUGGIERO (*Immagini di ius receptum cit.*, p. 262 ss., e in part. nt. 10). Si deve riconoscere comunque – e cito dalla Ruggiero – il «persistere delle strutture educative più importanti, nelle scuole di Roma e di Berito, e di un ceto di esperti che, pur operando, ormai quasi esclusivamente, nell'anonimato degli *officia* palatini, conservò un'elevata cultura giuridica».

⁹⁹ E ambedue scrivono *de adulteriis*.

¹⁰⁰ E dalle *Notae*, in quanto documentano un più stretto rapporto fra il pensiero dei due.

¹⁰¹ Solo per qualche indicazione essenziale su Papiniano cfr. E. COSTA, *Papiniano*, cit.; R. ORESTANO, voce "Papiniano Emilio (*Aemilius Papinianus*)", in *NNDI* XII, p. 364 ss.; V. GIUFFRÈ, *Papiniano: fra tradizione e innovazione*, in *ANWR*, II.15, p. 643 ss.; H. ANKUM, *Papiniano, un giurista oscuro?*, in *Seminarios Complutenses de derecho romano*, I, 1990, p. 42 ss. Per altro si rimanda a più ampia bibliografia nelle opere citate.

Invero, considerando le peculiarità della produzione letteraria dell'uno e dell'altro, si potrebbe forse ipotizzare che Paolo abbia personalmente svolto una sua attività docente nella scuola, magari all'interno del palazzo¹⁰². Certamente era nella corte in posizione idonea¹⁰³, e certamente ne

¹⁰² Alla scuola di "palazzo" dedica la sua attenzione H. SCHLAGE-SCHÖNINGEN, *Kaiserum und Bildungswesen im spätantiken Konstantinopel*, Stuttgart 1995, *passim*. Dalle sue pagine emerge l'importanza della corte come centro di cultura (dove accanto ai giovani principi erano istruiti gli amici della loro giovinchezza) e l'importanza di certe figure di imperatori particolarmente aperti alle arti liberali: Costantino (*civilibus artis et studiis liberalibus deditus*: Eutropio, 10,7,1), Costanzo (che, per esempio, è detto *litterarum ad elegantiam prudens*: nel Aurelius Victor, *de Caesar*. 42.23), Giuliano (*tu exstincta iam litterarum studia flammasti, tu philosophiam paulo ante suspectam ac non solum spoliata honoribus, sed accusatam ac ream non modo iudicio liberasti, sed amictam purpura, auro gemmisque redimitam in regali solio collocasti*: Cl. Mamert., *paneg.* XI,20,1), Gioviano (*insignis corpore, laetus ingenio, litterarum studiosus*: Epit. XLIV,4), Valente (*subagrestis ingenii, nec bellicis nec liberalibus studiis eruditus*: Ammiano, XXXI,14,5). A quella scuola di palazzo portavano il loro insegnamento esponenti della cultura di grande spessore, come i retori Arborio e Dioscoro, il grammatico Mardonio, παιδαγωγός di Giuliano, il grammatico Nicocle, il retore Hecebolio, e ancora Arsenio, e Antioco, e Temistio filosofo, ecc. (cfr. L. DE SALVO, *Temistio e il primato di Costantinopoli*, lezione tenuta a Napoli, presso l'AST il 10 marzo 2009; L. DI PINTO, *Lo studio del diritto in età tardo antica*, in *Teoria e Storia del Diritto privato* VII, 2014). Se anche la visione che se ne trae sembra tutta inclinata verso gli studi filosofici e retorici non va trascurato l'insegnamento del diritto, quello che, solo, può, avviare i giovani *ad spem omnium tribunalium aut interdum ad stipendia cognitionum sacrarum aut fortasse ad ipsa palatii magisteria* (*Panegirici latini*, 5.5.4), dove il rapporto fra retorica e diritto appare molto interessante e per certi aspetti problematico. Cfr. L. DE SALVO, *Formazione giuridica e attività codificatoria nel quadro della cultura tardoantica*. Libanio, *la retorica, il diritto*, in AARC, XVI, 2007, 54 ss. con bibliografia di riferimento, e G. DAREGGI, *Sulle sedi delle scuole di diritto nella pars Orientis nella tarda antichità*, in AARC, XVI, 2007, 106 ed ivi nt. 9, che considerano in particolare l'atteggiamento di Libanio contro gli studi di diritto e la sua forte avversione per il latino quale lingua della nuova disciplina giuridica, come si evince da varie lettere del suo epistolario (cfr. *Ep.* 309; 1203 e *Ep.* 858; 860; ma anche Liban., *Or.* 2.43-44; 43.4-5; 62.21-23; cfr. ulteriormente R. MARTINI, *Lo studio del diritto dal punto di vista dei retori*, in AARC, XVI, 2007, 42 ss., che parla di denigrazione solo "apparente").

¹⁰³ Era, quella dell'insegnamento, un'attività di rilevante importanza politica, che si innestava profondamente e con gravi effetti nella vita sociale. Nel trattarne, per il periodo fra il III ed il IV secolo d.C., Robert A. Kaster (R.A. KASTER, *La funzione del "grammaticus"*, in AA.Vv., *Storia di Roma*, a cura di A. Schiavone, 3. *L'Età tardo antica*, II. I luoghi e le culture, cit., in part. p. 837) sottolinea come in tale periodo si sia prodotto nella società romana «un cambiamento radicale che è determinato dallo spostamento del centro di gravità dell'impero dal livello locale a quello imperiale»; si rileva di conseguenza che «le scuole parteciparono di questo cambiamento, assicurando però che in fondo niente mutasse, che i giusti e i degni d'onore continuassero ad essere fortemente presenti e considerati». Di fronte al prodursi di «differenze sociali» anche al livello delle classi d'élite (per esempio fra i decurioni cittadini di livello superiore e di livello inferiore) «le scuole avrebbero consolidato gli effetti di tale scollamento, continuando però come sempre a fornire gli strumenti per selezionare e identificare

aveva le capacità e la propensione, come denotano la natura, la qualità e la vastità dei suoi scritti; ne aveva “la stoffa”. Lo dimostra in particolare un’opera specificatamente scolastica come le sue *Institutiones*.

Certamente i quattro soli frammenti che si possono contare sotto il titolo delle *Institutiones* pauline¹⁰⁴ sono troppo pochi per farsi un’idea dei con-

l’élite. Esse non solo avrebbero fornito le basi per una futura carriera, ma anche quei valori su cui si strutturava tradizionalmente la vita di un gentiluomo. Avrebbero confermato lo *status* già acquisito, anziché agire come trampolino di lancio per uno *status* superiore. Allorché, infatti, contribuirono alla mobilità sociale, sostenendo chi mirava a ottenere considerazione e rispetto con l’aprirgli sicuri canali d’influenza, agirono anche e soprattutto come freno su una mobilità improvvisa e non strutturata».

Kaster (*op. cit.*, p. 384) parla della «esclusività sociale e geografica della cultura letteraria», di come le “lettere” e l’“eloquenza” divengano un segno distintivo di status, di come anche nelle iscrizioni funerarie vengano affiancate ad altre virtù come la *iustitia* e l’*integritas*, quasi “garanzie di virtù” in quanto l’acquisizione della cultura esige il possesso di disciplina, diligenza e dedizione al sacrificio. Nella coscienza comune la valutazione che si ha dell’uomo che ha seguito le scuole liberali, o, addirittura, che si dedica alle arti liberali, è ispirata ad una particolare fusione fra la condizione sociale e quella morale. Ne viene, infine, di conseguenza “l’importanza degli studi liberali per una mobilità sociale verso l’alto».

Dopo lo studio di Giovanna Coppola (G. COPPOLA, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, I Milano 1994), interessanti aspetti dell’attività lato sensu letteraria e in particolare della vita delle scuole sono stati presi in esame da L. JONES HALL, *Berytus, “Mother of Laws”: Studies in the Social History of Beirut from the Third to the Sixth Centuries A.D.*, Ann Arbor 1996, *passim* (e poi ID., *Roman Berytus. Beirut in Late Antiquity*, London-New-York 2004) che sottolinea l’importanza degli studi giuridici nell’antichità; da B. SIRKS, *Instruction in Late Antiquity, the Law and Theology*, in *AARC*, XV, 2005, p. 493 ss., che traccia le linee dell’influenza del Cristianesimo, via via trionfante nei secoli del tardo antico, sulla metodologia sui contesti dell’insegnamento del diritto; e ancora da E. GERMINO, *Cultura e potere nell’età di Vespasiano*, in *Rivista della Scuola Superiore di Economia e Finanza*, II, 2, febr. 2005, p. 10 ss., che ripercorre gli inizi della scuola pubblica sulla base del riconoscimento di uno stipendio ai retori, o ad alcuni retori, a partire da Quintiliano; e ID., *Scuola e cultura nella legislazione di Giuliano l’Apostata*, Napoli 2004, *passim*, che percorre una tappa importante del processo di crescente interesse della legislazione imperiale per la *gravissima dignitas* del professore; da L. DI PINTO, *Cura studiorum. Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale*, Napoli 2013 (in part. da p. 161), tesa a misurare l’attenzione del mondo antico per il fenomeno culturale attraverso la specifica legislazione di favore; da D.V. PIACENTE, *L’idoneità all’insegnamento nell’Impero Romano*, in *SDHI LXXIX*, 2014, p. 325 ss., che considera, anche alla luce di Simm. ep. 5.35, i requisiti di esperienza e competenza richiesti ai professori; e, in una prospettiva diversa, da U. BARTOCCI, *Aspetti giuridici dell’attività letteraria in Roma antica: il complesso percorso verso il riconoscimento dei diritti degli autori*, Torino 2009, in cui si considera, anche se solo marginalmente, il problema della diffusione e commercializzazione del testo per la scuola (in part. p. 182 s.).

¹⁰⁴ Ai tre che si leggono nel Digesto, D. 8.2.4, D. 41.2.43 e D. 44.7.3, Il Lenel (Palinogenesia I cit., col. 1114) aggiunge un riferimento da Boezio, Boeth. *ad top.* 2.4.19 (*Si divor-tium est matrimonii et hoc sine culpa muliebri factum est, dos integra repetetur. Quod si culpa*

tenuti, dello schema, dei caratteri dell'opera. Certamente appaiono chiari, lineari, essenziali, e comunque tali da meritare di avere una loro citazione nella raccolta compilatoria giustiniana nonostante la concorrenza di altre opere istituzionali ormai stabilmente radicate.

Si può certamente affermare che lo "stile" del discorso che in quei frammenti si indovina è limpido, rigorosamente rettilineo, didattico: sia quando, nel libro primo, l'autore sceglie un esempio di ovvia banalità per chiarire come debba intendersi l'*animus possidendi*,

D. 41.2.41 (Paul. l. 1 *inst.*) Qui iure familiaritatis amici fundum ingreditur, non videtur possidere, quia non eo animo ingressus est, ut possideat, licet corpore in fundo sit,

sia quando, nel libro secondo, traccia la descrizione della *servitus luminum*, sentendosi in dovere di delinearla sia in positivo che in negativo,

D. 8.2.4 (Paul. l. 2 *inst.*) Luminum in servitute constituta id adquisitum videtur, ut vicinus lumina nostra excipiat: cum autem servitus imponitur, ne luminibus officiat, hoc maxime adepti videmur, ne ius sit vicino invitis nobis altius aedificare atque ita minuere lumina nostrorum aedificiorum.

sia quando, e ancor di più, sempre nel libro secondo, propone una pseudo definizione di *obligatio*, rilevandone la *substantia* descrittiva (consistente nell'*obstringatio ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum*) e la rilevanza essenziale dell'*animus ut obligatio constituatur* che risulta determinante relativamente alle obbligazioni reali, in cui comunque è fondamentale la formalità della consegna della cosa, come relativamente a quelle per altro verso formali che sono le obbligazioni *verbis*,

D. 44.7.3pr. (Paul. l. 2 *inst.*) Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum. 1. Non satis autem est dantis esse nummos et fieri accipientis, ut obligatio nascatur, sed etiam hoc animo dari et accipi, ut obliga-

muliebri factum est divortium, in singulos liberos sexta pars dotis a marito retinetur usque ad mediam partem dumtaxat dotis) che delinea le conseguenze della *culpa mulieris* sulla restituzione della dote nel caso di divorzio.

tio constituatur. itaque si quis pecuniam suam donandi causa dederit mihi, quamquam et donantis fuerit et mea fiat, tamen non obligabor ei, quia non hoc inter nos actum est. 2. Verborum quoque obligatio constat, si inter contrahentes id agatur: nec enim si per iocum puta vel demonstrandi intellectus causa ego tibi dixerò “spondes?” et tu responderis “spondeo”, nascetur obligatio.

Ma al di là del carattere dell’opera, impossibile a rilevarsi, è interessante il fatto stesso di aver composto un testo di Istituzioni: è ben pensabile che nessuno si ponga consapevolmente a rischio di “smarrirsi” in un’opera per l’insegnamento, se non ha un’esperienza diretta e un suo interesse personale¹⁰⁵.

Ma anche trattazioni particolarissime come le *Sententiae ad filium* – se considerate effettivamente pauline – potrebbero suggerire una presenza reale di Paolo nella scuola; e addirittura, nella produzione complessiva e considerate quindi in prospettiva isagogica, opere di commento ad ampio spettro come i *libri ad edictum* e i commentari *ad Sabinum*.

Qui, nella scuola, lui stesso, Paolo, già *adsessor* di Papiniano (come sarebbe documentato anche da D. 12.1.40), prima o più probabilmente dopo l’assassinio del grande predecessore, può aver introdotto lo studio dei *responsa* di Papiniano, naturalmente attraverso la “sua” lettura e le “sue” *Notae*.

E questo insegnamento, questo programma si sarebbe poi così consolidato.

Si consideri appunto D. 12.1.40 tratto dal terzo libro delle *Quaestiones* di Paolo:

D. 12.1.40 (Paulus l. 3 *quaest.*) Lecta est in auditorio Aemilii Papiniani praefecti praetorio iuris consulti cautio huiusmodi: “Lucius Titius scripsi me accepisse a Publio Maevio quindecim mutua numerata mihi de domo et haec quindecim proba recte dari kalendis futuris stipulatus est Publius Maevius, spondeo ego Lucius Titius. Si die supra scripta summa Publio Maevio eive ad quem ea res pertinebit data soluta satisve eo nomine factum non erit, tunc eo amplius, quo post sol-

¹⁰⁵ Sull’origine del genere in età antoniniana per la mano del Gaio maestro di scuola, e sulla prospettiva della sua fortuna cfr. E. STOLFI, *Studi sui libri ad edictum di Pomponio*. 2. *Contesti e pensiero*, Milano 2001, p. 31 ss., in part. p. 33 nt. 47). Com’è noto oltre e dopo Gaio – e senza considerare opere per certi aspetti simili come l’*enchiridion* di Pomponio – scrivono *institutiones* anche Fiorentino, Callistrato, Ulpiano, Paolo, Marciano.

vam, poenae nomine in dies triginta inque denarios centos denarios singulos dari stipulatus est Publius Maeuius, sponendi ego Lucius Titius. Convenitque inter nos, uti pro Maevio ex summa supra scripta menstruos refundere debeam denarios trecenos ex omni summa ei heredive eius”. Quaesitum est de obligatione usurarum, quoniam numerus mensium, qui solutioni competeat, transierat. Dicebam, quia pacta in continenti facta stipulationi inesse creduntur, perinde esse, ac si per singulos menses certam pecuniam stipulatus, quoad tardius soluta esset, usuras adiecisset: igitur finito primo mense primae pensionis usuras currere et similiter post secundum et tertium tractum usuras non solutae pecuniae pensionis crescere nec ante sortis non solutae usuras peti posse quam ipsa sors peti potuerat. Pactum autem quod subiectum est quidam dicebant ad sortis solutionem tantum pertinere, non etiam ad usurarum, quae priore parte simpliciter in stipulationem venissent, pactumque id tantum ad exceptionem prodesse et ideo non soluta pecunia statutis pensionibus ex die stipulationis usuras deberi, atque si id nominatim esset expressum. Sed cum sortis petitio dilata sit, consequens est, ut etiam usurae ex eo tempore, quo moram fecit, accedant, et si, ut ille putabat, ad exceptionem tantum prodesset pactum (quamvis sententia diversa optinuerit), tamen usurarum obligatio ipso iure non committetur: non enim in mora est is, a quo pecunia propter exceptionem peti non potest. Sed quantitatem, quae medio tempore colligitur, stipulamur, cum condicio exstiterit, sicut est in fructibus: idem et in usuris potest exprimi, ut ad diem non soluta pecunia quo competit usurarum nomine ex die interpositae stipulationis praestetur.

Il brano, certamente interessante sotto diverse prospettive, riporta la sintesi di una discussione avvenuta nell'*auditorium* del prefetto del pretorio (dunque nell'ambito di un processo) relativa all'estensione di un particolare regolamento contrattuale degli interessi di mora connesso ad una clausola penale a sua volta collegata alla stipulazione di un mutuo.

La *cautio* letta in *auditorium* e su cui si apre la contestazione è il documento scritto che descrive e attesta quanto avvenuto fra le parti: il mutuo concesso da Publio Mevio a Lucio Tizio (i soliti nomi di comodo che coprono le vere identità delle parti); la *stipulatio* intercorsa fra mutuante e mutuuario per la restituzione della somma prestata; l'aggiunta stipulazione di una penale per il caso di mancata restituzione nei tempi stabiliti (*kalendis futuris*); l'accordo sugli interessi. Poi il quesito, essenziale: *Quaesitum est de obligatione usurarum*; cui si aggiunge, con una semplice proposizione cau-

sale, la circostanza di fatto che rende oggetto di lite il rapporto fra le parti: *quoniam numerus mensium, qui solutioni competeat, transierat*.

La discussione davanti al prefetto è resa palese da quelle ripetute interloquzioni contrapposte: “*dicebam*”, subito dopo il “*quaesitum est*” che segna l’inizio del dubbio e quindi della richiesta processuale, “*quidam dicebant*”, che esprime la prima obiezione avversaria (le altre obiezioni, ancorchè non introdotte da espressioni del “dire”, si possono comunque percepire nell’andamento delle argomentazioni del passo).

Si noti che la discussione è condotta in prima persona da Paolo: è lui, col suo *dicebam ... usuras ... crescere*, che sostiene le parti del mutuante Publio Mevio, e questa sua partecipazione attiva alla lite, di presenza, ha suggerito e confermato una sua mansione come *adessor* del prefetto in carica¹⁰⁶.

E si noti che subito, sull’inizio del passo, lo stesso Paolo si premura di aggiungere alla qualifica ufficiale di Papiniano quale prefetto del pretorio anche quella, scolasticamente e giuridicamente più interessante, di giureconsulto: un’attenzione, peraltro fine a se stessa, che non ci si poteva aspettare da un semplice funzionario o da un avvocato che riferisce a posteriori (*lecta est*) un caso della sua esperienza. Non da un funzionario o da un avvocato, ma certamente da un maestro che ha preoccupazioni ed esigenze scolastiche.

È solo un minimo indizio.

Vi aggiungerei, peraltro, qualche altra annotazione circa la forma del testo che potrebbe rivelare, o per lo meno suggerire, una revisione, se non una costruzione scolastica a posteriori. Così non convince in realtà la *cautio lecta in auditorium*: troppo esplicativa di tutto il contesto, troppo descrittiva e particolareggiata in tutto quanto fatto e detto (a che serve scrivere un testo, la *cautio* appunto, che poi si leggerà in giudizio, quando tutto questo sarebbe reso superfluo dalla presenza stessa in giudizio?). Non convince la puntigliosità con cui è descritto il comportamento giuridico delle parti nella *cautio* suddetta, dove per ben due volte, sia per la promessa relativa alla somma sia per la penale, allo *stipulor* di Publio Mevio segue immediato lo *spondeo* di Lucio Tizio, *stipulatus est Publius Maevius, spondei ego Lucius Titius* (semplice definizione della reciprocità dell’unico comportamento negoziale? o prospettazione di una duplice garanzia, di una *stipulatio* e una *restipulatio*?). Non convince appieno il rapporto che la *quaestio* paulina suggerisce fra quella *cautio* scritta e letta e l’argomentare orale delle parti (*dicebam ... quidam dicebant*).

¹⁰⁶ Così ORESTANO, voce “Paolo” cit.

Del resto per Paolo potrebbero parlare di una attività di scuola anche le *Notae*.

Si è accennato alla possibilità che nella prassi delle scuole potessero circolare ampiamente opere di vari autori postillate e commentate dai giovani studenti durante l'ascolto delle lezioni¹⁰⁷.

Innanzitutto le *Notae* pauline documentano un ampio ventaglio di letture giuridiche con relativo commento, a Nerazio, a Plautio, a Vitellio, a Giavoleno¹⁰⁸, a Giuliano, a Papiniano, a Scevola, letture sistematiche, facilmente comprensibili quando si tratti di un *antecessor* nell'espletamento del suo compito di formazione dei giovani. L'annotazione è breve, semplicemente una conferma, un'approvazione, una precisazione, una postilla; veloce, sintetica e chiara.

Come dimostrano, rispettivamente per Giavoleno-Labeone, Giuliano, Scevola, Papiniano, per esempio, i seguenti passi:

D. 29.2.60 (Iav. l. 1 *ex post. Lab.*) Filium emancipatum pater solum heredem instituit et, si is heres non esset, servum liberum et heredem esse iusserat: filius, tamquam pater demens fuisset, bonorum possessionem ab intestato petit et ita hereditatem possedit. Labeo ait, si probaretur sana mente pater testamentum fecisse, filium ex testamento patri heredem esse. Hoc falsum puto: nam filius emancipatus cum hereditatem testamento datam ad se pertinere noluit, continuo ea ad substitutum heredem transit nec potest videri pro herede gessisse, qui, ut hereditatem omitteret, ex alia parte edicti possessionem bonorum petat. **Paulus:** et Proculus Labeonis sententiam improbat et in Iavoleni sententia est.

D. 37.6.3.1 (Iul. l. 23 *dig.*) 1. Emancipatus filius controversiam facit impuberi, qui se filium et in potestate patris fuisse dicit: quaero, si bona sua ei emancipatus conferre debeat. **Paulus notat:** puto conferendum esse exacta cautione, ut victus sicut hereditatem, ita et quae collata sunt praestet.

D. 40.9.26 (Scaev. l. 4 *resp.*) Pignori obligatum servum debitoris heres manumisit: quaesitum est, an liber esset. respondit secundum ea quae

¹⁰⁷ Cfr. *supra* nt. 51. Si è anche detto che potremmo immaginare in questo senso una anticipazione della glossa.

¹⁰⁸ E attraverso Giavoleno, *ex posterioribus Labeonis* (come anche autonomamente, con l'epitome dei *pithana*), a Labeone.

proponerentur, si pecunia etiam nunc deberetur, non esse manumissione liberum factum. **Paulus:** soluta ergo pecunia ex illa voluntate liber fit.

D. 1.21.1.1 (Pap. l.1 *quaest.*) Qui mandatam iurisdictionem susceperit, proprium nihil habet, sed eius, qui mandavit, iurisdictione utitur. Verius est enim more maiorum iurisdictionem quidem transferri, sed merum imperium quod lege datur non posse transire: quare nemo dicit animadversionem legatum proconsulis habere mandata iurisdictione. **Paulus notat:** et imperium, quod iurisdictioni cohaeret, mandata iurisdictione transire verius est.

Come dimostrano altre annotazioni che, peraltro, sarebbero apposte all'interno di opere già dedicate, *ad Neratium*, *ad Plautium*, *ad Vitellium*:

D. 17.1.61 (Paul. l. 2 *ad Nerat.*) Quod filio familias ut peteret mandavi, emancipatus exegit: de peculio intra annum utiliter agam. **Paulus:** sed et cum filio agendum est¹⁰⁹.

D. 35.2.49 pr. (Paul. l. 12 *ad Plaut.*) Plautius. Servo, quem tibi legaveram, fundum legavi. Atilicinus Nerva Sabinus primum in servo rationem legis Falcidiae habendam et quota pars ex eo decederet, eam partem in fundo legato inutilem futuram, deinde ex reliquis partibus fundi legis Falcidiae portionem decessuram, sicut ex omnibus legatis. Cassius, quod servo pars lege Falcidia decedat, incipere servum fieri communem heredis et legatarii, communi autem servo cum legatum sit, totum pertinere ad socium, quia in eam personam legatum consistere possit: qua ratione semel ex fundo partem legis Falcidiae decessuram. **Paulus.** Cassii sententia utimur: nam et divus Pius rescripsit servo communi fideicommissum datum totum ad socium pertinere¹¹⁰.

¹⁰⁹ Da notare che l'*inscriptio* riferisce l'opera direttamente a Paolo; ma sarebbe logico pensare a un brano "a due voci". Come, del resto, a due voci, o talora a più voci, sono altri brani, per esempio D. 7.8.23 (Paul. l. 1 *ad Nerat.*) *Neratius: usuariae rei speciem is cuius proprietas est nullo modo commutare potest. Paulus: deteriore enim causam usuarii facere non potest: facit autem deteriorem etiam in meliorem statum commutata*, o per esempio D. 3.5.18 (Paul. l. *ad Nerat.*) ... *Scaevola noster ait ... quod Sabinus scribit ... Labeo ait ...*

¹¹⁰ Anche in questo caso l'*inscriptio* riferisce l'opera direttamente a Paolo; e anche in questo caso si tratta di un brano "a più voci".

D. 28.5.18 (Paul. l. 1 *ad Vitell.*) Sabinus: quaesitum est, si plus asse pater familias distribuisset et aliquem sine parte fecisset heredem, utrumne is assem habiturus foret an id dumtaxat, quod ex dupundio deesset. Et hanc esse tolerabilissimam sententiam puto, ut eadem ratio in dupondio omnique re deinceps quae in asse servetur. **Paulus:** eadem ratio est in secundo asse quae in primo¹¹¹.

Va rilevato, infine, che il maggior numero di *Notae* pauline è registrato per le opere di Papiniano, sia *quaestiones* che *responsa*¹¹²: e la tradizione, e

¹¹¹ I *libri ad Vitellium*, qui in particolare di Paolo, sono naturalmente commentari al *ius civile*. Sono rappresentati nel Digesto da 26 frammenti (il Lenel, *Palingenesia I* cit., ne conta 33), due dei quali presentano la voce di Sabino riportata in forma diretta, cioè, oltre a D. 28.5.18, anche D. 33.7.18.12.

¹¹² In particolare:

D. 1.21.1.1 (*Papinianus libro primo quaestionum*) ... *Paulus notat* ... = una mera aggiunta, una breve precisazione a quanto detto sopra nel testo di Papiniano (*Paulus notat: et imperium, quod iurisdictioni cohaeret, mandata iurisdictione transire verius est*);

D. 22.1.1.2 (*Papinianus libro secundo quaestionum*) ... *Paulus notat* ... = qui un'obiezione a quanto detto sopra, formulata come domanda: *Paulus notat: quid enim pertinet ad officium iudicis post condemnationem futuri temporis tractatus?* segue la ripresa del testo papiniano (?) con la sigla "*Papinianus:* ");

D. 45.1.116 (*Papinianus libro quarto quaestionum*) ... *Paulus notat* ...;

D. 16.3.24 = un testo che va sotto il nome di Papiniano (*Papinianus libro nono quaestionum*), ma che Lenel ritiene sia in realtà di Paolo;

D. 18.1.72 (*Papinianus libro decimo quaestionum*) (che Lenel pone in correlazione con D. 2.14.7.5) ... *Paulus notat* ... = come nel caso di D. 22.1.1.2 (in questo caso una breve precisazione: *Paulus notat: si omnibus integris manentibus de augendo vel deminuendo pretio rursum convenit, recessum a priore contractu et nova emptio intercessisse videtur*) il passo mette in evidenza la ripresa del testo papiniano con la sigla "*Papinianus:* ");

D. 6.2.16 (*Paulus notum ad Papiniani libro decimo quaestionum: Exceptio iusti dominii publicianae obicienda est*);

D. 38.2.42 pr.2 (*Papinianus libro decimo tertio quaestionum*) ... *Paulus notat* ... = si tratta di una precisazione *Paulus notat: ei, qui alio iure venit quam eo, quod amisit, non nocet id quod perdidit, sed prodest quod habet: sic dictum est patrono eodemque patronae filio non obesse, quod quasi patronus deliquit, si ut patronae filius venire possit*; come in casi precedenti la ripresa del testo papiniano è sottolineata con la sigla "*Papinianus.* ");

D. 46.5.8 pr. (*Papinianus libro quinto quaestionum*) = un testo che, pur inquadrato come gli altri sotto il nome di Papiniano, inizia proprio con il *Paulus notat* ..., e si esaurisce tutto nell'annotazione relativa: *Paulus notat: qui sub condicione institutus est, adgnita bonorum possessione cogitur substituto in diem cavere longiorem: praetor enim beneficium suum nemini vult esse captiosum et potest videri calumniose satis petere, quem alius antecedit*;

D. 8.1.18 = anche questo un passo che si esaurisce tutto nella nota (*Paulus libro trigesimo primo quaestionum Papiniani notat: In omnibus servitutibus, quae actione confusae sunt, responsum est doli exceptionem nocituram legatario, si non patiaturs eas iterum imponi*);

poi il divieto, delle *notae* di Paolo e Ulpiano potrebbero indicare che Papiniano veniva letto nelle scuole (in particolare i suoi *responsa*) e utilizzato nei tribunali nella “edizione critica” dei suoi due commentatori.

In seguito poi, attraverso la legislazione imperiale, e fino a Giustiniano, Papiniano aveva finito per imporsi autonomamente.

I *responsa* di Papiniano, 19 libri (363 frammenti¹¹³, ove si contano anche 32 citazioni indirette generalmente da Ulpiano, ma anche da Paolo, da Marciano, e persino da legislazione imperiale), presentano una struttura formale per qualche parte diversa da quella dei *responsa* di Paolo.

Non mancano, è vero, brani anche lunghi costituiti in pratica di massime che si susseguono brevi e veloci (si pensi, per esempio, a D. 50.1.17), ma generalmente la massima stessa necessita di una parte introduttiva, esplicativa della situazione e del problema, e questa vi ha generalmente uno spazio maggiore, o per lo meno si ricollega assai più concretamente al reale, fino a diventare un vero e proprio caso articolato e complesso. E nello stile assume quasi una funzione narrativa.

I *responsa* di Papiniano apparirebbero meno rielaborati, rimaneggiati a posteriori e ricomposti rispetto a quelli di Paolo: non vi si incontra la for-

D. 27.9.13.1 (*Paulus libro singulari ad orationem Severi*) = nel discorso di Paolo, con precisazione dell'opera specifica da cui il brano sarebbe tratto, è riportata sia l'opinione di Papiniano, più o meno in forma diretta (... *attamen Papinianus libro quinto responsorum ait tutorem pupilli sine decreto praetoris non iure distrabere: si tamen, inquit, errore lapsus vendiderit et pretium acceptum creditoribus paternis pueri solverit, quandoque domino praedium cum fructibus vindicanti doli non inutiliter opponitur, exceptio pretium ac medii temporis usuras, quae creditoribus debentur, non offerenti, si ex ceteris eius facultatibus aes alienum solvi non poterit*) sia la nota di Paolo evidenziata dalle parole di incipit *ego autem notavi (ego autem notavi: etsi solvi potuerit, si tamen illae res salvae erunt, ex quarum pretio aeri alieno satisfieri potuit, dicendum est adhuc doli exceptionem obstare, si lucrum capiet pupillus ex damno alieno)*;

D. 42.8.16 = anche questo un passo che è riferito al nome di Paolo e riporta soltanto la nota: *Paulus libro quinto responsorum Papiniani: Nisi priores pecunia posteriorum dimissi probentur*;

D. 28.4.4 (*Papinianus libro sexto responsorum*) ... *Paulus notat* ... = ancora un'obiezione al pensiero di Papiniano espresso immediatamente sopra, in forma di concisa rettifica: *Paulus notat: sed si, ut intestatus moreretur, incidit tabulas et hoc adprobaverint hi qui ab intestato venire desiderant, scriptis avocabitur hereditas*;

D. 33.1.9 (*Papinianus libro septimo responsorum*) ... *Paulus notat* ... = una breve adesione alla affermazione papiniana che precede: *Paulus notat: hoc admittendum est et in aliis rebus hereditariis, ut et in eas legatarius mittatur*.

¹¹³ Il Lenel, cfr. Palingenesia I cit., coll. 881-946, riporta 363 citazioni, fra i passi direttamente tratti dalle opere del giurista (69 frammenti derivano da fonti diverse dal Digesto, o anche diverse) e le citazioni indirette (43).

mula caratteristica “*respondit*” in terza persona¹¹⁴ che aveva caratterizzato l’attività consulente del giurista suo *adessor* e che poteva aver dato l’impressione di un’osservazione (e utilizzazione) dall’esterno.

I passi più lunghi sono qui costruiti di episodi e vicende ben descritti, che, ciascuno nella sua autonomia, propongono un quesito implicito (generalmente non dichiarato dal rituale “*quaero*”, “*quaeritur*”, “*quaesitum est*”) cui il giurista dà soluzione argomentata. E il più delle volte la soluzione è proposta senza ricorrere al verbo qualificativo dell’attività caratteristica del *respondere*: quando però vi ricorre il responso del giurista è esposto in prima persona, con “*respondi*”. Così in D. 31,77, in tema di legati e fedecommissi, la paternità del passo, che è riferita dall’*inscriptio* a Papiniano, viene poi sottolineata nel testo per nove volte da una ripetuta affermazione personale¹¹⁵:

D. 31.77 (Pap. l. 8 *resp.*) Cum pater filios eorumque matrem heredes instituisset, ita scripsit: “Peto a te, filia, ut acceptis ex hereditate mea in portionem tuam centum aureis et praedio Tusculano partem hereditatis restituas matri tuae”. **Respondi** praedium quidem hereditarium iudicio divisionis de communi filiam habituram, pecuniam autem de parte sua retenturam. 1. Eorum, quibus mortis causa donatum est, fidei committi quoquo tempore potest: quod fideicom-

¹¹⁴ A meno che non si tratti di citazioni indirette da altro autore. Papiniano risulta infatti autore citatissimo, in particolare dai suoi quasi contemporanei Paolo e soprattutto Ulpiano, nonché – ed è logico aspettarselo – considerato il favore con cui è visto dalla legislazione imperiale – da Giustiniano (C. 3.28.35.1 ; C. 6.25.10pr. ; C. 5.71.14 ; C. 6.25.9 ; C. 6.25.7.1 ; C. 6.42.30 ; I. 2.1.8 ; I. 1.25.2 ; I. 2.25.1 ; I. 2.20.14 ; I. 2.6.9), da Decio (C. 7.32.3), da Caro, Carino e Numeriano (C. 6.42.16): “*Papinianus respondit*”, “*Papininus ait*”, “*Papinianus scribit*”, ecc. Emblematico il lungo passo di Ulpiano, D. 33.7.12.23, dai commentari ulpiane *ad Sabinum*, 47 paragrafi sul tema *de instructo vel instrumento legato*, in cui si legge, a partire dal paragrafo 23, dopo una lunga serie di citazioni, *Papinianus quoque libro septimo responsorum ait ...* 37. *Papinianus quoque praediis instructis legatis mancipia non contineri ...* 38. *Idem respondit ...* 39. *Idem respondit ...* 40. *Idem respondit ...* 41. *Idem respondit ...* 42. *Idem respondit ...* 43. *Idem respondit ... Sed et ipse Papinianus eodem libro responsorum ait ...* 45. *Papinianus quoque libro septimo responsorum ... respondit ...* 46. *Si quis ... quaeritur. Et Papinianus respondit ...* 47. *Idem Papinianus libro septimo responsorum ait ...* Ma anche D. 20.1.11.2, Marcianus *l.s. ad form. hypoth.*, ... *et scribit Papinianus libro undecimo responsorum ...*; D. 30.113.5, Marc. l. 7 *inst.*, ... *Papinianus libro tertio responsorum scribit*; D. 23.2.60.4, Paulus *ad orat. divi Antonini et Commodi*, ... *et ait Papinianus libro quinto responsorum ...*; D. 27.9.13.1, Paulus *ad orat. divi Severi*, *Papinianus libro quinto responsorum ait ...*; ecc.

¹¹⁵ Salvo un impersonale *respondendum est* del paragrafo 1, forse per ragioni di stile.

missum heredes salva Falcidiae ratione, quam in his quoque donationibus exemplo legatorum locum habere placuit, praestabunt. Si pars donationis fideicommisso teneatur, fideicommissum quoque munere Falcidiae fungetur. Si tamen alimenta praestari voluit, collationis totum onus in residuo donationis esse **respondendum erit** ex defuncti voluntate, qui de maiore pecunia praestari non dubie voluit integra. [...] 15. Ab instituto extraneo praedia libertis cum moreretur verbis fideicommissi reliquerat et petierat, ne ex nomine familiae alienarentur. Substitutum ea praedia debere ex defuncti voluntate **respondi**, sed utrum confestim an sub eadem condicione, voluntatis esse quaestionem: sed coniectura ex voluntate testatoris capienda mors instituti exspectanda est. [...] 17. Pater filiae mancipia, quae nubenti dedit, verbis fideicommissi praestari voluit: partus susceptos, etsi matres ante testamentum mortuae fuissent, ex causa fideicommissi praestandos **respondi**. Nec aliud in uxore confirmatis donationibus pridem observatum est. [...] 23. Filius matrem heredem scripserat et fideicommissa tabulis data cum iurisiurandi religione praestari rogaverat. Cum testamentum nullo iure factum esset, nihilo minus matrem legitimam heredem cogendam praestare fideicommissa **respondi**: nam enixae voluntatis preces ad omnem successionis speciem porrectae videbantur. [...] 26. Donationis praediorum epistulam ignorante filio mater in aede sacra verbis fideicommissi non subnixam deposuit et litteras tales ad aedituum misit: „Instrumentum voluntatis meae post mortem meam filio meo tradi volo“. Cum pluribus heredibus intestato diem suum obisset, intellegi fideicommissum filio relictum **respondi**: non enim quaeri oportet, cum quo de supremis quis loquatur, sed in quem voluntatis intentio dirigatur. [...] 29. Cum existimaret ad solam consobrinam suam bona perventura, codicillis ab ea factis pluribus fideicommissa reliquerat. Iure successionis ad duos eiusdem gradus possessione devoluta rationibus aequitatis et perpetui edicti exemplo pro parte dimidia mulierem relevandam **respondi**: sed libertates ab ea praestandas, quas intercidere damni causa durum videbatur. [...] 31. Titio fratri suo Maevius hereditatem Seii, a quo heres institutus erat, post mortem suam restituere rogatus eodem Titio herede scripto petit, ut moriens Titius tam suam quam Seii hereditatem Sempronio restitueret. Cum ex fructibus medio tempore perceptis fideicommissi debitam quantitatem Titius percepisset, aeris alieni loco non esse deducendum fideicommissum **respondi**, quoniam ratione compensationis percepisse debitum videbatur. Plane si ea lege Maevius Titium heredem

instituat, ne fideicommissum ex testamento Seii retineat, Falcidiam compensationi sufficere, sed iniquitate occurrere. Prudentius autem fecerit, si ex testamento fratris hereditatem repudiaverit et intestati possessionem acceperit: nec videbitur dolo fecisse, cum fraudem excluserit. 32. “A te peto, marite, si quid liberorum habueris, illis praedia relinquant vel, si non habueris, tuis sive meis propinquis aut etiam libertis nostris”. Non esse datam electionem, sed ordinem scripturae factam substitutioni **respondi**. [...]

Abbondano i problemi interpretativi di clausole testamentarie riportate in forma diretta, lettere, attestati, codicilli, fino a clausole di tenore astratto: “*Volo praedia dari libertis meis ...*” (D. 31.77.13); “*Dulcissimis fratribus meis, avunculis autem tuis quaecumque mihi supersunt in Pamphylia Lycia vel ubicumque de maternis bonis concedi volo ...*” (D. 31.77.20); “*Qui ex fratribus meis Titiam consobrinam uxorem duxerit, ex besse heres esto: qui non duxerit, ex triente heres esto*” (D. 28.7.24); “*Peto, cum morieris, licet alios quoque filios susceperis, Sempronio nepoti meo plus tribuas in honorem nominis mei*” (D. 31.76.5); *Qui plures heredes instituit, ita scripsit: ‘Eosque omnes invicem substituo’ ... ubi enim quis heredes instituit et ita scribit: ‘Eosque invicem substituo’, hi substitui videbuntur, qui heredes exstiterunt* (D. 28.6.23); ecc.

Inoltre nei suoi *responsa* Papiniano non lascia spazio al *novum ius*¹¹⁶ delle costituzioni imperiali: i suoi temi e le sue attenzioni sono tutti rivolti alle problematiche del diritto classico entro le quali la voce imperiale entra soltanto in maniera indiretta, mediata attraverso l’interpretazione giurisprudenziale o la citazione veloce.

Così in tema di restituzione ereditaria a favore di chi avesse perduto il possesso della cosa perché assente per pubblici motivi in D. 29.2.86.1 il giurista dice: *divum tamen Pium contra constituisse Maecianus libro quaestionum refert in eo, qui legationis causa Romae erat et filium, qui matris delatam possessionem absens amiserat, sine respectu eius distinctionis restitutionem*

¹¹⁶ Riprendo consapevolmente l’espressione coniata da Salvatore Riccobono (cfr. S. RICCOBONO, *Cognitio extra ordinem: nozione e caratteri del ius novum*, in *BIDR* LV-LVI, 1951-52, p. 1 ss.; ID., *Ius Novum*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano*, II, Roma 1929, p. 225 ss.) fino a A. D’ORS, *La formación del ius novum en la época tardo clásica*, in *Revista de Estudios histórico-jurídicos* 4, 1979, p. 35 ss. Per un’analisi delle vicende del prodursi del diritto in epoca tarda si veda P. BIANCHI, *Iura-Leges. Un’apparente questione terminologica della tarda antichità*, Milano 2007, in part. p. 145 ss.

locum habere. E si richiama all'*humanitas* della decisione: *quod et hic humanitatis gratia optinendum est*¹¹⁷.

Così in un brano non giustiniano¹¹⁸ la soluzione del giurista per un problema di *possessio contra tabulas* si conclude con un richiamo sbrigativo ai *principes nostri* e ad Adriano: *idque optimi maximique principes nostri rescripserunt, idemque sententiam divi Hadriani in persona Cornelii ... demonstravit*¹¹⁹.

E ancora ad Adriano si richiama, velocemente, D. 36.1.60.3: *Acceptis centum hereditatem rogatus restituere totam pecuniam iure Falcidia percipere videtur, et ita divi Hadriani rescriptum intellectum est, tamquam si ex bonis nummos retenturus fuisset*.

Sempre indiretta la citazione della voce imperiale in un altro testo che peraltro costruisce il caso in termini molto articolati, com'è nello stile di Papiniano:

D. 34.9.16.1 (Pap. l. 8 *resp.*) Quoniam stuprum in ea contrahi non placuit, quae se non patroni concubinam esse patitur, eius, qui concubinam habuit, quod testamento relictum est, actio non denegabitur. Idque in testamento Coccei Cassiani clarissimi viri, qui Rufinam ingenuam honore pleno dilexerat, optimi maximique principes nostri iudicaverunt: cuius filiam, quam alumnam testamento Cassianus nepoti coheredem datam appellaverat, vulgo quaesitam apparuit.

E anche quando deve riportarsi alla voce dell'imperatore regnante, D. 31.78, Papiniano è molto sbrigativo:

D. 31.78.1 (Pap. l. 9 *resp.*) Cum post mortem emptoris venditionem rei publicae praediorum optimus maximusque princeps noster Severus Augustus rescindi heredibus pretio restituto iussisset, de

¹¹⁷ Sarebbe caratteristica dello stile di Papiniano un frequente umanesimo (così R. ORESTANO, voce "Papiniano" cit.).

¹¹⁸ Berol, ZRG XV, 86.

¹¹⁹ Lenel, Palingenesia I cit., col. 903: *Scriptus ... filius per fratrem emancipatum ac praeeritum edicto commissio contra tabulas solus possessionem accepit. Extrariis legata praestabit neque edictum commisisse videtur, qui voluntatem patris tueri potuit ac debuit: idque optimi maximique principes nostri rescripserunt, idemque sententiam divi Hadriani in persona Cornelii ... demonstravit*. Ugualmente fugace D. 40.4.50: *Quod divo Marco pro libertatibus conservandis placuit, locum habet irrituo testamento facto, si bona venitura sint: alioquin vacantibus populo vindicatis non habere constitutionem locum aperte cavetur*.

pecunia legatario, cui praedium emptor ex ea possessione legaverat, coniectura voluntatis pro modo aestimationis partem solvendam esse respondi.

Invece assolutamente non c'è spazio nei *responsa* di Papiniano per l'opinione degli altri giuristi. Come per i *responsa* di Paolo (come per i *responsa* in genere) la norma che se ne trae si propone come *regula*, come un assioma di verità che non prevede contrapposizioni.

Ma, al contrario che nei *responsa* di Paolo qui si tiene una cadenza di tutto respiro, atta ad attraversare con efficacia motivazioni e argomenti, pro e contro, a valutare diversamente, a discutere, a prepararsi a possibili confutazioni.

L'ariosità dei *responsa* di Papiniano, che li rende da un lato più accetti ma dall'altro più complessi rispetto ad un mero catalogo di norme, si dimostra anche nel momento in cui l'autore, il giurista, indulge a far presente la denominazione greca di una realtà giuridica romana, quando poi non si deve trarre nessuna deduzione rilevante da questa informazione: così D. 33.7.2.1, *Papinianus libro septimo responsorum, Dotes praediorum, quae Graeco vocabulo ἐνθῆκαι appellantur, cum non instructa legantur, legatario non praestantur*; o nel momento in cui, trattando delle suppellettili nel medesimo *libro septimo*, si sofferma a citare Omero e lo straordinario talamo di Ulisse

D. 33.10.9.1 cum et Ulixem ex auro et argento lectum viventis arboris truncis aedificatum ornasse, quem Penelopa recognoscendi viri signum accepit, ut voluit Homerus.

Nella “contrapposizione” fra Paolo e Papiniano, quale emerge dalla *Omnem* giustiniana, si possono forse leggere le manovre (sommerse) di un avvicendamento, nella pratica forense e scolastica, che voleva sostituire definitivamente l'un giurista all'altro: un tentativo non facile perché se Papiniano aveva avuto l'onore di vedere intitolati a lui gli studenti del terzo anno, Paolo continuava però ad essere il più studiato nella scuola, ed è, fra i due, il più utilizzato nel Digesto.

Peraltro stupisce che all'epoca di Giustiniano il ricambio nella fama e nella fortuna non fosse già completato, dopo che già da un secolo la legislazione imperiale, con Valentiniano III e Teodosio II, aveva imposto che in caso di dubbio fra le opinioni dei giuristi giudicati maggiori dovesse prevalere l'opinione di Papiniano.

Una disposizione di questo genere avrebbe dovuto avere come conseguenza il potenziamento dello studio di questo giurista, anche a discapito degli altri della legge del 426.

E invero è pensabile che il potenziamento della lezione di Papiniano ci sia stato senz'altro – è naturale che dovesse trovare sempre più spazio nella formazione dei futuri operatori del diritto il giurista che poteva rappresentare con il suo insegnamento e il suo utilizzo forense la strategia per la vittoria – ma comunque non portò allo svilimento della lezione di Paolo che ci si poteva aspettare.

La lezione di Paolo continuò ad essere molto frequentata nella scuola. Forse perché, rispetto a quella di Papiniano, più agile, scorrevole, forse perché introdotta nella scuola dallo stesso Paolo con finalità formativa e da più lungo tempo, forse perché proprio per la scuola preparata.

A proposito in particolare di Papiniano Giustiniano parla di “lezione” (*librum ... plenum eiusdem maximi Papiniani fecimus lectione; hos tres libros cum acutissimi Papiniani lectione tradendos posuimus*). *Lectio*, lezione, è termine che deriva semanticamente da *legere*, dal verbo che indica nella scuola un'attività comune di chi insegna e di chi apprende: e in questo senso è anche utilizzato dalla cost. *Omnem* quando circoscrive il programma di studio per il primo anno con le parole *cum erat enorme post institutiones aliquod legere, quam quod in legibus et primum positum est et istam nuncupationem meruerit. post eorum vero lectionem (neque illam continuam, sed particularem et ex magna parte inutilem constitutam) tituli alii eis tradebantur*.

Ma più spesso la parola si colora di un altro significato. Lezione, insegnamento, pensiero: è forse la prima volta che viene usata in questa accezione nell'ambito della scuola, e ci affascina subito, completamente. Ci dice della consapevolezza, già profondamente acquisita, che attraverso il libro prima, e poi la voce del maestro, possa essere trasferita allo studente la sapienza, ovvero, nel campo, nello specifico, la *prudentia iuris* dei grandi del passato¹²⁰.

¹²⁰ Vanno citate, a questo proposito, le opere giuridiche che alla *lectio*, o meglio a *lectiones*, si intitolano. Cioè, per esempio, dello stesso Paolo, il *liber singularis variarum lectionum*, da cui sarebbero tratti tre brevissimi frammenti di pensiero, tre regole che sono espresse nella forma della definizione: sull'istitutore, D. 14,3,18 (*Institor est, qui tabernae locove ad emendum vendendumve praeponitur quique sine loco ad eundem actum praeponitur*), sulla qualificazione diurna delle *operae*, D. 38.1.1, (*Operae sunt diurnum officium*), sull'*exceptio* e la *replicatio*, D. 44.1.22 (*Exceptio est condicio, quae modo eximit reum damnatione, modo minuit damnationem. Replicatio est contraria exceptio, quasi exceptionis exceptio*). E ancora i *libri variarum lectionum* di Pomponio relativamente ai quali il Lenel (*Palingenesia* 2 cit., coll. 151 ss.) ipotizza almeno 41 libri e calcola almeno 30 frammenti fra citazioni dirette e indirette.